

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	4
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	49
DIFESA (IV)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	131
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	145
AFFARI SOCIALI (XII)	»	163
AGRICOLTURA (XIII)	»	176

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	221
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	235

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari	3
---	---

*Mercoledì 7 luglio 2021. – Presidenza del
Presidente Roberto FICO.*

**Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della
riforma costituzionale relativa alla riduzione del
numero dei parlamentari.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.10 alle 15.15.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (C. 3183 Governo) (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione*) 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alla Commissione XIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 7 luglio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

(C. 3183 Governo).

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3183 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento composto da 8 articoli, per un totale di 47 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, connesse con l'emergenza della pandemia in corso: l'introduzione di misure di sostegno del lavoro, di proroghe in materia di riscossione e di ulteriori misure di sostegno alle imprese; a ciò si collega, con la finalità di creare un fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali, la sospensione del meccanismo del cd. *cash-back*; il preambolo non fornisce invece indicazioni sulle disposizioni in materia di Alitalia di cui all'articolo 6;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle

misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 47 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di un decreto ministeriale e di un aggiornamento del programma dell'amministrazione straordinaria di Alitalia; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 4 dell'articolo 2, al secondo periodo, mantiene valide "a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione"; al riguardo si osserva che, essendo il provvedimento entrato in vigore il 30 giugno 2021, la disposizione appare priva di effettiva portata normativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si segnala che, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 3132 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis), il Governo ha presentato l'emendamento 1.183 che fa "confluire" in quel decreto-legge il provvedimento in esame, senza fornire adeguata motivazione della decisione; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A

di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10";

il comma 3 dell'articolo 1 contiene modifiche al decreto del Ministro dell'economia del 24 novembre 2020 n. 156 relativo al programma cashback; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; nel caso in esame vengono sostituiti integralmente alcuni commi del predetto decreto ministeriale e pertanto si può ritenere la modifica non frammentaria, fermo restando che, essendo tali commi ora legificati ogni successiva modifica di essi dovrà avvenire per via legislativa; fa comunque eccezione la modifica di cui al numero della lettera c) del comma 3 in cui, a fronte della sostituzione integrale nel testo di un comma del decreto ministeriale la modifica effettiva si riduce a poche parole;

il comma 7 dell'articolo 1 prevede inoltre l'abrogazione di tutte le disposizioni del richiamato decreto del Ministro dell'economia n. 156 del 2020 incompatibili con le disposizioni dell'articolo 1; al riguardo, si richiama la precedente lettera a) del medesimo paragrafo della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di "privilegiare la modifica testuale (novella) di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1, commi 3 e 7.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sopprimere all'articolo 2, comma 4, il secondo periodo;

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'articolo aggiuntivo 1.183 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 richiamati in premessa ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.38.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

(C. 290-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 290-B, e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che sia equiparato ai metodi di produzione biologici il metodo dell'agricoltura biodinamica; al riguardo, appare opportuno approfondire la disposizione alla luce dell'assenza nella legislazione primaria – che pure contiene sporadici riferimenti all'agricoltura biodinamica (legge n. 96 del 2010 e decreto-legge n. 357 del 1994) – di una definizione di agricoltura biodinamica;

si valuti l'opportunità di specificare meglio il principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) che, nella attuale formulazione (“riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina vigente”) appare piuttosto indicare un oggetto di delega;

ritiene che, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1, comma 3

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione del

principio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA	8
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 21) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 12.20.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione della senatrice Paola Taverna). (doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 giugno 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pen-

dente presso il tribunale di Roma, sezione 18^a civile (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda inoltre che nella seduta del 12 maggio 2021 la relatrice, deputata Eva Lorenzoni, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 23 giugno scorso la Giunta ha ascoltato il deputato Andrea Ruggieri ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice*, rileva che nel corso dell'audizione del 23 giugno scorso l'on. Ruggieri ha sottolineato, sostanzialmente, due questioni. La prima è che le espressioni che hanno dato origine alla citazione in giudizio non sarebbero state dirette alla senatrice Taverna, alla quale egli si sarebbe invece riferito utilizzando unicamente altre espressioni, formulate in tono paradossale e non atte ad offendere. Fa presente tuttavia che questo è un profilo che non rientra nel campo di valutazione della Giunta, in quanto attinente al merito della vicenda, riconducibile al massimo al tema della critica politica, peraltro espressa in iperbole. La seconda è che le dichiarazioni sarebbero collegate al-

l'attività parlamentare dell'on. Ruggieri, in quanto espresse in un contesto nel quale l'argomento in discussione era connesso con il tema delle cosiddette spese della politica e in particolare con l'utilizzo dell'indennità parlamentare, che è un istituto previsto dall'articolo 69 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 1261 del 1965, che attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. L'argomento della trasmissione sarebbe dunque stato strettamente attinente allo *status* di deputato e/o senatore e allo svolgimento della funzione di parlamentare, non solo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e della senatrice Taverna, ma di tutti e, direttamente, anche dell'on. Ruggieri stesso, il quale era stato chiamato a rispondere sull'ammontare delle proprie spese telefoniche in rapporto a quelle che, nella trasmissione, si diceva fossero le spese della senatrice Taverna per le medesime finalità.

Con riferimento a tale seconda questione, giudica pertinente l'argomentazione dell'on. Ruggieri, il quale, nel mettere in relazione le proprie dichiarazioni con la sua attività parlamentare, ha chiarito perché non vi siano atti tipici dell'attività parlamentare da egli presentati o svolti sulla vicenda. L'on. Ruggieri ha infatti sottolineato la peculiare natura dell'indennità parlamentare quale istituto esclusivamente parlamentare, previsto dalla Costituzione e disciplinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in base alla legge, e sul quale non esiste alcuna competenza del Governo. Non essendovi competenza del Governo, non si prevede – conseguentemente – la presentazione di atti di sindacato ispettivo sulla materia.

Come noto, infatti, le interrogazioni e gli altri atti del sindacato ispettivo sono gli atti tipici con i quali, in modo assolutamente prevalente, si suole ricercare il cosiddetto nesso funzionale delle dichiarazioni rese *extra moenia* dai parlamentari quando essi sono chiamati a risponderne in giudizio.

A suo giudizio, ci si trova dunque di fronte a una situazione nella quale l'argo-

mento in discussione è di indubbio interesse e di sicura rilevanza parlamentare ma, su di esso, non è prevista la possibilità di presentare quegli atti che di norma sono invocati per stabilire l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari. Sebbene il sindacato ispettivo non esaurisca le possibilità di intervento dei parlamentari, ritiene tuttavia che l'argomentazione dell'on. Ruggieri rappresenti un ulteriore elemento sul quale approfondire una riflessione, già avviata in seno alla Giunta, sul concetto di nesso funzionale, che spera possa estendersi a tutti i soggetti – istituzionali, giurisdizionali e di dottrina – che si occupano del tema dell'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari.

Fa notare che, dopo l'esame della richiesta di deliberazione che ha interessato l'on. Saltamartini, il caso in esame mette nuovamente in evidenza la necessità di andare oltre una interpretazione rigidamente formalistica del nesso funzionale, al fine di individuare canoni ermeneutici più idonei per casi peculiari come questo. Nel caso in esame, dunque, l'on. Ruggieri non avrebbe potuto presentare atti di sindacato ispettivo, laddove egli sostiene che le sue opinioni erano strettamente connesse con l'utilizzo dell'indennità parlamentare, che è un istituto previsto costituzionalmente e come detto disciplinato dagli Uffici di presidenza delle Camere, in base alla legge, a garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare, dell'on. Ruggieri medesimo al pari degli altri parlamentari, tra i quali la stessa senatrice Taverna. In altri termini, il cosiddetto nesso funzionale con atti tipici dell'attività parlamentare può essere considerato *in re ipsa*.

Pertanto, in considerazione della connessione delle dichiarazioni dell'on. Ruggieri con la sua attività parlamentare, con particolare riferimento all'istituto dell'indennità parlamentare, e sulla base di una valutazione sostanziale e non solo formale del cosiddetto nesso funzionale, formula la propria proposta nel senso dell'insindacabilità.

Eugenio SAITTA (M5S) richiamando un precedente in tal senso, chiede che la Giunta prenda visione del filmato della trasmis-

sione televisiva nel corso della quale sono state pronunciate dal deputato Ruggieri le frasi contestate dalla senatrice Taverna. A suo parere, le dichiarazioni del deputato Ruggieri, non sembrerebbero a prima vista – contrariamente a quanto argomentato dalla relatrice – connesse con le funzioni di parlamentare ma appaiono probabilmente essere state tese a provocare la senatrice Taverna, che le ha considerate lesive della propria reputazione. Ritiene pertanto utile rendersi conto di come si sono svolti realmente i fatti.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente che, come già comunicato in precedenza, il video è già da qualche settimana a disposizione dei membri della Giunta; ad ogni modo non ha obiezioni a una visione immediata del filmato. Essendovi unanime consenso sulla richiesta del deputato Saitta, dispone affinché la Giunta possa prendere visione del filmato.

La Giunta prende visione del filmato.

Alfredo BAZOLI (PD) riservandosi, prima di assumere qualsiasi decisione, di leggere con attenzione le motivazioni addotte dalla relatrice a sostegno della propria proposta, sottolinea tuttavia che sono a suo parere necessari un ulteriore approfondimento e una ulteriore riflessione sull'estensione delle espressioni coperte dalla garanzia dell'insindacabilità. Fa osservare, in particolare, che l'insulto non è mai coperto da insindacabilità, persino quando proferito *intra moenia*, all'interno della sede parlamentare.

Carlo SARRO (FI) comprende le esigenze di approfondimento e riflessione sul tema dell'insindacabilità ma rileva che, dalla visione del filmato, appare del tutto evidente che le espressioni più colorite, per così dire, proferite dall'on. Ruggieri sono impersonali e non rivolte direttamente alla senatrice Taverna. Fa notare che, quando l'on. Ruggieri ha inteso riferirsi apertamente alla senatrice Taverna, le ha rivolto espressioni in tono ironico e non offensivo.

Rimarca, ad ogni modo, che la valutazione sulla possibile portata lesiva dell'onore esula dalle valutazioni della Giunta, che deve solo accertare la riconducibilità delle dichiarazioni dell'on. Ruggieri all'esercizio della funzione parlamentare.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad una prossima seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP).

(doc. IV-ter, n. 21).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 giugno 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21). Ricorda inoltre che nella seduta del 26 maggio 2021 il relatore, deputato Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessata nella seduta del 16 giugno scorso, nella seduta del 30 giugno scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto al relatore se desideri intervenire.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, ribadisce le considerazioni svolte nell'ultima seduta e rinnova la proposta avanzata nel senso dell'insindacabilità.

Carla GIULIANO (M5S) rappresenta il radicale dissenso del Gruppo del M5S ri-

spetto all'impostazione del relatore sulla vicenda, che appare essere piuttosto semplice e chiara. Rileva che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto, il *post* della deputata Saltamartini appare contenere insulti, non connessi a nessun tipo di attività parlamentare. A suo avviso, anche una valutazione allargata dei parametri che sono alla base della garanzia dell'insindacabilità, non giustifica l'impostazione del relatore, che sembra sostenere che in determinate contingenze politiche e temporali, nelle quali ai deputati sarebbero preclusi la presentazione di atti e lo svolgimento di interventi parlamentari, qualsiasi espressione verrebbe a essere coperta dall'insindacabilità, così riconoscendo una sorta di inammissibile *ius contumeliae*. Valutando invece il caso in esame con un criterio di stretta interpretazione dell'insindacabilità, fa notare che non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare della deputata Saltamartini anche indirettamente collegabili alla vicenda e non vi è, quindi, alcun nesso funzionale. Sottolinea poi che il giornalista Sanfilippo non aveva espresso considerazioni direttamente riguardanti la deputata Saltamartini bensì il senatore Salvini e che, come rilevato dal deputato Bazzoli nel suo intervento nel corso dell'esame

del documento relativo al deputato Ruggieri, la prerogativa parlamentare dell'insindacabilità non può mai essere estesa fino a ricomprendere gli insulti, come ribadito anche da più di una sentenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, della quale ultima richiama, per tutte, la sentenza n. 59 del 2018, sebbene riferita a una fattispecie solo in parte sovrapponibile al caso ora in esame. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo del M5S sulla proposta del relatore.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4) (*Svolgimento e rinvio*) 12

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4) (*Seguito delle comunicazioni del Governo e conclusione*) 13

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV n. 4, e Doc. XXVI n. 4).
Audizioni informali del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Gen. C. A. Luciano Portolano . 13
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 14
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione « Medici senza frontiere » 14

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Roberta PINOTTI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

La seduta comincia alle 8.

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4).

(Svolgimento e rinvio).

Roberta PINOTTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sui canali satellitari e la trasmis-

sione diretta sulle *web-tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, svolgono una relazione sui temi oggetto delle comunicazioni.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi IOVINO (M5S), Salvatore DEIDDA (FDI), da remoto, Roberto Paolo FERRARI (LEGA) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), i senatori Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC), da remoto, e Laura GARAVINI (IV-PSI), nonché i deputati Erasmo PALAZZOTTO (LEU), Gennaro MIGLIORE (IV), Maria TRIPODI (FI) e Matteo PEREGO DI CREM-NAGO (FI).

Roberta PINOTTI, *presidente*, in considerazione delle imminenti votazioni presso le Aule di Camera e Senato e della necessità di disporre di tempo ulteriore per lo svolgimento degli interventi di replica dei ministri, rinvia il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Gianluca RIZZO. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17

giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4).

(Seguito delle comunicazioni del Governo e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sui canali satellitari e la trasmissione diretta sulle *web-tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, rispondono ai quesiti posti nella precedente seduta e svolgono ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia i ministri Luigi DI MAIO e Lorenzo GUERINI per la loro disponibilità e dichiara concluse le comunicazioni in oggetto.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Nell'ambito dell'esame congiunto delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV n. 4, e Doc. XXVI n. 4).

Audizioni informali del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Gen. C. A. Luciano Portolano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.30 alle 20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione « Medici senza frontiere ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 20.20.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del dottor Giampiero Pastore, Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI (*Svolgimento e conclusione*) 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.25.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del dottor Giampiero Pastore, Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giampiero PASTORE, *Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi mi-*

litari e civili del CONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto ROSSINI (M5S), Felice MARIANI (LEGA) e, da remoto, Roger DE MENECH (PD).

Giampiero PASTORE, *Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Interviene, quindi, per ulteriori richieste di chiarimento il deputato Felice MARIANI (LEGA), cui replica Giampiero PASTORE, *Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI*.

Gianluca RIZZO, *presidente*, svolge alcune brevi considerazioni e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 262.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, comunica che l'ingegner Virginio Di Giambattista, designato quale commissario straordinario alla realizzazione della metropolitana di Catania – impossibilitato a parte-

cipare alle sedute delle Commissioni dedicate alle audizioni dei soggetti proposti come commissari – ha trasmesso una memoria scritta, già inviata ai componenti delle Commissioni.

Con riguardo all'ordine dei lavori delle Commissioni, segnala che sull'atto in esame, assegnato lo scorso 16 giugno, non si è ancora espressa la V Commissione (Bilancio), in ragione dei concomitanti impegni per l'esame del decreto-legge « sostegni *bis* », che avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 26 giugno 2021.

Le Commissioni non sono state pertanto nelle condizioni di rispettare a loro volta il termine del 6 luglio per l'espressione del parere. Al riguardo, nell'audizione di ieri la presidenza ha informato di tale circostanza il Ministro, che ha preso atto della necessità di posticipare alla prossima settimana la votazione del parere.

Alessio BUTTI (FDI) ritiene che le Commissioni debbano avere tempo anche di riflettere con riguardo alle dichiarazioni rese dal Ministro nel corso dell'audizione, che sembra essere la lettura stantia di un documento i cui contenuti vengono inutilmente ripetuti, senza alcuna vera novità. I vizi procedurali che hanno caratterizzato

l'iter che ha portato all'emanazione del primo DPCM non sono stati rimossi, come dimostrano le rimostranze delle regioni in ordine al metodo perseguito per l'individuazione delle opere.

Anche numerosi esponenti della larga maggioranza parlamentare hanno evidenziato negativamente l'assenza o la presenza di alcune opere nell'elenco allegato al provvedimento. Pur essendoci stata – e lo sottolinea positivamente – una interlocuzione di alcuni esponenti della maggioranza, tra i quali il Vice Ministro Morelli oggi presente, e i gruppi parlamentari, tuttavia non si comprende quale sia il criterio di selezione delle opere. A suo avviso le opere dovrebbero essere individuate dalle regioni e sottoposte al vaglio del Ministro, essendo le realtà locali le uniche ad avere il polso delle criticità del territorio. Lamenta l'assenza di trasparenza nel procedimento di selezione delle opere, essendo escluse dall'elenco alcune importanti infrastrutture che soddisfano i requisiti richiesti, a dire delle regioni per mancanza di volontà politica del Governo, e a dire del Governo in quanto non proposte dalle regioni. Tra queste segnala le opere complementari alla Pedemontana lombarda e segnatamente le tangenziali di Como e di Varese, rispetto alle quali il Governo ha eccepito la mancata revisione del piano finanziario da parte della regione Lombardia. Approfitta della presenza del Vice Ministro Morelli per sottolineare l'esigenza di una maggiore trasparenza sui territori e, in particolare, di una comunicazione univoca nelle regioni governate dalla coalizione di centrodestra.

Il Viceministro Alessandro MORELLI informa le Commissioni in proposito di alcuni aggiornamenti di dati informatici sull'elenco delle opere (*vedi allegato*).

Relativamente ai rapporti fra Governo e Parlamento, ricorda che gli atti di sindacato ispettivo finora presentati sono noti; qualora ve ne siano altri in futuro, manifesta la propria disponibilità a rispondere e in merito ai progetti che il Governo vuole intraprendere e in merito ai rapporti con le regioni. Quanto a questi ultimi, afferma di

averli curati con la massima attenzione, sia in sede di Conferenza Stato-regioni sia tramite visite nei territori, in quanto ritiene che ciò rientri pienamente fra i suoi doveri.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo da remoto, tiene a sottolineare la grande disponibilità dimostrata dal Ministro Giovannini e accolta dalla collega Rixi con riguardo alla possibilità di intervenire sull'elenco delle opere anche con successivi strumenti legislativi. Le criticità emerse, come ad esempio l'individuazione delle priorità e i problemi di finanziamento delle opere stesse e degli organismi di supporto alle strutture commissariali, devono essere condivise tra i gruppi e risolte nel segno di un metodo diverso e più efficace. Tiene a sottolineare positivamente un elemento di forte efficacia, ovvero l'inclusione nell'elenco anche di opere che non soddisfano il requisito del finanziamento al 60 per cento, al fine di superare le criticità legate alla loro progettazione.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, ringrazia in primo luogo il Vice Ministro Morelli per le informazioni aggiuntive fornite alle Commissioni. Quanto all'intervento del collega Maraia, propone alle Commissioni una riflessione, che auspica possa essere condivisa nel modo più ampio possibile: nella fase di passaggio tra la conclusione della vigenza del DPCM sui commissariamenti e l'inizio degli effetti della riforma del codice degli appalti, vi saranno diverse importanti opere che continueranno ad essere gestite con l'attuale legislazione, con il conseguente rischio di ritardi inaccettabili nella loro realizzazione. Ricorda che il Ministro ha affrontato questo tema, ma senza fornire risposte definitive. Afferma di sottoporre tale questione alle Commissioni, in quanto esplicitamente a ciò sollecitato da parte dei territori.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO****Da lasciare agli atti della Commissione****Aggiornamento dati informativi elenco opere****1) SS 64 Porrettana – Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud.**

Nella denominazione dell'opera è necessario aggiungere l'intervento relativo alla messa in sicurezza del Ponte Leonardo (Bologna). Pertanto, alla colonna "Denominazioni", numero d'ordine 3, dopo le parole "Stralcio Sud" aggiungere le seguenti: "e messa in sicurezza del Ponte Leonardo"

Attualmente sul ponte, chiuso al traffico, sono in corso attività di messa in sicurezza per il pericolo di caduta materiali nell'area sottostante il ponte stesso. Attività in carico alla provincia. Sono in corso le procedure per il passaggio del ponte ad ANAS Spa e gli interventi previsti saranno finanziati con le risorse previste per le c.d. "strade di rientro".

2) Galleria S. Anna. E' necessario aggiornare e integrare i CUP e il quadro finanziario come da prospetto allegato.**3) Augusta. Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa e Collegamento ferroviario nel porto di Augusta.**

Sono stati generati i CUP di riferimento per gli interventi previsti:

- Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa - J51B21001950006;
- Collegamento ferroviario nel porto di Augusta - C51B20000970006.

Aggiornamento dati galleria S. Anna

Intervento	Costo stimato	Finanziamento disponibile	Fonte di finanziamento	CUP
"Aurelia" - Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ed adeguamenti impiantistici per la sicurezza in galleria della galleria Sant'Anna	1.062.494,84	Interamente finanziato	CdP ANAS 2016-2020	F17H16000940001
"Aurelia" - Completamento dei Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ed adeguamenti impiantistici per la sicurezza in galleria della galleria Sant'Anna.	1.372.899,47	Interamente finanziato	CdP ANAS 2016-2020	F17H20004260001
"Aurelia" - Lavori di ripristino del rivestimento della galleria "Sant'Anna", dal km 475+135 al km 475+760 comprese difese spondali di protezione delle esistenti fondazioni soggette all'erosione marina. - Il Stralcio - Difese spondali.	2.075.090,00	Interamente finanziato	CdP ANAS 2016-2020	F17H19001170001

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	20
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	43

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (Seguito esame e rinvio)	39
ALLEGATO 2 (Proposte emendative)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai

fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3132, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge, che si compone di 78 articoli, comprendenti 479 commi, ripartiti in 9 Titoli, evidenziando innanzitutto come il Titolo I (Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi) comprenda gli articoli da 1 a 11.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, riconosce e disciplina un « ulteriore » contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento), alle seguenti condizioni: presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo per-

duto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto « decreto sostegni »); non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (indicati dai commi 5 e 6).

I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo del contributo, distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17).

Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo.

Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale.

I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del « decreto sostegni » al contributo in oggetto, mentre il comma 27 specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77.

Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 dell'articolo, nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, e dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L'articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal « decreto sostegni » per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

L'articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi dome-

stici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi 1-4, del « decreto sostegni ». Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 dispone che ai relativi oneri relativi si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse.

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit vacanze*.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

L'articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rima-

nenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall'articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta.

Il comma 2 rfinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del « decreto sostegni », da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui sono affidati l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di

entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta « *plastic tax* », ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

L'articolo 10, comma 1, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.

Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

I commi 3 e 4 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro (in termini di tetto di spesa), al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

I commi da 5 a 7 prevedono il rifinanziamento, per 180 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi da 8 a 14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ampliano il perimetro soggettivo e potenziano la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti

dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, la disposizione proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 11, al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, il cosiddetto « Fondo legge n. 394 del 1981 ».

Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il « Fondo legge n. 394 del 1981 » (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020). L'incremento di risorse è infatti finalizzato all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul « Fondo legge n. 394 del 1981 ». Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e:

riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10 per cento dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili;

prevede in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 che i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15 per cento dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il Titolo II (Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese) comprende gli articoli da 12 a 25.

L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cosiddette « *mid cap* ») finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca e sviluppo e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle « prime perdite » di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico-finanziaria del gestore, probabilità di *default* calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) è di 24 mesi.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021.

L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese « *mid-cap* », sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021. Il comma, inoltre,

estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla « Garanzia Italia », anche quelli concessi alle imprese « *mid-cap* ».

Relativamente alla « Garanzia Italia » SACE su prestiti obbligazionari, si riduce dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia. Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle « *mid-cap* » e si esclude l'obbligo per l'impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

Con riferimento alle imprese « *mid-cap* », il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lettere da *f*) a *i*), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni.

Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata – ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti.

Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da

persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria *ex lege* per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto « patrimonio destinato », istituito dal « decreto rilancio » in seno a Cassa depositi e prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le norme estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del « patrimonio destinato » effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetti « interventi in *Temporary Framework* »: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati).

Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo

anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare le norme, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità, riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA).

La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che: si tratti di inve-

stimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017); gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari.

La disposizione demanda la gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un *addendum* alla convenzione già in essere; definisce le modalità e la tempistica entro cui può essere avanzata la richiesta; dispone in ordine agli interessi di preammortamento; definisce le modalità di restituzione (in un arco temporale trentennale); stabilisce le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte alla scadenza; definisce il termine entro cui gli enti che accedono alla liquidità devono estinguere i loro debiti.

Con riferimento al comma 3, primo periodo, il quale attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti, segnala come province e città metropolitane non annoverino più le giunte tra i loro organi, a seguito della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.

L'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A., nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate, sopprimendo il riferimento all'anno 2020

contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 24, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 2 prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico, in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

Il Titolo III (Misure per la tutela della salute) comprende gli articoli da 26 a 35.

L'articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto «decreto agosto»), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto-legge, senza compartecipazione alla spesa

da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021.

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

L'articolo 29, al comma 1 prevede la possibilità del riconoscimento – da parte delle regioni e delle province autonome – di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è inteso all'adeguamento degli *standard* organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

Ai sensi del comma 2 tale stanziamento è disposto a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario.

L'articolo 30, ai commi da 1 a 3 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego per talune tipologie di personale militare.

Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.

Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale.

L'articolo 31, ai commi da 1 a 5 prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

I commi da 6 a 8 modificano la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal cosiddetto « decreto rilancio », la quale assume la nuova denominazione di « Enea Biomedical Tech ».

Gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico sono estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Il Fondo per il trasferimento tecnologico può ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, « anche con riferimento alle *start up* innovative » (in luogo della previgente formulazione « con particolare riferimento alle *start-up* innovative »). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.

L'obbligo per il MISE di avvalersi dell'ENEA per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico è trasformato in facoltà e l'avvalimento (ora configurato come

eventuale) non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA.

Nuove disposizioni autorizzano l'ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata « Fondazione Enea Biomedical Tech », sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.

L'articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

L'articolo 33 intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari.

Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.

L'articolo 34, ai commi da 1 a 3 autorizza per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.

I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede che le Regioni e le Province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale.

I commi 8 e 9 recano talune disposizioni transitorie in materia di incarichi attribuiti al personale sanitario in quiescenza.

L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.

Il comma 2 incrementa inoltre, dallo 0,25 per cento allo 0,32 per cento, la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

Il Titolo IV (Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali) comprende gli articoli da 36 a 50.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, prevedendo che la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021.

L'articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'indennità denominata « reddito di ultima istanza » – erogata in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria – ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).

L'articolo 38 prevede che – per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 – non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo

giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L'articolo 39 ai commi 1 e 2 estende, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti e al comma 3 rfinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

L'articolo 40 prevede, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima).

Per tali trattamenti non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale.

I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la suddetta data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2021.

L'articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il « contratto di rioccupazione », quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al

datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.

L'articolo 42 riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

Ai sensi dei commi da 2 a 6 le categorie interessate sono le seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori;

altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi;

lavoratori dello spettacolo.

Ai sensi del comma 8 l'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

I divieti di cumulo della nuova indennità sono oggetto del comma 7.

L'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio; il beneficio concerne esclusivamente i datori suddetti che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L'articolo 44 prevede, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), il CIP (Comitato italiano paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva,

riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell'anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate.

Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; a tali fini si considerano in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. I divieti di cumulo dell'indennità con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 1.

Il comma 6 rinvia, per la copertura dell'onere finanziario – corrispondente al suddetto stanziamento di 220 milioni di euro per il 2021 – alle disposizioni di cui all'articolo 77.

I commi da 7 a 12 definiscono una procedura di pagamento per i soggetti che abbiano fatto domanda sia alla società Sport e salute S.p.A. per alcune delle precedenti indennità temporanee in esame sia all'INPS per le indennità temporanee (incompatibili con quelle summenzionate) previste in favore di altre categorie di lavoratori dalle norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 13 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle indennità in favore dei collaboratori sportivi in oggetto e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

L'articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità – già riconosciuta per il 2020 – di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica

che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

L'articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle funzioni dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

I commi da 2 a 4 modificano le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la *governance* e l'organizzazione di ANPAL.

In primo luogo, sono abrogate le norme concernenti la figura del presidente, le cui principali competenze sono attribuite al direttore, al quale è altresì affidata la rappresentanza legale dell'Agenzia. Sono abrogate, inoltre, le norme concernenti il direttore generale, sono individuati il procedimento di nomina e le funzioni del direttore e sono altresì ridefinite le modalità di nomina, le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione.

Si dispone altresì la nomina di un commissario straordinario – del quale la norma individua poteri, funzioni e responsabilità – al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL.

Inoltre si prevede, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il subentro del MEF – che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa.

Il comma 5 assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

L'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai sog-

getti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato « Scuole dei mestieri », finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.

La norma demanda a un successivo decreto l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale – in relazione ai modelli organizzativi della singola regione (o provincia autonoma) – a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

Tale reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla relativa tabella allegata. Tali risorse sono complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022.

Lo stanziamento è escluso dall'ambito delle disposizioni, stabilite dall'articolo 26, comma 4, del decreto-legge, relative all'utilizzo flessibile delle risorse in materia sanitaria per l'emergenza da COVID-19, disposizioni.

Il Titolo V (Enti territoriali) comprende gli articoli da 51 a 57.

L'articolo 51 interviene, ai commi da 1 a 4, in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il

fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo, ai commi 5 e 6, la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa, nonché istituendo, ai commi 7 e 8, un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del *mobility manager*.

L'articolo 52 istituisce, al comma 1, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020.

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione.

Il comma 3 incrementa di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei Comuni.

L'articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

L'articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell'accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l'erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle

riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014.

L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto (o i decreti) di ripartizione fra gli enti interessati delle risorse ivi previste debba essere adottato entro il 31 ottobre 2021.

L'articolo 56, comma 1, interviene a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

Il comma 2 consente alle Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l'anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l'obbligo di incorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

L'articolo 57 interviene sulle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica.

Il Titolo VI (giovani, scuola e ricerca) comprende gli articoli da 58 a 64.

L'articolo 58 al comma 1 demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in merito: a data di inizio delle lezioni, procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.

Il comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che

doveva essere operata attraverso l'emana-
zione di un regolamento di delegificazione.

Il comma 2, lettera *b*), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla cosiddetta « chiamata veloce » del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Il comma 2, lettera *c*), consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico, le lettere *d*) e *h*) del comma 2 dispongono: nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria.

Il comma 2, lettera *e*), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei.

Il comma 2, lettera *f*), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi da 5 a 3 anni.

Il comma 2, lettera *g*), differisce (dal 1° marzo 2021) al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

Il comma 2, lettera *i*), prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si provveda all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 3 a 5 stanziavano nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo italiano per la scienza » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino, al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

L'articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della

famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'articolo 64 al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (« Fondo Gasparrini »), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

I commi da 2 a 5 incrementano (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso.

Si dispongono altresì talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà – nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione – riferiti alle « prime case », a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età.

I commi da 6 a 11 disciplinano, altresì, i casi di insussistenza delle condizioni o dei requisiti richiesti per la fruizione di tali agevolazioni, nonché di decadenza dalle medesime agevolazioni.

I commi da 12 a 14 incrementano di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

Il Titolo VII (Cultura) comprende gli articoli da 65 a 67.

L'articolo 65, al comma 1 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei fondi destinati alle emer-

genze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 4 modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi.

Il comma 5 riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica.

Il comma 6 esonera – dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 – i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

L'articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo.

L'articolo 67, ai commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione.

Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria).

I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (Agricoltura e trasporti) comprende gli articoli da 68 a 73.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo.

In particolare esso, ai commi 1 e 2, innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Il comma 3 estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre

forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni.

I commi da 4 a 8 istituiscono nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021.

Il comma 9 estende alle donne – a prescindere dall'età – l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto).

I commi da 10 a 12 prevedono che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

I commi 13 e 14 intervengono sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il comma 15 modifica la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano

titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

L'articolo 71 prevede la possibilità, per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che a tal viene rifinanziato di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede, al comma 1, l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A.

Per tali finalità il comma 2 prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno:

ai commi da 1 a 3, per 100 milioni di euro, in favore dei settori aereo ed aeroportuale;

ai commi 4 e 5, per 300 milioni di euro, in favore delle imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

al comma 6 per complessivi 150 milioni di euro in favore delle società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020;

al comma 7, in favore delle imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro.

Il Titolo IX (Disposizioni finali e finanziarie) comprende gli articoli da 74 a 78.

L'articolo 74 proroga innanzitutto dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali.

Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale.

Il comma 5 ed il comma 8 destinano risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e delle Prefetture.

Il comma 6 destina risorse (per circa 4,6 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

Il comma 7 destina risorse per fare fronte alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno.

Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza).

Il comma 10 prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19.

Il comma 11 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

L'articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 77 reca le disposizioni finanziarie e le coperture per tutte le disposizioni precedenti, oltre ad incrementare le risorse di vari fondi.

In tale ambito il comma 9 prevede, per l'anno 2021, una spesa di 100 milioni di

euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (il decreto è dunque in vigore dal 26 maggio 2021).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, che ha la finalità di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appaia riconducibile a una pluralità di materie; sia di competenza legislativa esclusiva statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali – ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia, infine, di competenza residuale regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura – ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

A fronte di tale intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e

n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

In proposito segnala come il provvedimento già preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri) e all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022);

la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno) e all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi);

la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa) e all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile);

all'articolo 76 è prevista l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini

dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia ivi previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione e Riscossione Sicilia Spa.

Dal punto di vista della formulazione di alcune di tali disposizioni, rileva l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di ».

In tale quadro segnala inoltre l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali con riferimento alle seguenti disposizioni:

in merito all'articolo 2, comma 2, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia, rileva l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio; ricorda infatti, in proposito, che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto l'inserimento della « tutela della concorrenza » tra le esclusive competenze statali all'« intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

in merito all'articolo 10, commi 4 e 7, i quali prevedono l'emanazione di DPCM per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (al comma 4) e di ristoro (al comma 7) alle associazioni sportive, con riferimento al comma 4, segnala l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo; con riferimento al comma 7 segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unifi-

cata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

in merito all'articolo 58, commi 4 e 5, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'istruzione, si provvede al riparto delle risorse da destinare alle scuole statali (al comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (al comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico, anche in questo caso rileva l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione;

in merito all'articolo 61, comma 1, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza, rileva l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

in merito all'articolo 68 comma 7, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni, rileva l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomò, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroli, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pervenute 21 proposte emendative (*vedi allegato 2*) riferite al testo base adottato dalla Commissione, sulle quali invita la relatrice, Corneli, e la rappresentante del Governo a esprimere il parere.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI si rimette alla Commissione sulle proposte emendative presentate.

Andrea CECCONI (MISTO-FE-FDV), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, nel condividere le finalità del provvedimento, volto a recepire principi e orientamenti già affermati nell'ordinamento, manifesta il proprio rammarico per un *iter* di esame che sembrerebbe escludere modifiche al testo, già approvato dal Senato peraltro dopo una lungo e approfondita istruttoria.

Osservando che sarebbe stato auspicabile svolgere un'istruttoria altrettanto ac-

curata anche alla Camera, fa notare come la proposta di modifica costituzionale in oggetto meriterebbe una maggiore riflessione da parte di tutti gli schieramenti, rilevando altresì come la formulazione del testo in esame, che appare essere il frutto di una mediazione politica conseguita al Senato, potrebbe essere ulteriormente migliorata in questa sede con opportuni interventi, come quelli proposti dai suoi emendamenti.

Esprime, in particolare, alcune perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, laddove si fa riferimento all'interesse delle future generazioni, facendo notare che tale formulazione – probabilmente oggetto di un compromesso politico volto a tutelare anche altri interessi costituzionali – appare migliorabile.

Rileva quindi come l'emendamento a sua prima 1.7, identico all'emendamento Plangger 1.14, intervenendo, all'articolo 1, in particolare sul secondo periodo del capoverso del comma 1, sia volto a sopprimere le parole « dello Stato », mantenendo il riferimento alla sola legge per la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, in tal modo rendendo l'intervento più coerente rispetto ad altre disposizioni costituzionali, anche rispetto al quadro delle competenze legislative.

Pur comprendendo che la volontà politica sembra essere quella di approvare il provvedimento così come attualmente formulato, al fine di accelerarne l'iter di approvazione, ritiene dunque opportuno un supplemento di indagine al fine di migliorarne il contenuto, anche nella prospettiva di rendere effettivamente prioritaria la salvaguardia della tutela dell'ambiente, valore troppo spesso sacrificato nel bilanciamento con altri interessi.

Marco DI MAIO (IV), nel preannunciare il ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, condividendo in sostanza le finalità del provvedimento, esprime tuttavia talune perplessità sull'accelerazione impressa all'iter e sulla indisponibilità della relatrice a valutare eventuali di modifiche al testo, anche considerata la natura dell'intervento in oggetto, volto ad integrare i principi fondamentali

della Costituzione, considerati dai costituzionalisti più puristi come intangibili.

Osserva in particolare che si sarebbe potuto migliorare il testo inserendo, come proposto dagli emendamenti Del Barba 1.2, 1.1 e 2.1, il principio dello « sviluppo sostenibile », concetto ormai affermatosi a livello globale, che, in virtù del suo carattere trasversale e consolidato, avrebbe potuto garantire una migliore tutela degli interessi coinvolti, ispirando in maniera più efficace i futuri interventi legislativi a favore delle giovani generazioni.

Prende atto, in conclusione, che il provvedimento rappresenta un passo avanti lungo la strada della salvaguardia di valori fondamentali, pur rimarcando che sarebbe stato possibile elaborare un intervento di maggiore efficacia, soprattutto in vista della tutela delle future generazioni.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) esprime un certo imbarazzo per l'accelerazione impressa all'iter, paventando il rischio che si realizzi un intervento di modifica costituzionale affrettato, senza ponderare con attenzione le diverse questioni ancora in gioco, ricordando come ciò sia già avvenuto nella corrente legislatura, durante la quale, per assecondare una certa furia politica, sono stati commessi errori gravi nell'ambito di importanti riforme.

Fa notare in particolare che sarebbe stato opportuno intervenire sull'articolo 2 della Costituzione, come proposto dal suo articolo premissivo 01.01, introducendo il concetto di sostenibilità inteso nella sua accezione più ampia, non limitata dunque alla mera salvaguardia dell'ambiente, ma comprensiva del principio di solidarietà nei confronti delle future generazioni. Invita dunque i gruppi ad una maggiore attenzione, riflettendo su una formulazione del testo più adeguata, in modo da cogliere l'opportunità fornita dal consenso politico sinora registrato sul provvedimento per realizzare un intervento davvero efficace.

Auspica, in conclusione, che la relatrice possa modificare il suo orientamento sulle proposte emendative da lui presentate.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come gli interventi precedenti confermino la gene-

rale condivisione da parte di tutte le forze politiche dei principi che ispirano la proposta di legge costituzionale in esame, ma si associa alle perplessità circa le modalità dell'intervento da essa recato. Da un lato reputa positivo il fatto che si tratti di un intervento puntuale, ma, dall'altro, osserva come sarebbe opportuna una riflessione più ampia.

Dopo aver ricordato come il proprio gruppo abbia presentato la proposta di legge C. 2150 Meloni, abbinata alle altre in esame, la quale è volta a modificare l'articolo 9 della Costituzione al fine di riconoscere esplicitamente la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Repubblica, manifesta piena disponibilità al confronto, qualora la maggioranza intraprenda una strada diversa rispetto a quella di limitarsi ad approvare il testo adottato dal Senato.

Rileva come tale confronto appaia ancor più necessario alla luce della generale condivisione degli obiettivi della proposta in esame, nonché dell'opportunità di evitare l'introduzione di norme costituzionali che, anziché limitarsi a enunciare principi generali, rechino interventi eccessivamente dettagliati.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come la proposta di legge trasmessa dal Senato sia stata lungamente meditata e, fermo restando che ciascuno può ritenere di formulare diversamente il testo, ritiene che il provvedimento non presenti reali profili problematici.

Considera, pertanto, razionale il parere contrario espresso dalla relatrice sulle proposte emendative presentate, nell'ottica di pervenire il più rapidamente possibile all'approvazione del testo da parte dei due rami del Parlamento, anche in considerazione del fatto che, al contrario di quanto accaduto in occasione dell'esame di altre proposte di legge costituzionale, non sussistono dissensi circa il merito del provvedimento.

Filippo MATURI (LEGA) sottolinea come il provvedimento in esame ponga un tema unanimemente condiviso, che riveste, a suo

giudizio, importanza prioritaria. Ritiene, pertanto, che si debba esaminarlo in tempi rapidi, al fine di non sprecare l'occasione da essa costituita.

Sottolinea come si tratti di onorare il debito contratto, con le generazioni future, dalle generazioni precedenti, che hanno perseguito un modello di sviluppo che ha reso il pianeta inospitale.

Ciò premesso, invita comunque ad accogliere la richiesta di un'ulteriore riflessione al fine di pervenire ad una condivisione più ampia del testo, che possa eventualmente tradursi in proposte emendative della Commissione, sottolineando come un'eccessiva fretteolosità sarebbe indice della volontà di approvare il provvedimento per fini meramente propagandistici.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene che il testo in esame sia rivoluzionario e sottolinea, a conferma della generale condivisione dei principi che lo ispirano, come le proposte emendative presentate siano volte esclusivamente a integrarne il contenuto.

Ritiene che il principio della tutela dell'interesse delle future generazioni sia comunque insito nel testo vigente dell'articolo 2 della Costituzione e che il principio dello sviluppo sostenibile sia da considerarsi ricompreso nell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della proposta in esame.

Dichiara pertanto di condividere il parere contrario della relatrice sulle proposte emendative presentate, ritenendo necessario pervenire rapidamente all'approvazione, anche da parte della Camera, del testo già adottato dal Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli premissivi Magi 01.01 e Cunial 01.03, gli emendamenti Cunial 1.5, Gebhard 1.13, Cecconi 1.6, Caretta 1.11, Prisco 1.9, Lapia 1.16 e 1.17, Prisco 1.8, gli identici Cecconi 1.7 e Plangger 1.14, gli emendamenti Schullian 1.15, Caretta 1.10 e 1.12, Lapia 1.18, Cunial 2.2 e l'articolo aggiuntivo Cunial 2.01.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emen-

date, si riserva di sollecitare alle Commissioni competenti in sede consultiva l'espressione dei pareri di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

considerato come il decreto-legge, di contenuto particolarmente ampio e articolato, sia riconducibile alla finalità unitaria di introdurre misure di sostegno economico in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile a una pluralità di materie, in primo luogo di competenza legislativa esclusiva statale, quali tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, norme generali dell'istruzione, previdenza, proficli internazionali e tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *n*), *o*), *q*) ed *s*) della Costituzione;

rilevato come il provvedimento sia riconducibile anche alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come il provvedimento riguardi altresì le materie trasporto pubblico

locale e agricoltura, attribuite alla competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

rilevato in particolare come la giurisprudenza costituzionale (si richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appaia orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

preso atto con favore che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, per l'adozione di diversi provvedimenti attuativi, in particolare agli articoli 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), 52 (riparto

risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno), 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022), 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi) e 76;

valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, rispetto ad alcune delle disposizioni testé richiamate, di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di »;

rilevata l'esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali con riferimento ad altre previsioni;

osservato, in particolare, che l'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia;

valutata, al riguardo, l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio;

ricordato in proposito che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto l'inserimento della « tutela della concorrenza » tra le esclusive competenze statali all'« intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese »;

preso atto che l'articolo 10 prevede l'adozione di DPCM, per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (al comma 4) e di ristoro (al

comma 7), in favore delle associazioni sportive;

valutata l'esigenza, con riferimento al comma 4 del predetto articolo 10, di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto DPCM, il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo;

valutata altresì l'opportunità, con riferimento al comma 7 del richiamato articolo 10, di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

rilevato come l'articolo 58, ai commi 4 e 5, preveda il riparto, con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali – al comma 4 – e alle scuole primarie e secondarie paritarie – al comma 5 – per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico;

valutata al riguardo l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione dei predetti decreti ministeriali, il parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione;

considerato che l'articolo 61, comma 1, prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza, in merito al quale potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica);

preso atto che l'articolo 68 prevede, al comma 7, un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, da adot-

tare « previa comunicazione » alla Conferenza Stato-regioni;

valutata, a tale riguardo, l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura);

osservato che l'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti;

ricordato che province e città metropolitane non annoverano più le giunte tra i loro organi, a seguito della legge n. 56 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità – alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite e dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale illustrato in premessa – di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali:

nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'a-

dozione del DPCM previsto dall'articolo 10, comma 7;

nelle forme del parere da esprimere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti governativi previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 58, commi 4 e 5;

nelle forme della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 7;

b) con riferimento alle norme che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire, agli articoli 7, comma 4, 29, comma 2, 52, comma 1, 58, comma 1, 64, comma 13, e 65, comma 7, l'espressione « d'intesa con la » con quella, corretta: « previa intesa in sede di »;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 21, comma 3, primo periodo, modificando il riferimento generale alle giunte degli enti locali, alla luce del fatto che province e città metropolitane, a seguito della legge n. 56 del 2014, non annoverano più le giunte tra i loro organi.

ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomò, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroli, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nei confronti delle generazioni future ».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le parole: « anche nell'interesse delle future generazioni »

01.02. Del Barba.*Premettere il seguente:*

Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile »

01.01. Magi, Costa, Angiola.*Premettere il seguente:*

Art. 01.

1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: « e ambientale, a garanzia e tutela della presente e delle future generazioni »

01.03. Cunial.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile ».

1.2. Del Barba, Marco Di Maio.*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Garantisce a tutti l'ambiente salubre, la stabilità climatica, il godimento della natura incontaminata, la non regressione dei livelli di preservazione e la riduzione dell'impronta ecologica umana ».

1.5. Cunial.

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: e gli ecosistemi con le seguenti: , gli ecosistemi e gli animali;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

1.13. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: e gli ecosistemi, inserire le seguenti: promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

1.1. Del Barba, Marco Di Maio.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , anche nell'interesse delle future generazioni.

1.6. Cecconi.

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: generazioni aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni della legge dello Stato.*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.11. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: , nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

1.9. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: promuovendo le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

1.16. Lapia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni inserire le seguenti: promuovendo le azioni per uno sviluppo sostenibile.

1.17. Lapia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.8. Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: dello Stato.

* **1.7.** Cecconi.

* **1.14.** Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

1.15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'affezione.

1.10. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto e in compatibilità con le disposizioni di legge vigenti.

1.12. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come esseri senzienti.

1.18. Lapia.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e ambientali con le seguenti: , ambientali e di sviluppo sostenibile.

2.1. Del Barba, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve contribuire

alla riduzione del deficit ecologico nazionale.

2.2. Cunial.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alla riduzione del *deficit* ecologico nazionale »

2.01. Cunial.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (Seguito esame e conclusione)	49
ALLEGATO 1 (Ulteriori proposte emendative della relatrice)	57
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	55
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	64

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	56
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense	56
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Bisa, ha ritirato l'emendamento 3.16 e che ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.0101, 4.100, 5.100, 6.100 e 10.100 (*vedi allegato 1*), in relazione non sono stati presentati subemendamenti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa pre-

sente di aver ricevuto soltanto alle ore 12.43 la comunicazione da parte della Commissione che la relattrice aveva presentato ulteriori proposte emendative il cui termine per la presentazione di eventuali subemendamenti veniva fissato per le ore 13. Sottolinea come, a suo avviso, tale condotta sia sintomatica dello scarso valore che le presidenze, sia delle Commissioni sia della Camera, attribuiscono all'importanza dei lavori parlamentari. Evidenzia infatti che tale modalità di programmazione dei lavori induce il Parlamento a lavorare male ed in fretta, senza consentire al legislatore di soffermarsi a ragionare sui provvedimenti al suo esame. Sottolineando come non sia possibile predisporre delle proposte subemendative in pochi minuti, chiede quindi alla presidenza di prevedere almeno un'ora per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative della relattrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel comprendere le ragioni del collega Colletti, manifesta anche il proprio personale imbarazzo per aver dovuto fissare un termine così stretto. Evidenzia, tuttavia, la necessità che la Commissione proceda con la massima sollecitudine, al fine di rispettare la scadenza fissata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per l'inizio della discussione in Assemblea. Nell'auspicare che l'attività subemendativa che il collega Colletti non è riuscito a svolgere in Commissione possa essere meglio esercitata nel corso dei lavori in Assemblea, sottolinea tuttavia di aver verificato la disponibilità della maggioranza dei gruppi alla fissazione di un termine così breve.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) nel rilevare come il ruolo svolto dalla presidenza debba essere a garanzia di tutte le forze politiche e non solo di quelle di maggioranza, evidenzia come sia necessario, ai fini della elaborazione di un buon prodotto normativo, che il Parlamento disponga sempre di un tempo adeguato. Reitererà quindi la richiesta di prevedere almeno trenta minuti per la presentazione di proposte subemendative alle proposte della relattrice.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, fa presente il suo impegno a svolgere sempre il proprio ruolo nella maniera più imparziale possibile. Nel rammentare inoltre che il provvedimento in discussione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione, sottolinea come la Commissione stia lavorando in tempi molto ristretti per garantire al gruppo di Fratelli d'Italia il diritto a veder esaminato dall'Assemblea il provvedimento. Per tale ragione, pur con rammarico, non può accedere alla richiesta rivoltagli. Invita quindi la relattrice a formulare il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Ingrid BISA (LEGA), *relattrice*, nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 1.5, Lupi 1.1, sugli identici emendamenti Lupi 1.2 e Zanettin 1.4, e sull'emendamento Di Sarno 1.3, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula l'invito al ritiro degli emendamenti Zanettin 2.1, 2.2 e 2.8 e Cristina 2.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 2.3, mentre formula un invito al ritiro dell'emendamento Cristina 2.6. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.100 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 2.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Zanettin 2.7, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.100, mentre invita al ritiro degli emendamenti Bazoli 3.15, Cristina 3.10, degli identici emendamenti Lupi 3.1 e Zanettin 3.9, nonché degli emendamenti Cristina 3.11 e 3.12, Ferri 3.2 e 3.3, Cristina 3.13, 3.14, Ferri 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 e Zanettin 3.8. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.0101. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.100. Formula

un invito al ritiro dell'emendamento Zanettin 4.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 4.2 nonché sugli emendamenti Bazoli 4.5 e Zanettin 4.1, purché entrambi riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro degli emendamenti Cristina 4.3, Zanettin 4.6 nonché degli articoli aggiuntivi Zanettin 4.03 e Bazoli 4.02. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cristina 4.01. Nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 5, formula un invito al ritiro dell'emendamento Cristina 5.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.100. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 6, invita al ritiro degli emendamenti Cristina 6.2 e Ferri 6.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 6.100. Nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 7, invita al ritiro dell'emendamento Gribaudo 7.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 7.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 7.2. Invita, quindi, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cristina 7.01. Relativamente all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 8.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 8.1. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Cristina 9.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e formula un invito al ritiro dell'emendamento Bazoli 9.2. Relativamente, infine, agli emendamenti riferiti all'articolo 10, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.100, mentre formula un invito al ritiro dell'emendamento Zanettin 10.1.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO, esprime parere favorevole sulle proposte emendative della relatrice 2.100, 3.100, 3.0101, 4.100, 5.100, 6.100, 7.1 e 10.100. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme a quello della relatrice.

Lucia ANNIBALI (IV) chiede alla relatrice se la ragione dell'invito al ritiro delle proposte emendative Ferri 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 sia dovuta ad una contrarietà al contenuto delle stesse o perché invece le disposizioni in esse contenute siano confluite nell'emendamento 3.100 della relatrice.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, precisa che relativamente alle proposte emendative del collega Ferri testé richiamate dalla deputata Annibali l'invito al ritiro presuppone un parere contrario qualora le stesse siano volte a sopprimere parti del testo del provvedimento, viceversa, le proposte sostitutive risulterebbero assorbite dall'emendamento 3.100 della relatrice.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.5.

Mario PERANTONI (M5S) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 1.1 e 1.2: avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Prende atto, inoltre, che i presentatori degli emendamenti Zanettin 1.4 e Di Sarno 1.3 hanno accettato la riformulazione di tali proposte avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 1.5 (*nuova formulazione*), Zanettin 1.4 (*nuova formulazione*) e Di Sarno 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Roberto CASSINELLI (FI) sottoscrive e ritira gli emendamenti Zanettin 2.1 e 2.2.

Mirella CRISTINA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.7 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 2.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento Zanettin 2.8, del quale è cofirmataria, e l'emendamento a sua firma 2.5.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 2.3 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento a sua firma 2.6.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.4, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 2.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento della relatrice 3.100 che sostituisce l'articolo 3 del provvedimento, osserva che al comma 6 di tale disposizione si prevede che il tribunale procede alla rideterminazione secondo parametri ministeriali relative all'attività svolta dal professionista. A suo avviso tale disposizione dovrebbe essere coordinata con quella prevista dall'articolo aggiuntivo 3.0101 della relatrice che introduce l'articolo 3-bis del provvedimento. Sottolinea inoltre che l'emendamento in esame che prevede altresì che il giudice possa avvalersi della consulenza tecnica ove indispensabile ai fini del giudizio sia ridondante in quanto ai sensi del codice di procedura civile il giudice può sempre avvalersi di tale possibilità. A suo avviso questa previsione andrebbe soppressa anche da un punto di vista di tecnica legislativa. Evidenzia altresì che il parere di congruità cui fa riferimento il medesimo comma 6 è oneroso e ritiene che pertanto prevederlo rappresenti una follia legislativa. Sottolinea come il provvedimento in esame dovrebbe costituire una normativa di favore ed invece con la sua approvazione aumenterà il contenzioso non nel merito delle vicende bensì nella procedura. Per tale ragione chiede alla presidenza di accantonare l'esame della proposta emendativa in discussione al fine di riformularlo. Osserva che anche il successivo articolo aggiuntivo 3.0101 della relatrice andrebbe rivalutato in quanto dal

punto di vista della tecnica legislativa non è conforme al disposto del codice di procedura civile.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, non ritiene di dover accogliere la richiesta del collega Colletti di accantonare l'esame dell'emendamento della relatrice 3.100.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede al rappresentante del Governo una valutazione nel merito del contenuto dell'emendamento 3.100 della relatrice.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nel dichiarare di prendere volentieri la parola essendo stato direttamente sollecitato, rammenta in primo luogo che il nostro ordinamento, sia a norma del codice civile che a norma del codice di procedura civile, non prevede la distinzione richiamata dal collega Colletti tra contenzioso relativo al merito e contenzioso procedurale. Nel respingere pertanto il tentativo di operare una simile differenziazione, fa presente che l'emendamento della relatrice intende colmare lo squilibrio tra contraente forte e contraente debole. Evidenzia in particolare che l'ortodossia del meccanismo risiede nel fatto che il parere di congruità è ritenuto un elemento di prova e non un semplice allegato documentale e che tale scelta trova il suo contraltare nella possibilità per il giudice di avvalersi di una consulenza tecnica «ove indispensabile ai fini del giudizio». Precisa inoltre che, in una prospettiva di fluidificazione delle procedure, il provvedimento, fa opportunamente ricorso al rito sommario, al fine di consentire l'utilizzo di strumenti di tutela più rapidi ma non certamente meno incisivi. Conclude pertanto che le considerazioni fin qui espresse sono alla base del parere favorevole espresso dal Governo.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel ringraziare il sottosegretario Sisto per la risposta fornita, sottolinea come tuttavia il parere di congruità del compenso costituisca una condizione di prova soggettiva del cliente sulla quale deve esprimersi il con-

siglio dell'ordine che non è un soggetto terzo.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 3.100 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 3.100, le successive proposte emendative Bazoli 3.15, Cristina 3.10, gli identici emendamenti Lupi 3.1 e Zanettin 3.9, nonché gli emendamenti Cristina 3.11 e 3.12, Ferri 3.2 e 3.3, Cristina 3.13 e 3.14, Ferri 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, e Zanettin 3.8 non saranno posti in votazione, in quanto precluse o assorbite dall'emendamento testé approvato.

Avverte inoltre che la relatrice ha appena depositato l'emendamento 4.101 (*vedi allegato 1*). Sospende quindi brevemente la seduta per consentire ai deputati di prenderne visione.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.05.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.0101 della relatrice, sottolinea come lo stesso non faccia altro che prevedere una ripetizione di quanto già previsto dal comma 6 dell'articolo 3 come sostituito dall'emendamento 3.100 della relatrice appena approvato dalla Commissione. A suo avviso con tale proposta emendativa si introduce una ripetizione nel provvedimento, non necessaria, che potrebbe produrre un maggior numero di contenziosi in appello in merito al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Sottolinea come il compito del Parlamento dovrebbe essere quello di introdurre meccanismi volti a ridurre il numero dei contenziosi relativi alle procedure permettendo così ai giudici di lavorare maggiormente sul merito.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative 3.0101 e 4.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) sottoscrive e ritira l'emendamento Zanettin 4.4.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.101.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.101 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.101 della relatrice e Cristina 4.2 (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.5.

Mirella CRISTINA (FI) sottoscrive e accetta riformulazione dell'emendamento Zanettin 4.1 .

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 4.5 *nuova formulazione* e Zanettin 4.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento 4.3 a sua prima firma, nonché le proposte emendative Zanettin 4.6 e 4.03, delle quali è cofirmataria.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cristina 4.01 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.1.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento 5.100 della relatrice, evidenzia che è all'esame del Senato un disegno di legge volto a semplificare i riti. Rileva invece che con la proposta emendativa in esame si introduce un nuovo rito. Manifesta pertanto contrarietà in merito all'emendamento in discussione.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.2.

Lucia ANNIBALI (IV) ritira l'emendamento Ferri 6.1, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Gribaudo 7.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.1 della relatrice e Gribaudo 7.2 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 7.01.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive e accetta la riformulazione dell'emendamento Gribaudo 8.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Gribaudo 8.2 (*nuova formulazione*) e Cristina 8.1 (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.1 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cristina 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.2.

La Commissione approva l'emendamento 10.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mirella CRISTINA (FI) ritira l'emendamento Zanettin 10.1 del quale è cofirmataria.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e sospende la seduta in attesa che pervengano tutti i pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sulla proposta di testo base trasmessa: parere favorevole con osservazioni Commissione Affari costituzionali; parere favorevole con osservazioni della Commissione Finanze; parere favorevole con osservazioni della Commissione Lavoro; parere favorevole con condizioni e un'osservazione della Commissione Politiche dell'Unione europea. Avverte altresì che la V Commissione ha comunicato che si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Maria Carolina VARCHI (FDI) esprime la soddisfazione del gruppo Fratelli d'Italia per la proficua collaborazione instauratasi tra i gruppi nell'esame della proposta di legge della collega Meloni, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea. Fa presente come il testo risultante dall'esame delle proposte emendative sia il frutto di un ampio confronto politico tra i diversi gruppi che hanno inteso collaborare su un provvedimento che rappresenta un importante passo avanti per i moltissimi professionisti del Paese.

Gianfranco DI SARNO (M5S) esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto, rivolgendo un ringraziamento particolare alla relatrice che si è dimostrata molto sensibile nei confronti di alcune proposte del suo gruppo. Sottolinea in particolare il fatto che l'ambito di applicazione del provvedimento sia stato esteso, analogamente a quanto previsto dalla proposta di legge a sua prima firma, anche ai professionisti non organizzati in collegi ed ordini. Da ultimo ritiene che il testo licenziato dalla Commissione sia di grande buon senso.

Mirella CRISTINA (FI) esprime anche a nome di Forza Italia la soddisfazione per le modalità di conduzione dei lavori sul provvedimento in esame e per lo spirito di collaborazione e di intesa tra i diversi gruppi.

Nel ringraziare tutti i colleghi, preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire alla relatrice il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico, rilevando il buon lavoro svolto, con grande spirito di collaborazione, sul testo base che necessitava di essere rivisto. Fa presente pertanto come il testo che la Commissione si appresta a licenziare appaia accettabile, intervenendo a completare la riforma dell'equo compenso introdotta con la cosiddetta legge Orlando. Nel ritenere che sia stato fatto un passo in avanti, fa presente che il Partito democratico è tanto più favorevole all'intervento normativo in questione, essendo stato il gruppo che nella scorsa legislatura ha promosso l'introduzione nel nostro ordinamento del principio dell'equo compenso a tutela dei professionisti.

Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Tiene in particolare a ringraziare la collega Bisa ed il rappresentante del Governo che hanno contribuito a definire un testo positivo ed importante con la collaborazione di tutte le forze politiche.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole della Lega, sottolinea la proficua collaborazione tra i diversi gruppi, che ha consentito di raggiungere una sintesi dei contenuti delle proposte di legge in materia di equo compenso. In particolare ringrazia i colleghi di Fratelli d'Italia per la collaborazione manifestata al fine di raggiungere un testo il più condiviso possibile, e la relatrice che ha dimostrato capacità di ascolto nei confronti delle istanze espresse dai diversi colleghi. Dichiarò in conclusione di essere particolarmente soddisfatto per il fatto che il testo sia condiviso quasi all'unanimità.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di procedere alla votazione sul mandato

alla relatrice, evidenzia l'impegno che è stato profuso da tutti i gruppi, augurandosi che analogo spirito di collaborazione si manifesti anche su altri provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Bisa, a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 3179 come risultante dall'approvazione delle proposte emendative presentate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*). Fa presente in particolare che le due osservazioni contenute nella proposta di parere sono anche il frutto di una valutazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale che di recente è intervenuta sul punto.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO fa presente che le osservazioni proposte dal collega Pittalis sono di grande attualità, preannunciando che sulla materia è allo studio un intervento normativo d'urgenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di esame di atti del Governo non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016,

n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

Atto n. 261.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 1° luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Di Sarno, ha illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 luglio 2021.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.
Esame C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: che nel triennio precedente fino a: sessanta lavoratori con le seguenti: che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori

2.100. La relatrice.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che,

comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente cor-

risposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

3.100. La relatrice.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno ».

3.0101. La relatrice.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4.100. La Relatrice.

Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2946 del codice civile

4.101. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

5.100. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6.100. La Relatrice.

ART. 10.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

10.100. La relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

* **1.4.** *(nuova formulazione)* Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.

* **1.5.** *(nuova formulazione)* Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

* **1.3.** *(nuova formulazione)* Di Sarno, Ascari, Cataldi, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: rapporti professionali *inserire le seguenti:* aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile

2.7. *(nuova formulazione)* Zanettin, Cristina.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese *con le seguenti:* , delle società

veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* , delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,.

2.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole da: che nel triennio precedente *fino a:* sessanta lavoratori *con le seguenti:* che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori

2.100. La Relatrice.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: unilateralmente predisposte o.

2.4. *(Nuova formulazione)* Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore

d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di

liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale compe-

tente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

3.100. La Relatrice.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno ».

3.0101. La Relatrice.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

4.100. La Relatrice.

Al comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2946 del codice civile.

4.101. La Relatrice.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni rese a seguito di un unico incarico *aggiungere le seguenti:* , convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento,

4.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

3-ter. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

* **4.1.** *(Nuova formulazione)* Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

* **4.5.** *(Nuova formulazione)* Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli stan-

dard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

4.01. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

5.100. La Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6.100. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , ai sensi dell'articolo 140-bis fino a: legge 12 aprile 2019, n. 31,

7.1. La Relatrice.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:, individuate dai rispettivi ordini

7.2. Gribaudo.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

8.2. *(Nuova formulazione)* Gribaudo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

8.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

9.1. *(nuova formulazione)* Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 10.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

10.100. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto « decreto sostegni-*bis* »;

valutate favorevolmente le disposizioni di stretta competenza della Commissione Giustizia, in particolare: il comma 11 dell'articolo 74, che, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021 per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione; l'articolo 75, che reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

considerato che:

l'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo – originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, e già più volte prorogata – fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, e al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021;

tale proroga della sospensione ha effetto sia per i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, sia per i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

con riferimento ai provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze, andrebbe valutata l'opportunità di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, in modo da distinguere tra sfratti per morosità maturata *ante* periodo COVID da quelli per morosità maturata successivamente;

in tale prospettiva andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che modifichi l'articolo 40-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevedendo la proroga della sospensione dell'esecuzione per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, come attualmente previsto dalla norma, ma non per i provvedimenti di rilascio la cui morosità si sia verificata prima del 28 febbraio 2020;

con riferimento ai provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'interruzione della sospensione dell'esecuzione disposta dal richiamato articolo 40-*quater*, al fine di consentire agli aggiudicatari di tali immobili di entrare in possesso dell'immobile per il quale è stato versato il prezzo di acquisto oltre gli oneri fiscali,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che modifichi l'articolo 40-*quater* del de-

creto-legge n. 41 del 2021, prevedendo la proroga della sospensione dell'esecuzione per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, come attualmente previsto dalla norma, ma non per i provvedimenti di rilascio la cui morosità si sia verificata prima del 28 febbraio 2020;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che, modificando l'articolo 40-*quater* del decreto-legge n. 41 del 2021, preveda l'interruzione della sospensione, ivi prevista, dell'esecuzione dei provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	70
ERRATA CORRIGE	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole To-falo, si era riservato di presentare una proposta di parere.

Angelo TOFALO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ ringrazia il relatore per la proposta di parere che condivide.

Alberto PAGANI (PD) manifesta la necessità di un chiarimento sulla formulazione letterale della condizione riferita allo *status* giuridico del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) fa presente che l'articolo 57 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti dediti allo svolgimento dell'attività investigativa.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide le perplessità del collega Pagani e ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che i dubbi emersi possano essere fugati in

tempi rapidi e chiede, pertanto, di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 13.50 riprende alle 16.30.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana.

Angelo TOFALO (M5S), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ conferma il parere favorevole del dicastero anche per la nuova proposta di parere.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia un voto di astensione, rimarcando come la maggioranza si sia presentata divisa su un tema molto delicato.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Alberto PAGANI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità ad ascoltare tutte le richieste avanzate dai gruppi e sottolinea l'utilità del lavoro svolto, che potrà consen-

tire alle Commissioni di merito ed al Governo di risolvere alcuni nodi del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) considera proficuo e doveroso il lavoro di approfondimento svolto dal relatore e dalla Commissione. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la nuova proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 16.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 614 del 30 giugno 2021, a pagina 52, prima colonna:

trentanovesima riga, sostituire la parola: « Direttore », con la seguente: « Ispettore »;

quarantesima riga, sostituire la parola: « DIFESAN », con la seguente: « IGESAN ».

ALLEGATO 1

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (A.C. 3161 – Governo);

premessi che:

il provvedimento origina dall'esigenza di rispondere all'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche e alla necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela;

la direttiva UE 2016/1148 del 6 luglio 2016, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, ha dettato la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e ha individuato i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi da questa previsti;

con il decreto-legge n. 105 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, è stata prevista l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

considerato che:

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

rilevato che:

il decreto in esame provvede a istituire un'Agenzia nazionale di cybersicurezza a cui attribuire direttamente la responsabilità delle attività di sicurezza informatica, concentrando in essa le funzioni specialistiche in materia, ad esclusione di quelle attinenti alla cyber-intelligence (di competenza degli organismi di informazione per la sicurezza), alla cyber-defense (intesa come difesa e sicurezza militare dello Stato, di competenza del Ministero della difesa) e alla prevenzione e repressione dei reati (di competenza delle Forze di polizia);

all'istituzione della nuova Agenzia si accompagna il più ampio ruolo di coordinamento e stretta sinergia con tutte le altre amministrazioni coinvolte *ratione materiae*, in modo da assicurare un'interfaccia unica a livello nazionale, europeo e internazionale;

nel complesso, l'impianto normativo disegnato dal nuovo decreto provvede a definire le competenze in materia di cybersicurezza del Vertice politico, a razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza attualmente attribuite ad una pluralità di soggetti istituzionali, a supportare lo sviluppo di capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nel campo della cybersicurezza in un'ottica di autonomia strategica nazionale ed europea nel settore, a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a mettere in stretto raccordo l'architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema di informa-

zione per la sicurezza della Repubblica previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, a promuovere una gestione coordinata delle attività di prevenzione, preparazione e risposta a situazioni di crisi, anche mediante la costituzione, nell'ambito dell'istituenda Agenzia, del Nucleo per la cybersicurezza;

preso atto del dibattito e valutate favorevolmente le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa;

considerato, tuttavia, che il provvedimento incide indirettamente sul sistema di organi e funzioni delineato dalla legge n. 224 del 2007, che ha disciplinato il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, e che occorrerà, quindi, intervenire normativamente per coordinare i due interventi con riferimento in particolare con le modalità con le quali assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per la Cybersicurezza e le Agenzie di informazione e sicurezza già esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

venga definito il concetto di «sicurezza nazionale» in relazione a quello di

«interesse nazionale», ferma restando l'osservanza degli accordi internazionali, con particolare riguardo a quelli relativi al Trattato NATO, nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative parlamentari;

venga disciplinato nel dettaglio lo status giuridico del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in analogia con quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 57 del codice di procedura penale;

venga introdotta una disposizione finalizzata a consentire l'utilizzo delle strutture della Difesa nel campo della formazione in materia di cybersicurezza nazionale;

venga inserita una disposizione di coordinamento normativo con la legge n. 124 del 2007, anche al fine di definire le modalità di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza e le Agenzie di informazioni e sicurezza già esistenti e rivedere organicamente l'intero complesso normativo della legge n. 124 alla luce delle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (A.C. 3161 – Governo);

premessi che:

il provvedimento origina dall'esigenza di rispondere all'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche e alla necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela;

la direttiva UE 2016/1148 del 6 luglio 2016, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, ha dettato la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e ha individuato i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi da questa previsti;

con il decreto-legge n. 105 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, è stata prevista l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

considerato che:

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

rilevato che:

il decreto in esame provvede a istituire un'Agenzia nazionale di cybersicurezza a cui attribuire direttamente la responsabilità delle attività di sicurezza informatica, concentrando in essa le funzioni specialistiche in materia, ad esclusione di quelle attinenti alla *cyber-intelligence* (di competenza degli organismi di informazione per la sicurezza), alla *cyber-defense* (intesa come difesa e sicurezza militare dello Stato, di competenza del Ministero della difesa) e alla prevenzione e repressione dei reati (di competenza delle Forze di polizia);

all'istituzione della nuova Agenzia si accompagna il più ampio ruolo di coordinamento e stretta sinergia con tutte le altre amministrazioni coinvolte *ratione materiae*, in modo da assicurare un'interfaccia unica a livello nazionale, europeo e internazionale;

nel complesso, l'impianto normativo disegnato dal nuovo decreto provvede a definire le competenze in materia di cybersicurezza del Vertice politico, a razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza attualmente attribuite ad una pluralità di soggetti istituzionali, a supportare lo sviluppo di capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nel campo della cybersicurezza in un'ottica di autonomia strategica nazionale ed europea nel settore, a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a mettere in stretto raccordo l'architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema di informa-

zione per la sicurezza della Repubblica previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, a promuovere una gestione coordinata delle attività di prevenzione, preparazione e risposta a situazioni di crisi, anche mediante la costituzione, nell'ambito dell'istituenda Agenzia, del Nucleo per la cybersicurezza;

preso atto del dibattito e valutate favorevolmente le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa,

considerato, tuttavia, che il provvedimento incide indirettamente sul sistema di organi e funzioni delineato dalla legge n. 224 del 2007, che ha disciplinato il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, e che occorrerà, quindi, intervenire normativamente per coordinare i due interventi con riferimento in particolare alle modalità con le quali assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza e le Agenzie di informazione e sicurezza già esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

venga definito il concetto di «sicurezza nazionale» in relazione a quello di

«interesse nazionale», ferma restando l'osservanza degli accordi internazionali, con particolare riguardo a quelli relativi al Trattato NATO, nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative parlamentari;

venga disciplinato nel dettaglio lo *status* giuridico del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, distinguendolo specificamente da quello appartenente alle Agenzie del Sistema di informazioni per la sicurezza nazionale;

venga introdotta una disposizione finalizzata a consentire l'utilizzo delle strutture della Difesa nel campo della formazione in materia di cybersicurezza nazionale;

venga inserita una disposizione di coordinamento normativo con la legge n. 124 del 2007, anche al fine di definire le modalità di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza e le Agenzie di informazioni e sicurezza già esistenti e rivedere organicamente l'intero complesso normativo della legge n. 124 alla luce delle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	72
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	85

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	89
AVVERTENZA	84
ERRATA CORRIGE	84

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 16.05.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il*

rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2021.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 544 e abb.-A, recante Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, con riferimento alla possibilità di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio nei percorsi ITS (due o tre anni in relazione al livello di qualifica da raggiungere), non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poiché trattasi di riscatto a titolo volontario e oneroso ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 e i cui oneri gravano esclusivamente sul richiedente sulla base delle quantificazioni dell'istituto previdenziale;

la previsione, al medesimo comma 9, della detraibilità delle spese di istruzione sostenute per la frequenza ai percorsi ITS non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché anche allo stato attuale è ammessa la detrazione delle spese sostenute per i percorsi ITS;

allo stesso comma 9 la previsione secondo cui alle erogazioni in favore degli I.T.S. si applicano le agevolazioni relative alle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *o-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986 già include gli ITS tra i soggetti beneficiari;

all'articolo 5, in materia di standard minimi dei percorsi formativi, appare necessario sopprimere la lettera *b*) del comma 5 e il comma 6, che prevedono la possibilità di assegnazione alle Fondazioni ITS di personale pubblico in regime di comando, poiché tali disposizioni sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in termini di oneri di sostituzione per il personale in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, in quanto i docenti destinati a svolgere attività lavorativa presso gli ITS dovrebbero essere sostituiti presso gli istituti scolastici di titolarità con personale supplente;

dalla costituzione o dal funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 6, in materia di verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti, non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

al predetto articolo 6 appare necessario tuttavia prevedere, a maggiore garanzia dell'invarianza degli oneri, che il decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma 1 debba definire anche i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni di esame, precisando, con un comma aggiuntivo, che alla costituzione e al funzionamento delle stesse commissioni si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 e alla relativa tabella;

all'articolo 7, in materia di Accreditamento degli ITS Academy, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 8, in materia di raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 9, comma 2, appare necessario prevedere che l'individuazione delle

linee di azione nazionali da parte del Coordinamento nazionale debba avvenire nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 12;

all'articolo 10, in materia di standard minimi dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 11, in materia di Coordinamento nazionale, appare necessario introdurre una disposizione volta a precisare che ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), oggetto di riduzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 – che istituisce un apposito Fondo finalizzato alla realizzazione degli ITS Academy – reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla stessa disposizione, pertanto, si tratta di una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità;

per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili, così come per gli anni successivi dal 2022 al 2050;

si conferma pertanto che le predette risorse appaiono congrue rispetto alle varie attività finanziabili, in via prioritaria e non, con il già menzionato Fondo, a ciò aggiungendosi che l'onere è limitato all'entità dello

stanziamento e la quasi totalità delle spese ha carattere di rimodulabilità;

il comma 7 del medesimo articolo 12, che prevede un cofinanziamento regionale per il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato, non comporta effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto tale disposizione prevede una mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non introduce quindi un obbligo per le regioni, che potranno provvedervi nel quadro delle proprie disponibilità finanziarie – considerando anche i fondi europei ricevuti – e dei vincoli di bilancio;

all'articolo 13, comma 3, in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale, appare necessario precisare che le relative spese, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, sono pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2001;

all'articolo 14, in materia di monitoraggio e valutazione di sistema, appare necessario prevedere che all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: per almeno il 60 per cento,;

al comma 5 sopprimere la lettera b);

sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della medesima lettera.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: commissioni di esame aggiungere le seguenti: , i compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis.

Conseguentemente al medesimo articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 8 aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 9, comma 2, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 12.

All'articolo 10 aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 11 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Ai componenti del Coordinamento nazionale non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: con le risorse stanziati dal con le seguenti: , pari a 400 mila euro annui a decorrere dal 2001, si provvede a valere sulle risorse del.

All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luigi GALLO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti Vietina 3.105 e 10.105. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

La Commissione 5.206 e 5.207, che modificano il comma 5, lettera b), che prevede che per almeno il 20 per cento docenti, ricercatori ed esperti siano selezionati tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università e gli enti della ricerca pubblici, eliminando il riferimento alla percentuale, ed il successivo comma 6, che prevede che

detti soggetti possono essere assegnati alle fondazioni ITS in regime di comando, risultando, quindi, in contrasto con il parere della Commissione bilancio sul provvedimento testé approvato.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

La Commissione 4.206, che è volta a prevedere, tra gli organi essenziali della fondazione ITS, anche la figura del direttore generale, non contemplata dalla vigente disciplina. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

La Commissione 5.202, che è volta a prevedere che i diplomi conseguiti a conclusione dei percorsi formativi siano rilasciati dal Ministero dell'istruzione, anziché dal presidente della fondazione ITS Academy, come attualmente previsto nel testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per l'amministrazione interessata di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

La Commissione 5.204 e Vacca 5.103, che sono volte a prevedere che nell'ambito dei percorsi formativi per i lavoratori occupati sia assicurato lo svolgimento di lezioni di didattica teorica anche a distanza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per gli enti interessati di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

La Commissione 7.201, che è volta a costituire un tavolo istituzionale paritetico tra Governo e regioni incaricato dell'elaborazione di proposte ai fini della definizione dei decreti attuativi previsti dal presente provvedimento. Al riguardo, ritiene neces-

sario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le stesse non prevedono espressamente che ai componenti del tavolo non siano corrisposti compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

La Commissione 10.200, che è volta a prevedere che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) siano progettati e realizzati esclusivamente dai soggetti associati di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vietina 10.105, che è volta a prevedere che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) siano progettati e realizzati, oltre che dai soggetti già indicati nel testo, anche dalle strutture formative accreditate dalle regioni per la formazione superiore e di livello equivalente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i soggetti interessati di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Identici Vacca 10.103 e Di Giorgi 10.104, che prevedono che alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrano, oltre ai soggetti già indicati dall'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, anche le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

La Commissione 11.200 e Fornaro 11.100, che sono volte a prevedere che del Coordinamento nazionale di cui all'articolo 11 facciano altresì parte rappresentanti delle parti sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

La Commissione 12.204, che prevede l'obbligatorietà del cofinanziamento da parte delle regioni degli ITS Academy inseriti nella rispettiva programmazione territoriale dell'offerta formativa, eliminando il riferimento al fatto che gli stessi siano stati accreditati ai sensi dell'articolo 7. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

La Commissione 13.202, che è volta ad assicurare alle regioni l'accesso alle banche dati di cui all'articolo 13, comma 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

La Commissione 15.201, che prevede che in via transitoria, nel primo biennio di applicazione della presente legge, si intendono accreditate tutte le Fondazioni ITS già costituite, alla data di entrata in vigore della stessa, che abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, nonché le Fondazioni ITS per le quali, alla medesima data, sia stato avviato il procedimento di costituzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA rispetto alla nota trasmessa dagli uffici della Camera, rileva che anche l'emendamento 5.203 della Commissione, concernente i raccordi tra I.T.S. Academy e sistema dell'università e della ricerca, presenta profili problematici giacché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio. Esprime pertanto parere contrario su tale emendamento.

Per quanto riguarda le proposte emendative 5.206 e 5.207 della Commissione, che il relatore ha segnalato come prive di quantificazione e copertura, concorda con tali valutazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti sui quali il relatore ritiene necessario acquisire il parere del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.206 della Commissione, 5.204 della Commissione, Vacca 5.103, Vacca 10.103, Di Giorgi 10.104 e 12.204 della Commissione.

Sugli emendamenti 7.201 e 5.202 della Commissione, esprime parere favorevole a condizione che siano inserite nei due emendamenti apposite clausole di invarianza finanziaria.

Inoltre, rileva altresì profili problematici anche sull'emendamento 14.201 della Commissione, afferente ai compiti del tavolo di monitoraggio, e su di esso esprime parere favorevole a condizione che venga recepita la clausola di neutralità finanziaria riferita all'emendamento 7.201 che istituisce il suddetto tavolo di monitoraggio.

Sulle restanti proposte emendative esprime nulla osta.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 3.105 e 10.105, riferite alla proposta di legge C. 544 e abb.-A, recante Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e forma-

zione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.202 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento 5.202 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sull'emendamento 7.201 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al medesimo emendamento 7.201 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Tavolo istituzionale paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato;

sull'emendamento 14.201 della Commissione, nel presupposto che sia approvata la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, posta sull'emendamento 7.201;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.206, 5.103, 5.203, 5.204, 5.206, 5.207, 10.103, 10.104 e 12.204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge reca modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 2, recante Modifiche all'articolo 25 del Codice delle pari opportunità in materia di discriminazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame ampliano le fattispecie di discriminazione, anche indiretta, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006, norma di carattere ordinamentale alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari e che risulta assistita da una clausola di invarianza (articolo 58 del medesimo decreto legislativo). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che nell'ambito delle amministrazioni pubbliche eventuali modifiche nell'assetto organizzativo, qualora risultino necessarie per effetto della norma in esame, possano effettivamente

essere attuate a invarianza di risorse come statuito dalla relativa clausola.

In merito all'articolo 3, recante Modifiche all'articolo 46 del Codice delle pari opportunità relativo alla situazione del personale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame estendono per le aziende l'obbligo di redigere ogni due anni il rapporto sulla situazione del personale; in proposito non ha osservazioni da formulare, considerato anche che alla disposizione originaria, ora ampliata, non sono stati ascritti effetti diretti sulla finanza pubblica. Ritiene peraltro necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che i soggetti pubblici interessati (Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) siano in grado di svolgere gli adempimenti aggiuntivi richiesti dalle norme, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante Certificazione della parità di genere, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla certificazione della parità di genere, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che il Ministero del lavoro sia in grado di svolgere gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, relativamente all'acquisizione e al monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza riferita all'intero codice delle pari opportunità e che risulta quindi applicabile anche alla disposizione ora introdotta. Per quanto attiene alla costituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, rileva che le norme non ascrivono a tale istituzione nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbero peraltro acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di

valutazione volti a confermare che le attività e la gestione del Comitato siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riferimento sia ad emolumenti comunque denominati sia alle strutture serventi.

Con riferimento all'articolo 5, recante Premialità di parità, in merito ai profili di quantificazione, rileva che lo sgravio in esame è configurato nell'ambito di un limite di spesa complessivo, la cui osservanza è garantita da un decreto ministeriale attuativo che fissa, fra l'altro, la misura dei benefici da riconoscere a ciascun beneficiario (entro i limiti fissati dalla norma primaria). Segnala che la prestazione di cui si tratta, inoltre, ha carattere rimodulabile sulla base delle risorse effettivamente disponibili e in rapporto alla platea dei beneficiari. In proposito, non formula quindi osservazioni nel presupposto dell'idoneità delle procedure previste a garantire il rispetto del predetto limite complessivo di spesa. Per quanto attiene alle modalità di copertura, che prevedono l'utilizzo del Fondo per occupazione e formazione, ritiene necessario acquisire conferma che la nuova finalizzazione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2022, sia compatibile con le risorse disponibili e non pregiudichi altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria evidenzia che il comma 3 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2022, concernente lo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla

circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui emergono talune criticità sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), rileva la necessità di acquisire sullo stesso provvedimento la relazione tecnica e, pertanto, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 17.25.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2021.

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che l'articolo aggiuntivo Plangger 41.01, che è stato ritirato dal proponente, verte su una materia rispetto alla quale si sta delineando una convergenza da parte dei gruppi. Chiede, pertanto, alla presidenza di riammettere tale proposta emendativa alla discussione, affinché possa essere considerata tra le proposte emendative vertenti su analoga materia che eventualmente saranno riformulate dai relatori e dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta dell'onorevole Lupi.

Avverte che l'onorevole Panizzut sottoscrive l'emendamento Rossini 64.6; l'on. Pellicani sottoscrive l'emendamento Zardini 1.19; l'onorevole Fassina sottoscrive gli articoli aggiuntivi Cannizzaro 50.051 e Vignaroli 56.07; l'onorevole Romaniello sottoscrive gli emendamenti Del Barba 1.014, Sut 21.010, Carbonaro 2.18, Silvestri 2.04, Trano 1.15, Ehm 10.022, Lorenzin 26.8, Lucchini 26.9, Lapia 33.1, Azzolina 33.18, Sodano 34.01, Orfini 43.9 e Fornaro 43.014 come riformulati; l'onorevole Raduzzi sottoscrive gli emendamenti Del Barba 1.014, Sut 21.010, Carbonaro 2.18, Trano 1.15, Sodano 10.01, Trano 7.062 e Sodano 34.01 come riformulati; l'onorevole Romaniello sottoscrive l'emendamento Sodano 34.01; l'onorevole Villani sottoscrive gli emendamenti Martinciglio 8.016, Carbonaro 2.18; Manzo 2.19, Adelizzi 4.58, Faro 7.051, Valente 10.21, Manzo 43.22, Fiano 65.14, Amitrano 43.20; l'onorevole Gusmeroli sottoscrive tutte le proposte emendative segnalate sottoscritte dal gruppo Lega; gli onorevoli Scerra, Navarra e Sodano sottoscrivono l'emendamento Bartolozzi 52.098; gli onorevoli Andrea Romano e Spina sottoscrivono l'emendamento Siracusano 3.08.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Bitonci, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative accantonate nel corso dell'esame: Lucaselli 1.025, gli identici Cattaneo

4.075, Vallascas 4.09 e Osnato 4.059, Donno 8.019, gli identici Bellachioma 11.068 e Giacomoni 11.0100, Martinciglio 12.08, Sani 13.72, Fusacchia 14.2, gli identici Pella 17.4 e Buratti 17.3, Fassina 23.04, Fassina 23.03, Paolo Russo 26.28, Faro 32.19, Ubaldo Pagano 34.47, Galizia 34.48, Carnevali 34.13, gli identici Lorenzin 34.16, Boldi 34.19, Del Barba 34.24, Manzo 34.36 e Stumpo 34.51, gli identici Viscomi 41.05, Cestari 41.07, Lucaselli 41.023 e Pella 41.028, gli identici Emanuela Rossini 42.10 e Vanessa Cattoi 42.16, Foscolo 49.1, gli identici Boldi 50.2 e Carnevali 50.3, gli identici Pella 53.17, Ripani 53.15, Ruffino 53.2, Patassini 53.6, Pastorino 53.12 e Trancassini 53.16, Fassina 56.018, Vignaroli 56.07, Cavandoli 58.25, gli identici Colmellere 58.28, Paolo Russo 58.109, Lupi 58.41 e Aprea 58.115, Testamento 58.19, Roberto Rossini 58.05, Fusacchia 60.01, gli identici Fregolent 64.11, Gribaudo 64.14, Benvenuto 64.32 e Stumpo 64.42, Carbonaro 66.10, Ubaldo Pagano 67.65, Cenni 71.3 e gli identici Gebhard 77.02 e Vanessa Cattoi 77.05.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, concorda con i pareri espressi dai relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, passando quindi all'esame delle proposte emendative sulle quali vi è un parere favorevole dei relatori e del Governo sul testo originario delle stesse, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 1.025. Prende atto che quest'ultimo viene sottoscritto dai componenti della Commissione bilancio appartenenti ai gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e Partito Democratico.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Lucaselli 1.025 (*vedi allegato 2*).

Gian Pietro DAL MORO (PD) invita la presidenza a verificare che il numero dei deputati presenti in Aula sia compatibile con le misure in tema di contenimento del contagio da COVID-19 adottate presso la Camera.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che il numero dei deputati presenti è compatibile con la capienza consentita dell'aula.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di consentire ai commissari un'attenta valutazione delle proposte emendative sulle quali è stato reso il parere favorevole dei relatori e del Governo.

I deputati Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) e Michele SODANO (MISTO) si associano alla richiesta formulata dal collega Trano.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rammentare che le proposte emendative sulle quali è stato preannunziato il parere favorevole dei relatori e del Governo sono state pubblicate oramai già da diverso tempo, accede comunque alla richiesta testé formulata e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.45, riprende alle 18.

Stefano FASSINA (LEU), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.075, Vallascas 4.09 e Osnato 4.059, concernenti le ricontrattazioni delle locazioni commerciali a causa degli effetti economici della crisi, nel rilevare che essi risultano applicabili ad una platea di soggetti troppo ristretta, chiede di accantonarli per una successiva ulteriore riflessione.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che, giunti a questa fase dell'esame, non è opportuno accantonare ulteriormente le proposte emendative di cui non è stata proposta una riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.075, Vallascas 4.09 e Osnato 4.059; l'articolo aggiuntivo Donno 8.019; gli identici articoli aggiuntivi Bellachioma 11.068 e Giacomoni 11.0100 e l'articolo aggiuntivo Martinciglio 12.08 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'emendamento Sani 13.72.

La Commissione approva l'emendamento Sani 13.72 (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Fusacchia 14.2.

La Commissione approva l'emendamento Fusacchia 14.2 (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (MISTO), intervenendo sugli identici emendamenti Pella 17.4 e Buratti 17.3, chiede ai relatori e al Governo di chiarire se le modifiche previste dalle proposte emendative alla disposizione della legge di bilancio 2017 concernente l'obbligo di investire i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale in titoli di Stato o titoli assistiti dalla garanzia dello Stato non implicino la soppressione di alcuni limiti imposti alla gestione del risparmio postale. Nel sottolineare l'importanza di essere ben consapevoli delle conseguenze delle modifiche normative approvate con la votazione delle proposte emendative, chiede altresì ai presentatori una spiegazione della lettera *c*) degli identici emendamenti in esame riguardante i crediti d'imposta cedibili, sui quali la Ragioneria generale dello Stato di solito esprime parere contrario.

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), associandosi alle osservazioni testé illustrate dal collega Raduzzi, chiede di rendere più chiara la formulazione degli identici emendamenti Pella 17.4 e Buratti 17.3 che hanno ad oggetto una parte fondamentale del risparmio privato ossia il risparmio postale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Pella 17.4 e Buratti 17.3 (*vedi allegato 2*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fassina 23.04, afferma che, con l'introduzione degli articoli 32-*bis* e 32-*ter* nel testo unico bancario, in materia di banche popolari, esso è volto a disciplinare il subentro degli eredi nella partecipazione a tali banche in caso di morte del socio. In particolare l'articolo aggiuntivo prevede una procedura per il rimborso delle azioni del socio defunto in caso di rigetto della domanda di ammissione o in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti, previa applicazione della disciplina codicistica relativa alla liquidazione delle azioni di società per azioni.

Stefano FASSINA (LEU), nel replicare a quanto appena affermato dall'onorevole Villarosa, chiarisce che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.04, non nega *in toto* il diritto al recesso ai soci ma soltanto nelle fattispecie previste dall'articolo 2437, primo comma, lettera *f*) e *g*), e, secondo comma, lettera *b*) del codice civile. Nel sottolineare che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa, spiega che la proposta emendativa ha origine dall'aumento dei decessi tra la popolazione anziana a causa del COVID-19.

Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'onorevole Cestari ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Fassina 23.04.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Fassina 23.04 e Fassina 23.03 e l'emendamento Paolo Russo 26.28 (*vedi allegato 2*).

Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faro 32.19.

La Commissione approva l'emendamento Faro 32.19 (*vedi allegato 2*).

Teresa MANZO (M5S), anche a nome del Movimento 5 Stelle, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 34.47.

La Commissione approva l'emendamento Ubaldo Pagano 34.47 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, avverte che i componenti di tutti i gruppi parlamentari della Commissione bilancio hanno sottoscritto l'emendamento Galizia 34.48.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Galizia 34.48, l'emendamento Carnevali 34.13 e gli identici emendamenti Lorenzin 34.16, Boldi 34.19, Del Barba 34.24, Manzo 34.36 e Stumpo 34.51; gli identici articoli aggiuntivi Viscomi 41.05, Cestari 41.07, Lucaselli 41.023 e Pella 41.028; gli identici emendamenti Emanuela Rossini 42.10 e Vanessa Cattoi 42.16; l'emendamento Foscolo 49.1; gli identici emendamenti Boldi 50.2 e Carnevali 50.3 e gli identici emendamenti Pella 53.17, Ripani 53.15, Ruffino 53.2, Patassini 53.6, Pastorino 53.12 e Trancassini 53.16 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito democratico, Lega e Forza Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Fassina 56.018.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fassina 56.018 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Vignaroli 56.07.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Vignaroli 56.07, l'emendamento Cavandoli 58.25 e gli identici emendamenti Colmellere 58.28, Paolo Russo 58.109, Lupi 58.41 e Aprea 58.115 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Trano ha sottoscritto l'emendamento Testamento 58.19.

La Commissione approva l'emendamento Testamento 58.19 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti dei gruppi Lega, Forza Italia e Coraggio Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Roberto Rossini 58.05 e che i componenti di tutti i gruppi parlamentari della Commissione hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Fusacchia 60.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Roberto Rossini 58.05 e Fusacchia 60.01; gli identici emendamenti Fregolent 64.11, Gribaudo 64.14, Benvenuto 64.32 e Stumpo 64.42 e gli emendamenti Carbonaro 66.10, Ubaldo Pagano 67.65 e Cenni 71.3 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i componenti del gruppo Forza Italia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 77.05 e che il MoVimento 5 Stelle ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Gebhard 77.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 77.02 e Vanessa Cattoi 77.05 (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 52.098 a sua firma, nel chiedere a tutti i componenti della Commissione di sottoscriverlo, evidenzia che esso è volto a stabilizzare i lavoratori precari degli enti locali in dissesto finanziario della Regione Siciliana, con risorse a carico del bilancio della regione medesima, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, e a superare il conflitto di competenze legislative sollevate dal Governo contro la legge approvata dalla regione. Nel sottolineare che non vi sono ragioni né politiche né tecniche per rigettare la proposta emendativa, ricorda che l'Assemblea aveva già approvato un suo ordine del giorno di identico contenuto.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098, ricorda che l'intervento previsto dal predetto emendamento era stato disposto con una norma della Regione Siciliana che è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo con la motivazione di un presunto

sconfinamento della Regione dalle proprie competenze. L'accantonamento dell'emendamento contenente lo stesso intervento è stato invece motivato sostenendo che la Regione non può chiedere al Governo un'autorizzazione legislativa per un intervento finanziato a valere sul bilancio della Regione stessa. Per cui delle due l'una: o è priva di fondamento l'impugnativa della legge regionale, basata sul presunto sconfinamento della Regione rispetto alle proprie competenze, oppure si può legittimamente prevedere con una legge nazionale un intervento che autorizzi la Regione a finanziare, a valere sul proprio bilancio, l'azione di stabilizzazione dei precari. Sottolinea l'esigenza di un chiarimento dal Governo su tale aspetto.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 52.098, evidenzia che si tratta di una questione nota sia al Parlamento che al Governo, trattandosi di un tema risalente che è stato affrontato anche in altri provvedimenti e che è stato oggetto di un ordine del giorno approvato. Non condivide l'affermazione circa la neutralità finanziaria del provvedimento, in quanto ricorda che, mentre la Regione sostiene che gli oneri ricadono interamente sul suo bilancio, la Ragioneria generale dello Stato

era di altro avviso. Ritiene, quindi, necessario un adeguato approfondimento del tema in esame, non compatibile con i tempi ristretti previsti per la conversione del decreto-legge in esame, al fine di trovare una soluzione adeguata. Sottolinea inoltre che le motivazioni alla base dell'impugnativa della legge regionale e quelle alla base dell'accantonamento dell'emendamento in esame afferiscono a questioni diverse.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 618 del 6 luglio 2021, a pagina 77, prima colonna, ventesima riga, eliminare la seguente parola: Bitonci.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna
in ambito lavorativo (C. 522 e abb.-A).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL
GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 200330 del 06/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

Roma,

Prot. n.
Entrata prot. 185261/2021
Allegati:
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A. C. 522 e abbinati recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale – Testo unificato risultante dall'esame delle proposte emendative.

È pervenuto, per le relative valutazioni, il testo unificato delle proposte di legge di cui all'Atto Camera n. 522 e abbinati, come risultante dall'esame delle proposte emendative.

Al riguardo, per quanto di competenza, si segnala preliminarmente la necessità, al fine di esprimere un compiuto parere, di acquisire la relazione tecnica, che fornisca elementi di dettaglio sugli oneri che scaturiscono da ogni singola disposizione, con indicazione della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

dG

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità).

La proposta introduce modifiche in materia di predisposizione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private, estendendo la platea delle aziende assoggettate all'obbligo di predisposizione e introducendo, quale modalità di redazione del menzionato rapporto, la sola modalità telematica attraverso la compilazione di un modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Consigliera e il Consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Al riguardo, si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'implementazione dei sistemi informatici che si rende necessaria per consentire la realizzazione del nuovo sistema di predisposizione e comunicazione del rapporto in parola. È necessaria la relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio sulla quantificazione dei citati oneri, con indicazione della relativa copertura finanziaria. In assenza non può che esprimersi parere contrario.

Articolo 4 (Certificazione della parità di genere).

Il comma 3 della proposta prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento delle pari opportunità, del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico, dei Consiglieri e delle Consigliere di parità, dei rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dello sviluppo economico.

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica che fornisca elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri che possono scaturire dalla disposizione in esame, con

*indicazione della relativa copertura finanziaria o sull'eventuale neutralità finanziaria della norma, indicando le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente che possono essere destinate all'istituzione e all'operatività del citato Comitato, senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati. In assenza non può che esprimersi **parere contrario**.*

Articolo 5 (Premialità di parità).

La norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, il riconoscimento di uno sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in favore delle aziende che, al 31 dicembre dell'anno precedente, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui al nuovo articolo 46-bis che si intende introdurre al codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto d.lgs. n. 198/2006 con la proposta in esame.

Agli oneri derivanti, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

*Al riguardo, nel ribadire la necessità di acquisire idonea relazione tecnica, si rappresenta che la norma, asistemica e non correttamente formulata, determina maggiori oneri a carattere strutturale a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive e con copertura inidonea e pertanto si esprime **parere contrario**.*

Articolo 6 (Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche).

La norma prevede che le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'applicazione di criteri di riparto nella nomina degli amministratori che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, trovino applicazione anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.


Al riguardo, preliminarmente si segnala che una disposizione dal tenore parzialmente analogo è contenuta nel decreto legislativo n. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", laddove all'articolo 11, comma 4, si prevede che "Nella scelta degli

amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120”.

Ciò premesso, a fini di tutela della finanza pubblica e certezza del diritto, si valuti l’inserimento di un’apposita disposizione in ordine alla prima applicazione della norma.

Con riguardo alle restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132, Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)

1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.

1.025. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitoso, Lovecchio, Misiti, Torto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Marin, Pettarin.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-novies. – *(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)* – 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbli-

gatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020 ».

* **4.075.** Cattaneo, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Atti, Mandelli, Cannizzaro.

* **4.09.** Vallasca, Trano, Villarosa.

* **4.059.** Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021 ».

8.019. Donno.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

« Art. 120-*quaterdecies*.1. – (*Rimborso anticipato*) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto »;

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

« 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater* »;

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 125-*sexies*. – (*Rimborso anticipato*) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in

anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro ».

2. L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

* **11.068.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

* **11.0100.** Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)

1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

12.08. Martinciglio.

ART. 13.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

13.72. Sani, Fragomeli, Buratti, De Micheli, Ciagà, Topo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 14.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2021 »;

b) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2021 ».

14.2. Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo, Trano.

ART. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sono investiti » inserire le seguenti: « , a cura della società Poste italiane Spa, »;

b) le parole: « a cura di Poste Italiane Spa » sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente ».

* **17.4.** Pella, D'Attis.

* **17.3.** Buratti.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)

1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 32-bis. – (Morte del socio) – 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.

3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Art. 32-ter.

(Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile ».

2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, » sono inserite le seguenti: « 2534, 2535, secondo comma, primo periodo, ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere *f*) e *g*), e secondo comma, lettera *b*), del codice civile.

23.04. Fassina, Cestari.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-*ter*.

*(Introduzione dell'articolo 150-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)*

1. Dopo l'articolo 150-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« Art. 150-*quater*. – (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari) –
1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.

2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilità

come capitale di qualità primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile ».

23.03. Fassina.

ART. 26.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerata la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, è possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, senza maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

26.28. Paolo Russo.

ART. 32.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a condizione che siano in possesso

del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 *con le seguenti*: munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

32.19. Faro, Trano.

ART. 34.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: susseguente al passaggio di consegne *con le seguenti:* relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.

34.47. Ubaldo Pagano, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 *final* del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8-bis.* Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a *test* per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni ».

34.48. Galizia, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Marin, Pettarin, Boschi, Del Barba, Fassina, Fioramonti, Raduzzi, Schullian, Sodano, Trano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già

collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

34.13. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.

10-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 10-bis è prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1999.

10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **34.16.** Lorenzin, Carnevali, De Filippo.

* **34.19.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **34.24.** Del Barba.

* **34.36.** Manzo.

* **34.51.** Stumpo, Fassina.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 ».

** **41.05.** Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

** **41.07.** Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Paternoster.

** **41.023.** Lucaselli, Rizzetto, Trancassini, Rampelli.

** **41.028.** Pella, Zangrillo, Giacometto, Porcietto.

ART. 42.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

* **42.10.** Emanuela Rossini.

* **42.16.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

ART. 49.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

49.1. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Pastorino, Bagnasco.

ART. 50.

Al comma 1, sostituire le parole: al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro *con le seguenti:* al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari.

* **50.2.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

* **50.3.** Carnevali, Siani, Pini, De Filippo, Rizzo Nervo, Lorenzin.

ART. 53.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

** **53.17.** Pella, Paolo Russo.

** **53.15.** Ripani.

** **53.2.** Ruffino.

** **53.6.** Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Paternoster, Micheli.

** **53.12.** Pastorino, Fornaro, Fassina.

** **53.16.** Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.

(Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono conclu-

dere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

56.018. Fassina, Grimaldi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitoso, Lovecchio, Misiti, Torto.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-*bis*.

(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale ».

56.07. Vignaroli, Flati, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Gallo, Gubitoso, Lovecchio, Misiti, Torto, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano.

ART. 58.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti ».

58.25. Cavandoli, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: , alle scuole dell'infanzia e.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: , compresi i servizi educativi autorizzati.

* **58.28.** Colmellere, Alessandro Pagano, Fogliani, Belotti, Basini, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **58.109.** Paolo Russo.

* **58.41.** Lupi.

* **58.115.** Aprea, Spena, Pella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito *internet*:

a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae* e il compenso erogato;

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

f) le informazioni relative ai beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio;

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.

58.19. Testamento, Villarosa, Corda, Trano.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

58.05. Roberto Rossini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Marin, Pettarin.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

« 536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539 ».

60.01. Fusacchia, Muroli, Fioramonti, Cecconi, Lombardo, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Boschi, Del Barba, Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Marin, Pettarin, Raduzzi, Schullian, Sodano, Trano, Fassina.

ART. 64.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

* **64.11.** Fregolent, Del Barba.

* **64.14.** Gribaudo.

* **64.32.** Benvenuto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **64.42.** Stumpo, Fassina.

ART. 66.

Al comma 16, dopo le parole: commi da 7 a 15 inserire la seguente: non.

66.10. Carbonaro, Bella, Cimino, Del Se-
sto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi,
Vacca, Valente.

ART. 67.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: « per i successivi sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021 ».

67.65. Ubaldo Pagano.

ART. 71.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

71.3. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cap-
pellani, Frailis.

ART. 77.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Articolo 77-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto spe-

ciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

* **77.02.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini, Manzo, Adelizzi, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.

* **77.05.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione	101
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	102
5-06149 Ferri: Avvisi di pagamento inviati ai beneficiari dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-06256 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del <i>Superbonus</i> a talune tipologie di edifici e di interventi edili	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-06280 Centemero: Disciplina per la quotazione delle cosiddette « società aperte » e delle società negoziate sul mercato AIM Italia	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-06307 Terzoni: Chiarimenti sulla fruizione del <i>Superbonus</i> fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112
5-06315 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	114

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti ed esperti contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in

materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06149 Ferri: Avvisi di pagamento inviati ai beneficiari dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, assai tecnica, che offre qualche prospettiva di chiarimento ma non supera il problema dei lavoratori di aziende di credito, esodati, che attendevano, a seguito di accordi presi con i datori di lavoro, un assegno straordinario per il sostegno del reddito, che – sulla base della normativa vigente – deve

essere corrisposto al netto. La ritenuta operata su tale assegno da parte dell'INPS appare dunque illegittima, come peraltro sancito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18128 del 22 agosto 2014. Ritiene pertanto che occorra fare piena chiarezza sulla questione, anche con il Ministero del Lavoro, poiché in ogni caso, anche ove la ritenuta dovesse essere applicata, non dovrebbe comunque ricadere sul lavoratore, ma casomai sul datore di lavoro, che già beneficia di incentivi fiscali e della disciplina agevolata per il *turn over* dei lavoratori. Ritiene in ogni caso che, in base alle norme in vigore, univocamente interpretate e applicate negli ultimi anni, tale ritenuta non debba essere pagata né dal lavoratore né dal datore di lavoro, ed auspica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si faccia carico del problema, in un momento nel quale una imposizione senza giustificazione sui lavoratori rischierebbe anche di determinare un pesante contenzioso.

5-06256 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto e che si riserva di approfondire nel dettaglio.

5-06280 Centemero: Disciplina per la quotazione delle cosiddette « società aperte » e delle società negoziate sul mercato AIM Italia.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulio CENTEMERO (LEGA) ritiene interessante la replica fornita dal Sottosegretario, che tuttavia non offre risposte al quesito posto. Solleciterà quindi il Governo a chiarire e a porre fine alla ambiguità

segnalata nell'interrogazione, anche eventualmente presentando una proposta emendativa in un prossimo provvedimento all'esame del Parlamento.

5-06307 Terzoni: Chiarimenti sulla fruizione del Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Patrizia TERZONI (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatta.

5-06315 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), richiamando il contenuto di alcune tabelle, allegare alla propria risposta, che danno conto dei contributi a fondo perduto erogati nel 2021 dall'Agenzia delle Entrate.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il Sottosegretario, evidenziando che avrebbe avuto interesse a conoscere anche i dati relativi all'anno 2020, come peraltro chiesto nella sua interrogazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e IX Trasporti, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161).

Il provvedimento è finalizzato a promuovere la sicurezza cibernetica e a fronteggiare i rischi e le minacce cibernetiche. Con l'introduzione di nuove tecnologie è diventato fondamentale per lo Stato salvaguardare il patrimonio informativo degli utenti in rete. La cybersecurity costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'economia e rappresenta quindi un fattore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, si limita sommariamente a ricordare che gli articoli da 1 a 4 definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle «politiche di cybersi-

curezza », e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame, previa informativa al presidente del COPASIR. Organizzazione e compiti della nuova Agenzia sono definiti dagli articoli 6 e 7, mentre gli articoli 11 e 12 stabiliscono le risorse finanziarie e la disciplina del personale necessari al suo funzionamento.

L'articolo 8 dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza, presieduto dal direttore generale dell'Agenzia e previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza.

I compiti del Nucleo sono disciplinati all'articolo 9, mentre l'articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza.

Di interesse in relazione alle competenze della Commissione Finanze, è l'articolo 15, che adegua il decreto legislativo n. 65 del 2018, relativo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione, alle previsioni del decreto-legge in esame. In particolare, il comma 1, lettera g), dell'articolo 15 modifica l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 65 del 2018, che disciplina l'Autorità nazionale competente e il punto di contatto unico.

In base al testo previgente del citato articolo 7 il Ministero dell'economia e delle finanze era l'Autorità competente NIS per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore – Banca d'Italia e CONSOB.

Ricorda che proprio l'attenzione sui mercati finanziari è un aspetto sempre più

rilevante, tra gli altri, e gli aspetti di robustezza informatica sono determinanti per garantire quegli aspetti di affidabilità che stanno alla base degli investitori.

In base alla novella recata dal citato articolo 15, comma 1, lettera g), l'autorità nazionale unica competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale mentre il Ministero dell'economia e delle finanze è designato quale autorità di settore per i suddetti settori bancario e infrastrutture dei mercati finanziari, sempre in collaborazione con Banca d'Italia e CONSOB.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i), le autorità di settore collaborano con l'autorità nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto n. 65 del 2018. A tal fine, è istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un Comitato tecnico di raccordo, presieduto dalla medesima Agenzia e composto da rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorità di settore e da rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-06149 Ferri: Avvisi di pagamento inviati ai beneficiari dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Fondo di solidarietà del personale del settore del credito ordinario e cooperativo, costituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inteso ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 luglio 2014, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il predetto Fondo di solidarietà è stato adeguato alla normativa contenuta nell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Il citato decreto interministeriale dispone che il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Pertanto, i predetti assegni straordinari, quali incentivi all'esodo, sono corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato, in via anticipata, il rapporto di lavoro, e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Sotto il profilo fiscale, il regime applicabile a tali erogazioni è stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione della tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17 del TUIR, anche nell'ipotesi in cui i predetti assegni siano erogati in forma rateale.

Tale circostanza è stata ribadita dall'INPS, con la circolare 6 maggio 2015, n. 90.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR, dunque, gli assegni straordinari in esame sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota del TFR.

Sotto il profilo operativo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, su tali emolumenti, l'Agenzia delle entrate provvede « a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti ».

Con riferimento alla aliquota media da applicare, si ritiene che i cinque anni devono essere computati con riferimento all'anno in cui il lavoratore ha accettato l'incentivo all'esodo.

Al riguardo, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, ha precisato che la riliquidazione si applica al trattamento di fine rapporto, alle altre indennità e somme, connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del rapporto e alle altre indennità e somme, non commisurate alla durata del rapporto (quali, ad esempio, l'incentivo all'esodo e l'indennità di preavviso), nella stessa proporzione del TFR da riliquidare.

Giova, inoltre, precisare che gli Uffici finanziari sono tenuti a riliquidare, comunque, il TFR e le altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del

TUIR, complessivamente erogate, sia per verificare la correttezza degli adempimenti svolti dal sostituto, sia per tener conto di eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito, che dovessero intervenire con effetto dall'anno in cui sorge il diritto alla percezione, di cui il sostituto d'imposta non ha potuto tenere conto, in sede di tassazione alla fonte.

Resta fermo, inoltre, che gli Uffici finanziari, che provvedono alla riliquidazione, verificano, a norma dell'articolo 17, comma 3, del TUIR, se, per il contribuente, è più favorevole far concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

A seguito della trasmissione delle Certificazione Unica da parte dell'INPS, nello scorso mese di maggio, l'Agenzia delle entrate ha inviato a ex dipendenti di banche, percettori dell'assegno straordinario in questione, le comunicazioni degli esiti conseguenti all'attività di riliquidazione dell'Irpef dovuta sull'assegno percepito per l'annualità 2016. Conseguentemente, si è proceduto alla riliquidazione dell'imposta sugli importi erogati a titolo di assegno straordinario, quale incentivo all'esodo, in osse-

quo a quanto previsto dai citati articoli 17 e 19 del TUIR.

Atteso che la possibilità di sospendere gli effetti delle comunicazioni degli esiti recapitate ai contribuenti non è prevista dalla normativa vigente e, dunque, non può essere disposta in via amministrativa, concludo facendo presente che sulla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante di una proposta di norma di interpretazione autentica, tendente a rendere definitiva l'aliquota di tassazione computata al momento della erogazione delle somme al lavoratore da parte del Fondo di solidarietà, il Dipartimento delle Finanze non ha ravvisato controindicazioni sostanziali.

Il Ministero del lavoro ritiene altresì che questa prospettiva risulterebbe in linea con le citate caratteristiche normative dell'assegno straordinario e merita di essere oggetto di valutazione, anche al fine di restituire piena fiducia nell'ammortizzatore sociale di settore che ha consentito e continua a consentire la gestione socialmente sostenibile degli articolati processi di trasformazione delle banche e senza oneri per la fiscalità generale.

ALLEGATO 2

5-06256 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del *Superbonus* a talune tipologie di edifici e di interventi edili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. *Superbonus*), e sollecita taluni chiarimenti interpretativi in merito.

In particolare, l'Onorevole interrogante fa presente che « non appare chiaro se – nella fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze, distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica – sia possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il *superbonus* 110 per cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8. ».

Inoltre, a giudizio dell'interrogante, « alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell'Agenzia ai punti 4.1.1 e 4.4.4, non appare sufficientemente chiaro se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrino nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 119. ».

Infine, sempre alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell'Agenzia ai punti 4.1.1 e 4.4.4, l'Onorevole interrogante rileva che « non appare sufficien-

temente chiaro se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrano nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 119 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo quesito si fa presente che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 includendo tra i soggetti beneficiari del *Superbonus* anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici (commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio) realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

A seguito di tale modifica l'agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente (o in comproprietà) « da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione ». La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esem-

pio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l'edificio non in condominio, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.

A titolo esemplificativo può fruire del *Superbonus* anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al *Superbonus* nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

Con riferimento al secondo quesito – concernente la possibilità di ammettere al *Superbonus* anche le spese per interventi realizzati sull'involucro di pertinenze, ovvero di unità immobiliari destinate a cantina/sgombero oppure di unità immobiliari non climatizzabili, quali i box – si osserva che ai sensi del comma 1, lettera a) del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il *Superbonus* spetta per le spese sostenute per « interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno ».

La norma, dunque, ammette alla detrazione solo le spese per la coibentazione delle strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che racchiudono il volume lordo riscaldato

confinanti con l'esterno (per esempio una parete verticale che delimita lo spazio riscaldato dall'esterno), con vani freddi (per esempio il pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato) oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con il terreno. Ai fini dell'applicazione del *Superbonus*, inoltre, è necessario, tra l'altro che l'intervento di coibentazione dell'involucro opaco riguardi almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.

In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, il *Superbonus* spetta solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti, restando, invece, escluse dalla predetta detrazione le spese riferite all'intervento realizzato sull'involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o box.

Con riferimento, infine, al terzo quesito, volto a perimetrare l'ambito oggettivo del *Superbonus*, in via preliminare, è opportuno far presente che, nella circolare n. 24/E, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono ammessi al *Superbonus* gli interventi su immobili a destinazione « residenziale ».

Sono, inoltre, ammessi al *Superbonus* anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).

Tale possibilità – già consentita ai fini del cosiddetto *ecobonus* nonché del cosiddetto *sismabonus* disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) – riguarda anche gli interventi ammessi al *Superbonus* che non costituisce una « nuova » agevolazione.

In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del *Superbonus* – nel rispetto delle

altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.

Nel merito del quesito posto dall'Onorevole interrogante, relativo alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che il comma 10-*bis* dell'articolo 119 del decreto Rilancio, introdotto dal citato decreto-legge n. 77 del 2021 disciplina una specifica modalità di determinazione del limite di spesa ammesso al *Superbonus* nel caso di interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 38, a determinate condizioni.

In particolare, il limite di spesa ammesso al *Superbonus*, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, qualora i predetti

soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Come chiarito con la già citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 2.1.1) « per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera *d-bis*) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al *Superbonus* siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari ».

Ciò posto, si sottolinea che la norma non ha esteso alle ONLUS la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi), ma ha solamente introdotto per tali interventi una specifica modalità di determinazione del limite di spesa ammesso al *Superbonus*.

ALLEGATO 3

5-06280 Centemero: Disciplina per la quotazione delle cosiddette « società aperte » e delle società negoziate sul mercato AIM Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riscontra l'interrogazione dell'on.le Centemero relativa alla richiesta di intervento normativo all'esclusione delle società con azioni quotate in strutture « *Multilateral Trading Facility* » (Mtf) dall'ambito di applicazione del regime dellecosiddette « società aperte ».

In proposito, appare preliminarmente opportuna una breve disamina riassuntiva di quanto previsto a livello nazionale in merito ai diversi regimi applicabili alle società di capitali, che si finanziano sul mercato per acquisire mezzi propri, in alternativa o in aggiunta al ricorso al tradizionale canale bancario, così ampliando le proprie compagini societarie.

L'ordinamento, sulla base di quanto previsto all'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, prevede una distinzione tra società per azioni « chiuse » e società « aperte », definendo le seconde come quelle « società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio », categoria che a sua volta ricomprende:

(i) sia le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati (emittenti quotati);

(ii) sia le società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (emittenti diffusi).

Alla categoria delle società aperte il Codice Civile applica alcune norme specifiche, permanendo comunque alcune differenze a seconda che la società aperta abbia lo *status* di emittente quotato o emittente diffuso.

Gli emittenti diffusi sono emittenti i cui strumenti finanziari, pur non essendo quotati su mercati regolamentati, sono comunque oggetto di investimento e di circolazione presso un pubblico sufficientemente ampio.

Tale circostanza giustifica – e da essa consegue – l'applicazione a tali soggetti di alcune discipline di settore, di derivazione europea, in un'ottica di maggiore tutela degli investitori, sulla base dell'assunto che il risparmio, ovunque sia investito, debba meritare comunque un adeguato livello di protezione e di tutela, in ossequio a quanto la Carta costituzionale prescrive al riguardo.

Gli emittenti diffusi, sono pertanto una specifica categoria individuata e definita sulla base del TUF (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria – decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58) e, in sua attuazione, dalla disciplina secondaria Consob (Reg. Emittenti), che fissa i criteri per stabilire quando un emittente sia tale.

Ciò posto, permangono comunque notevoli differenze di disciplina tra le due sottocategorie di società aperte (i.e. emittenti quotati ed emittenti titoli diffusi).

Gli emittenti strumenti finanziari diffusi non sono infatti tenuti a rispettare il regime previsto per gli emittenti quotati, ma solamente alcune discipline (per lo più in materia di trasparenza e *governance*) previste per questi ultimi dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione dal Regolamento Emittenti.

Analogamente, sussistono differenze tra obblighi e disciplina propri di un mercato regolamentato e quelli invece previsti in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (*Multilateral Trading Facility*-MTF).

L'AIM Italia (*Alternative Investment Market* Italia) rappresenta un esempio di MTF (Sistema Multilaterale di Negoziazione) di crescita per le PMI e, come tale, è oggetto di un regime particolare poiché funzionale ad agevolare l'accesso al mercato da parte delle PMI.

Le società emittenti su AIM, che è appunto un MTF, non acquisendo lo *status* di emittenti quotati, non sono soggette alla disciplina propria di questi ultimi ma potranno essere sottoposte alla disciplina prevista per gli emittenti diffusi al raggiungimento dei requisiti previsti, che riguardano essenzialmente il raggiungimento di un più ampio numero di detentori degli strumenti finanziari emessi.

È inoltre principalmente il regolamento interno del mercato (regolamento AIM) a stabilire le regole applicabili agli emittenti che negoziano i propri strumenti finanziari su tale MTF (e a prevedere quanta « distanza » mantenere, ad esempio, sul piano della disciplina applicabile, rispetto ad i mercati regolamentati).

Gli emittenti AIM sono quindi tenuti ad adeguare i propri statuti alle regole previste dal gestore, per quanto concerne regole di governo societario, assetti proprietari, trasparenza, etc. In particolare, si evidenzia che il regolamento AIM – anche a seguito delle ultime modifiche introdotte a luglio 2020 – prevede, tra l'altro, robusti presidi di *corporate governance* cui devono conformarsi gli emittenti.

Il tema fondamentale – che si pone in generale per gli MTF e per quelli « di crescita » come l'AIM in particolare – è quello di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di semplificazione, connaturate alla concezione di mercati riservati alle PMI, e la tutela degli investitori.

A tal riguardo, è evidente che l'applicazione del richiamato regime normativo in tema di società aperte, in presenza delle condizioni che qualificano un emittente

come diffuso, comporta comunque un insieme di obblighi inferiore a quanto previsto per gli emittenti in mercati regolamentati, ma comunque funzionali a garantire – tramite l'applicazione dei richiamati presidi di tutela (trasparenza, *governance*) – un più elevato grado di protezione e di tutela degli investitori e del mercato.

L'assoggettamento alla disciplina degli emittenti diffusi, come ricordato nella stessa interrogazione, non opera quindi in modo automatico, ma viene pertanto a configurarsi quale ulteriore presidio di tutela che opera secondo quel generale meccanismo di gradualità, volto a contemperare le esigenze sia degli investitori sia delle PMI, comunque conforme ai principi costituzionali in materia di tutela del risparmio.

Gli obiettivi del Governo in tale ambito sono, pertanto, quelli di preservare un assetto normativo che tenga conto e contemperi le istanze degli emittenti e degli investitori, sostenendo inoltre, nelle sedi europee, la definizione di un quadro regolamentare che comporti un più agevole e meno oneroso processo di ammissione alla negoziazione dei titoli societari. E ciò sia che si tratti di mercati regolamentati sia con riguardo ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), al fine di rendere più appetibile il ricorso al finanziamento di mercato da parte delle PMI italiane e, tra queste, delle *start up* innovative.

Tali intenzioni sono altresì suffragate e rafforzate dalle istanze che in tal senso emergono dai confronti con portatori di interesse e destinatari del quadro regolamentare in esame.

ALLEGATO 4

5-06307 Terzoni: Chiarimenti sulla fruizione del *Superbonus* fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la circolare n. 30/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di *Superbonus* e degli altri *bonus* edilizi.

In particolare, gli Onorevoli osservano che, come riportato dal quotidiano « Italia Oggi » del 26 maggio 2021, in un *videoforum* dedicato, risulterebbe confermata la posizione dall’Agenzia delle entrate in base alla quale « ...l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi... ».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono conferma di quanto sopra riportato e, in caso contrario, se si ritenga opportuno specificare che l’invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell’intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.

L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto *Superbonus* che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici,

di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per la realizzazione degli interventi elencati al comma 2 di tale disposizione, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi) e/o per la cessione di un credito d’imposta (di ammontare pari alla detrazione spettante).

Il comma 1-*bis* del citato articolo 121 stabilisce che: « L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ».

La norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.

In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al *Superbonus* per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza do-

ver tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano pre-

visti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

ALLEGATO 5

5-06315 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel far presente come dai primi mesi del 2020 siano state messe in campo risorse senza precedenti per affrontare la crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid-19, chiedono di conoscere quale sia l'entità dei contributi a fondo perduto, ed i tempi per l'accredito, erogati nel 2021 dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'emanazione dei DL 41/2021 (cd. DL Sostegni) e DL 73/2021 (cd. DL Sostegni-bis), suddivisi per dimensione aziendale, settore economico e regione di domicilio fiscale di appartenenza delle imprese che ne hanno fatto richiesta, nonché quale sia l'erogazione complessiva relativa all'anno 2020 riferita ai settori economici di appartenenza.

Al riguardo, si riportano i dati forniti dall'Agenzia delle entrate ed elaborati alla data del 23 giugno 2021 relativamente ai

contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni (DL n. 41 del 2021) e al contributo a fondo perduto riconosciuto in via automatica dal DL Sostegni-bis (DL n. 73 del 2021).

Con riferimento ai dati relativi all'entità dei contributi a fondo perduto erogati automaticamente nel 2021 dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'emanazione dei due decreti « Sostegni », i contributi di cui al DL Sostegni 1 finora erogati, o riconosciuti come crediti d'imposta, ammontano, in totale, a 5,2 miliardi di euro.

Nei prospetti seguenti (Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3) vengono riportati i dati suddivisi per fascia di ricavi e compensi dichiarata dal beneficiario (che rappresenta la « dimensione aziendale »), tipo di attività dichiarata e regione di domicilio fiscale del beneficiario.

Tabella 1

Contributi a fondo perduto - art. 1 DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni 1)		
Fascia dichiarata di ricavi e compensi	N. soggetti	Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)
fino a 100.000 euro	1.452.837	2,0
maggiore 100.000 euro e fino a 400.000 euro	245.614	1,0
maggiore di 400.000 e fino a 1.000.000 di euro	71.022	0,8
maggiore di 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro	42.826	1,1
maggiore di 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro	5.004	0,3
Totale	1.817.303	5,2

Tabella 2

Contributi a fondo perduto - art. 1 DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni 1)		
Settore di attività economica	N. soggetti	Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	113.661	0,2
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	107.287	0,5
F - COSTRUZIONI	164.022	0,6
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	332.821	1,1
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	47.445	0,2
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	206.095	0,9
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	44.067	0,1
L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI	51.283	0,2
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	321.640	0,5
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	79.345	0,3
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	117.417	0,1
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	68.542	0,2
S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	105.872	0,2
ALTRE ATTIVITÀ	57.806	0,1
Totale attività	1.817.303	5,2

Tabella 3

Regione (domicilio fiscale beneficiario)	N. soggetti	Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)
Abruzzo	43.050	0,1
Basilicata	16.564	0,04
Calabria	54.279	0,1
Campania	175.153	0,5
Emilia-Romagna	133.734	0,4
Friuli Venezia Giulia	28.506	0,1
Lazio	195.010	0,6
Liguria	47.589	0,1
Lombardia	303.196	1,0
Marche	48.627	0,1
Molise	10.034	0,02

Non disponibile	250	0,0005
Piemonte	125.945	0,3
Puglia	119.050	0,3
Sardegna	44.304	0,1
Sicilia	132.986	0,3
Toscana	131.851	0,4
Trentino-Alto Adige	33.283	0,1
Umbria	27.808	0,1
Valle D'Aosta	4.456	0,01
Veneto	141.628	0,5
Totale nazionale	1.817.303	5,2

Occorre precisare che gli stessi contributi (5,2 miliardi di euro) sono altresì riconosciuti automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Sostegni-*bis*. I contributi « automatici » da riconoscere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*) sono, infatti, la replica dei contributi esposti nelle tabelle di cui sopra, esclusi i soggetti che non avevano la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 o che avevano indebitamente percepito o restituito il contributo di cui al Decreto Sostegni 1.

Per quanto riguarda, invece, i tempi di erogazione, l'Agenzia delle entrate segnala che le istanze per ottenere i contributi di cui al Decreto Sostegni sono state presentate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 e le erogazioni delle posizioni finora liquidate sono avvenute dall'8 aprile all'11 giu-

gno 2021. I contributi automatici di cui al Decreto Sostegni-*bis*, sulla base di quanto finora riconosciuto ai sensi del Decreto Sostegni, sono stati erogati il 22 giugno 2021.

Con riferimento, invece, all'ammontare dell'erogazione complessiva dall'anno 2020 a oggi in relazione ai settori economici di appartenenza, si riportano di seguito (Tabella 4), i dati - distinti per tipo di attività dichiarata - che rappresentano tutti i contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 2020 ai sensi delle disposizioni indicate in calce al prospetto medesimo, ivi compresi anche i contributi erogati ai sensi del Decreto Sostegni 1 e i contributi automatici erogati ai sensi del Decreto Sostegni-*bis* che, come già detto, ammontano a 5,2 miliardi di euro ciascuno.

Tabella 4

Contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate (*)		
Settore di attività economica	N. bonifici e crediti	Importo contributi erogati o riconosciuti come crediti d'imposta (miliardi di euro)
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	507.479	0,9
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	457.538	2,1
F - COSTRUZIONI	639.634	2,0
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTO-CICLI	1.462.261	4,6
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	216.864	0,6

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1.308.307	4,9
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	139.880	0,4
L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI	188.977	0,7
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	746.512	1,3
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	257.691	1,0
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	260.173	0,3
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	229.062	0,8
S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	445.064	0,8
ALTRE ATTIVITÀ	185.029	0,4
Totale attività	7.044.471	20,8
(*) Elenco dei contributi		
CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020	Decreto Rilancio	
CONTRIBUTO ART. 1, 1-BIS E 1-TER DL N. 137 DEL 2020	Decreti Ristori	
CONTRIBUTO ART. 59 DL N. 104 DEL 2020	Centri storici (città d'arte)	
CONTRIBUTO DL N. 172 DEL 2020	Decreto Natale	
CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021	Decreto Sostegni 1	
CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021	Decreto Sostegni-bis (contributi automatici)	

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	126

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A	125
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021.

Atto n. 260.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 luglio e che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di esprimere il parere in questa seduta.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele BELOTTI (LEGA), *relatore*, in sostituzione del deputato Maturi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame riferendo che, per quanto riguarda la *governance* del Piano, il decreto-legge prevede una Cabina di regia nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e preposta all'indirizzo, all'impulso e al coordinamento della fase attuativa del Piano, cui partecipano i Ministri competenti sulle tematiche affrontate nelle singole riunioni e in alcuni casi anche altri soggetti, tra cui i Presidenti delle Regioni. La Cabina di regia deve tra l'altro trasmettere al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato attuazione del Piano (articoli 1 e 2). Presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) è invece istituita una sede di coordinamento operativo, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo dell'attuazione del Piano, che agisce quale punto di contatto nazionale rispetto alle istituzioni dell'Unione europea (articolo 6). A questa si affiancano sedi di valutazione dell'andamento della fase attuativa (art. 7). Spetta poi a ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel Piano la conduzione della fase attuativa, con alcune rimodulazioni organizzative mirate (art. 8 e art. 9). Specifiche disposizioni sono volte a rendere possibile una accelerazione realizzativa degli investimenti pubblici (art. 10) ed un rafforzamento della

capacità amministrativa delle stazioni appaltanti (art. 11).

Per la copertura degli oneri finanziari di questa parte del provvedimento, l'articolo 16 individua diverse fonti, tra cui la riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi a diversi Ministeri, tra i quali – per quel che interessa la Commissione – il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, che, al pari di altri Ministeri, vedono ridotti i fondi speciali di 348.000 euro per il 2021 e di 696.000 euro a decorrere dal 2022.

Passando ora alle disposizioni di più stretta competenza della VII Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 17, che novella il Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) per ampliare l'ambito di attività della Commissione tecnica PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) estendendola alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per quanto interessa la VII Commissione, si prevede ora che i membri della Commissione tecnica in questione non possono essere scelti tra il personale delle istituzioni scolastiche. Alle riunioni della Commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 25 del Codice dell'ambiente, concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli inclusi. Per quanto riguarda questa Commissione, le modifiche riguardano, in estrema sintesi, il concerto del Ministero della cultura. Per i progetti esclusi da PNIEC e PNRR, si prevede che l'adozione del provvedimento di VIA dell'autorità competente (ossia il MiTE) deve avvenire previa acquisizione del concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura entro il termine di 30 giorni. Per quanto riguarda invece i progetti PNRR-PNIEC, le modifiche normative previste dal decreto in esame incrementa da 15 a

20 giorni il termine per l'acquisizione, da parte MiTE, del concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura sul provvedimento di VIA. Vengono inoltre regolati i casi, tra l'altro, di ritardo nel rilascio del concerto da parte del Ministero della cultura, stabilendosi che il titolare del potere sostitutivo provveda agli atti entro i successivi 30 giorni. Viene inoltre introdotta una disposizione di carattere generale, prevedendosi che il concerto del direttore generale competente del Ministero della cultura comprenda anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.

L'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR: un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, avente carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026. Alla Soprintendenza spettano le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale si avvale per l'istruttoria delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Alla Soprintendenza speciale sono attribuiti poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con riguardo ad ulteriori interventi strategici. Direttore della Soprintendenza è il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica, di cui fanno parte sia personale di ruolo del Ministero, sia esperti di comprovata qualificazione professionale.

L'articolo 30 reca disposizioni relative ad interventi localizzati in aree contermini. In particolare, il comma 1 inter-

viene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), oppure localizzati nelle aree contermini a quelle di beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del comma 2, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.

L'articolo 44 interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Per quanto riguarda, in particolare, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, è previsto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero contestualmente alla ritrasmissione al Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni.

L'articolo 55 reca misure di semplificazione in materia di istruzione. Per quanto concerne l'edilizia scolastica, il comma 1 detta misure per gli interventi di nuova

costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo. In particolare, si prevede che il Ministero dell'istruzione predisponga apposite linee guida tecniche, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia e definisca i termini per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR. Sono poi prorogati al 31 dicembre 2026 i poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di provincia e delle città metropolitane in ambito di edilizia scolastica. I termini per il rilascio dell'autorizzazione delle Soprintendenze in caso di edifici vincolati e per il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire il relativo atto autorizzativo sono ridotti alla metà. È ridotto a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche. Gli enti locali in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico degli enti locali e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR, vengono operate semplificazioni della normativa vigente, con riguardo alle competenze dei dirigenti scolastici in ordine alle procedure di affidamento dei relativi interventi; con riguardo al monitoraggio dei revisori dei conti sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, da esercitare ora attraverso una piattaforma digitale ad hoc messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione; e con riferimento alla disciplina per l'attuazione degli interventi per il cablaggio e la sistemazione degli spazi delle scuole: qui in particolare si attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà

di procedere direttamente alla realizzazione dei suddetti interventi, che altrimenti sarebbero spettati agli enti locali.

L'articolo 64 introduce novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Il comma 1 modifica le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST): in particolare, elimina la previsione in base alla quale la valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del FIRST è effettuata tramite appositi comitati, tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari. A tal fine, il decreto-legge novella l'articolo 20 della legge n. 240 del 2010.

I commi da 2 a 4 istituiscono il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR). A tal fine, il comma 2 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, che aveva previsto l'istituzione del CNGR. Il nuovo CNVR si differenzia dal CNGR per una più ampia composizione, per i diversi meccanismi di scelta dei componenti, per il limite di mandato temporalmente più lungo e non rinnovabile, per l'affidamento di ulteriori compiti e per l'eliminazione del limite di età per l'esercizio del mandato. Il CNVR è composto da 15 studiosi (anziché 7), italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di cui 10 componenti scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere (senza più la previsione di previa definizione di un elenco da parte di un comitato di selezione); e 5 componenti designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (CONPER)⁶⁰, dal presidente dell'ERC e dal presidente del-

l'ESF. Il CNVR è regolarmente costituito con almeno 10 componenti. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale (anziché triennale), non rinnovabile (neanche dopo il trascorso di alcuni anni). Non è più previsto un limite massimo di età per l'esercizio del mandato.

Con riguardo ai compiti del CNVR, lo stesso comma 2 dispone che nell'indicazione dei criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, il CNVR, oltre che tenere in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, deve rispettare i principi definiti con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20 della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, avviene previo accordo o convenzione con essi. Al CNVR spetta inoltre nominare i componenti dei comitati di valutazione, qualora previsti dal medesimo decreto di cui all'articolo 20 della legge n. 240 del 2010 nonché definire i criteri per l'individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Inoltre lo stesso comma 2 conferma che in caso di cessazione di un componente del CNVR prima della scadenza del proprio mandato, il componente che è nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato; i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il CNVR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNVR si

avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del MUR.

Il comma 5 modifica le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca.

Il comma 6 incrementa di euro 5 milioni per il 2021 e di euro 20 milioni annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. L'incremento è disposto in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR. Le risorse incrementalì, nonché le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni con Invitalia sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali di cui lo stesso MUR si avvale per lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi; sono inoltre destinate alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, per lo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.

Il comma 7 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2021, da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico.

Il comma 8 innalza dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge n. 338 del 2000.

Federico MOLLICONE (FDI) premesso che, per riuscire a rispettare la tabella di marcia del PNRR, è indispensabile semplificare e accelerare le procedure, rileva che il decreto-legge in esame, in materia di semplificazioni, è la prima pietra miliare nel percorso di attuazione del Piano, secondo gli impegni concordati fra gli Stati membri e la Commissione europea. L'intervento di semplificazione è imponente: si comincia con la semplificazione in materia di contratti pubblici, da attuarsi con una legge delega da adottare entro il 2021 e con decreti delegati entro i nove mesi successivi, ma le prime misure urgenti sono realizzate già con il decreto in esame, che modifica il codice degli appalti consentendo l'aggiudicazione al massimo ribasso ed eliminando i vincoli al subappalto: una misura, questa, che rischia – è stato denunciato – di provocare la rottura della pace sociale e il ritorno alla giungla dei cantieri degli anni '50. Chiarito che il suo gruppo è favorevole alle semplificazioni procedurali, ritenendole indispensabili al Paese, rimarca che, tuttavia, non debbono comportare un pregiudizio a valori o a equilibri sociali essenziali. Il decreto contiene anche misure di semplificazione in materia ambientale, in materia di edilizia e di urbanistica, di accesso al superbonus del 110 per cento.

Questo primo provvedimento mostra chiaramente – a suo avviso – chi prende davvero le decisioni, cioè la Commissione europea, e cosa attende l'Italia, che, per vedere finanziato il suo piano di investimenti pubblici, dovrà realizzare una serie di interventi legislativi di varia natura il cui contenuto è sostanzialmente predefinito nelle circa 40 pagine del Piano inviato dal Governo a Bruxelles il 30 aprile. Uno dei pilastri del Piano è appunto la semplificazione amministrativa, anche perché spendere da qui al 2026 circa 240 miliardi, tra risorse del Next Generation UE e Fondo complementare nazionale, sarebbe un'impresa impossibile con l'at-

tuale dotazione della pubblica amministrazione in termini di mezzi e personale e con l'attuale apparato normativo al loro servizio. Basti considerare che al 28 febbraio 2021 i 50 miliardi di fondi strutturali, di cui 16 di cofinanziamento nazionale, della programmazione 2014-2020 risultano impegnati solo per il 77 per cento e spesi per appena il 47 per cento: è evidente che questo non è un ritmo di spesa compatibile con quello previsto dall'Europa.

Quanto alla *governance* dell'attuazione del piano, ritiene che il decreto in esame non lasci dubbi: si conferiscono poteri assoluti al Presidente del Consiglio, a Draghi. Lo prova l'architettura istituzionale delineata dal decreto-legge per la gestione degli interventi attuativi del Piano, che sostanzialmente accentra i poteri nel Presidente del Consiglio e negli apparati di sua fiducia, di fatto esautorando il Parlamento.

Ribadito che il suo gruppo è favorevole alle semplificazioni che servono al Paese, informa la Commissione delle proposte del suo gruppo, presentate sotto forma di emendamenti. La prima proposta è di consentire anche al proprietario di un immobile vincolato di chiedere la Conferenza dei servizi, al fine di organizzare in modo efficiente il lavoro ed evitare lungaggini amministrative. Sarebbe una semplificazione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, e consentirebbe al patrimonio culturale vincolato di partecipare alla ripresa economica del Paese. Ricorda infatti che il patrimonio immobiliare vincolato deve corrispondere non solo ai criteri previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, ma spesso anche a quelli previsti per gli edifici di nuova costruzione: si tratta di un complesso di norme spesso in contraddizione tra loro e il privato che voglia essere ottemperante rischia di dover affrontare anni di confronto con le diverse pubbliche amministrazioni competenti prima di riuscire a definire un progetto che soddisfi tutti i requisiti. Attribuire al privato la possibilità di chiedere una conferenza di servizi semplificherebbe molto questo percorso.

Un'altra proposta emendativa presentata dal suo gruppo mira a consentire di derogare ai parametri definiti dal DM 5 luglio 1975 per il patrimonio vincolato. In particolare, la deroga dalla normativa generale riguarderebbe la misura del 10 per cento per i parametri di altezza utile dei locali e del 50 per cento per quelli ae-roilluminanti. Si tratta di parametri che fanno riferimento alle normative varate da molte regioni in materia di recupero dei sottotetti. Il fine è quello di favorire il riutilizzo, a fini abitativi e commerciali, di annessi rustici, barchesse di ville o mezzanini e piani terra di palazzi nei centri urbani. Si propone quindi di consentire agli immobili soggetti a vincolo, previa autorizzazione delle competenti Soprintendenze, di avvalersi delle possibilità previste per gli altri immobili. In questo modo il patrimonio culturale italiani continuerebbe da un lato ad essere tutelato dalle soprintendenze e dall'altro godrebbe delle semplificazioni necessarie per la sua partecipazione alla ripresa economica del Paese.

Un altro emendamento mira a disciplinare in maniera più compiuta e trasparente la materia della pubblicazione di bandi e avvisi in tema di appalti sui quotidiani, anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. L'attuale normativa, contenuta nel codice dei contratti pubblici e completata dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, non specifica cosa debba intendersi per « principali quotidiani a diffusione nazionale » e « a maggiore diffusione locale ». Ciò ha determinato – come rilevato dalle concessionarie pubblicitarie – che sempre più frequentemente le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di pubblicità di legge attraverso testate minori con dubbie caratteristiche editoriali, perché a più basso costo. In tal modo si realizza l'adempimento formale della norma, la pubblicazione dell'avviso, ma non l'intento empimento sostanziale, che è quello di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità. L'emendamento proposto dal suo gruppo ha l'obiettivo di definire le caratteristiche dei

quotidiani che possono essere utilizzati per l'assolvimento delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Questa misura a favore della trasparenza e della legalità nelle procedure di affidamento dei lavori appare ancor più necessaria in un contesto in cui, grazie alle risorse stanziare dal PNRR, vi sarà un incremento di lavori pubblici. Del resto, la pubblicità legale persegue l'interesse pubblico di ampliare il più possibile la platea dei concorrenti, per individuare il miglior operatore economico e la migliore offerta sul mercato.

In conclusione, gli emendamenti presentati dal suo gruppo, dei quali auspica l'approvazione nelle Commissioni di merito, mirano a semplificazioni utili e a rimozioni di fattori distorsivi della concorrenza. Più in generale, auspica che il Parlamento si imponga, con un sussulto di dignità, e, ricordando di essere l'organo della sovranità popolare, reagisca al tentativo in atto di commissariarlo.

Michele NITTI (PD) informa la Commissione di aver presentato un emendamento all'articolo 64 del decreto-legge finalizzato a semplificare le procedure per l'avvio dell'anno accademico nelle istituzioni dell'A-FAM: una misura necessaria in quanto gli adempimenti per l'avvio dell'anno accademico sono un passaggio cruciale che spesso porta con sé lungaggini di varia natura, le quali provocano ritardi. Si augura che l'emendamento possa essere approvato nelle Commissioni competenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), considerata la complessità del provvedimento, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta la deliberazione del parere, per aver modo di riflettere sul suo contenuto.

Vittoria CASA, *presidente*, preso atto che il relatore non è contrario al rinvio della deliberazione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 7 luglio 2021.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A.

Il Comitato si è riunito dalle 17.10 alle 17.40.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021 (Atto n. 260).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021 (atti del Governo n. 260);

premesso che il decreto-legge n. 34 del 2020 ha incrementato il FOE di 50 milioni annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca e che, successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 541) ha incrementato il Fondo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, stabilendo che tali risorse devono essere ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed essere impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati;

rilevato che il decreto ministeriale di cui al citato articolo 1, comma 541, della legge di bilancio per il 2021 non è ancora stato adottato e che gli enti di ricerca, a

quanto risulta, non hanno per la maggior parte ancora utilizzato le risorse già stanziolate;

considerato che sono in attesa di essere stabilizzati circa 700 ricercatori (di cui circa la metà attivi presso il CNR),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario adottare iniziative per sostenere la ricerca sulle malattie rare e i tumori rari, assicurando alle università e agli enti di ricerca pubblici e privati adeguate forme di finanziamento e favorendo la collaborazione tra centri di ricerca per la creazione di reti, per la condivisione dei dati e per lo sviluppo di progetti innovativi, dalla ricerca di base a quella transnazionale;

b) è necessario stimolare gli enti di ricerca affinché utilizzino entro il 31 dicembre 2021 le risorse già loro assegnate per l'assunzione dei ricercatori precari;

c) è necessario che il decreto ministeriale citato in premessa sia adottato quanto prima.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 127

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Nomina n. 89.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere, a seguito della proroga disposta dal Presidente della Camera su richiesta della Commissione, è fissato al 15 luglio 2021.

Ricorda inoltre che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di

un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), dopo avere premesso che nessuno intende mettere in discussione il principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione, invita ad una riflessione sulla documentazione trasmessa alla Commissione dal professor Deiana. Richiama in proposito il contenuto di un decreto di rinvio a giudizio disposto dal GUP di Sassari nei confronti del professore in relazione al reato di abuso di ufficio nel periodo in cui egli svolgeva le funzioni di assessore dei trasporti della regione Sardegna, in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Evidenzia come il professor Deiana abbia, nel

corso dell'audizione, minimizzato tale vicenda, anche facendo riferimento ad una pronuncia della Corte di cassazione; tale pronuncia tuttavia, risalendo al gennaio 2021, è precedente al decreto di rinvio a giudizio ed è stata dunque ritenuta non rilevante dal GUP, in considerazione del resto del fatto che essa non è pienamente riferibile alla fattispecie che ha interessato il professor Deiana. Inoltre, relativamente alla modifica dell'articolo 323 del codice penale intervenuta nel 2020, anch'essa richiamata dal professor Deiana nel corso dell'audizione, evidenzia come essa non abbia alterato i valori fondamentali cui si deve ispirarsi il funzionamento della pubblica amministrazione. Per questi motivi, annuncia a nome del gruppo Movimento 5 Stelle il voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), pur nel pieno rispetto della libertà di ogni gruppo parlamentare di assumere le posizioni che esso ritiene opportune, ritiene di non poter mantenere il silenzio di fronte all'intervento appena svolto dalla collega Barbuto, alla quale ribadisce la propria stima personale. Ricorda come la presunzione di innocenza sia uno dei valori fondamentali della nostra Carta costituzionale e auspica di conseguenza che non debba mai più sentirsi in aule parlamentari il richiamo ad atti giudiziari di accusa, giacché il primo dovere di ogni membro del Parlamento è appunto tutelare i principi fondamentali della Costituzione stessa. Ricorda altresì come i sindaci abbiano di recente protestato a proposito dell'eccessiva rigidità delle norme inerenti all'abuso d'ufficio, proprio perché esse li mettono nell'oggettiva impossibilità di svolgere efficacemente le proprie funzioni.

Edoardo RIXI (LEGA) stigmatizza il fatto che nel corso della discussione non sia stato minimamente tenuta in conto la competenza tecnica del candidato rispetto alla gestione del sistema portuale sardo. Osserva che la sussistenza di un procedimento processuale non è rilevante, giacché esso non è ancora giunto all'ultimo grado

di giudizio. Ciò anche al fine di consentire alla magistratura, nei cui confronti ribadisce il proprio rispetto, di operare in assoluta libertà, senza il timore di condizionare le sorti di una persona con un semplice rinvio a giudizio. Afferma di non essere d'accordo con quanto dichiarato da Chiara Ferragni, che la politica è in assoluto la cosa più schifosa: al contrario, ritiene che la democrazia rappresenti uno strumento con cui offrire soluzioni al Paese. Il fatto che il reato di abuso di ufficio non sia stato depenalizzato gli appare piuttosto surreale, anche alla luce della propria personale esperienza. Dichiarò dunque il voto favorevole del gruppo della Lega, non essendo stata messa in discussione la competenza del soggetto designato. Ricorda infine di avere dato le dimissioni da viceministro e di non essere entrato nell'attuale esecutivo a causa di un procedimento penale conclusosi con una piena assoluzione.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, ricorda di non conoscere personalmente Deiana, ma di non potersi che associare alle parole pronunciate dei colleghi Bruno Bossio e Rixi. Ribadisce il fatto che una Commissione parlamentare non si può trasformare in un tribunale, senza possibilità di difesa da parte dell'imputato e senza alcun riferimento alle effettive competenze tecniche dello stesso. Dopo la lettera di Di Maio al sindaco di Lodi, afferma, sperava che ci fosse stata una qualche forma di evoluzione, ma così non è avvenuto. Sottolinea che occorre concentrarsi nel dibattito sulla competenza tecnica, altrimenti si corre il rischio di una deriva che ritiene pericolosa.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S) manifesta stima nei confronti della collega Bruno Bossio. Ricorda però come la Commissione si sia di recente trasformata in un tribunale proprio in relazione ad una sanzione disciplinare che non era neanche stata irrogata, situazione ben più lieve di quella attualmente in argomento. Essendo avvocato, protesta di conoscere alla perfezione il contenuto dell'articolo 27 della Costituzione; d'altro canto, vi è stato un effettivo rinvio a giudizio da parte di un

tribunale, e, senza alcun intento persecutorio, occorre tener presente che chi gestisce la cosa pubblica ha degli specifici doveri.

Andrea ROMANO (PD), con riferimento alla vicenda dell'ingegner Matteo Africano richiamata dalla collega Barbuto, osserva come sia evidente l'intento ritorsivo nella situazione attuale. Rileva come il Partito Democratico non abbia mai fatto riferimento a vicende giudiziarie, bensì ad un problema di competenze tecniche. Ricorda altresì come sia non sia compito della Commissione trasformarsi in un collegio giudicante, ma solo valutare se il profilo sia congruente o meno rispetto alle funzioni da svolgere.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) afferma di condividere le parole della collega Bruno Bossio, ma non in maniera assoluta. La presunzione di innocenza è certamente un valore costituzionale, ma esiste anche un criterio di opportunità. Quest'ultimo sarebbe intervenuto se si fosse trattato di un altro reato, più grave; si tratta invece di abuso d'ufficio, delitto la cui depenalizzazione è stata oggetto di un ampio dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale. Ricorda come regni una grande confusione sulle diverse situazioni in cui un soggetto può cadere in ordine ad una vicenda processuale: si tratta invece di distinzioni importanti, di cui bisogna tener conto.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) si stupisce che la presidente non abbia richiamato l'onorevole Romano, visto l'intento polemico del suo intervento. Evidenzia altresì come nel caso presente non sia stato valutato sotto ogni aspetto il *curriculum* del candidato, lamentando una sorta di doppiopesismo da parte della Commissione.

Intervenendo sul Regolamento, in merito a quanto dichiarato dalla presidente, secondo la quale il parere non deve contenere condizioni o osservazioni, ma essere esclusivamente favorevole o contrario, richiama il caso del parere sull'ingegner Afri-

cano, in cui il relatore ha invece presentato un testo con molte argomentazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ribadisce che il parere deve essere favorevole o contrario, senza condizioni o osservazioni e che così è avvenuto in occasione dell'esame della proposta di nomina dell'ingegner Africano, in cui il relatore ha svolto un'ampia serie di considerazioni che formalmente non sono però entrate nel testo del parere; ciò può essere anche verificato consultando i lavori della Commissione. Sottolinea altresì di non aver stigmatizzato le parole dell'onorevole Romano, in quanto il dibattito fra parlamentari deve essere libero.

Ancora, evidenzia come il ruolo del presidente sia quello di tutelare la discussione in modo tale che essa sia la più possibile pertinente rispetto al tema del dibattito. Il tema odierno è se il *curriculum* del candidato sia adatto o meno alle funzioni che dovrà svolgere; tutte le argomentazioni ad esso inerenti sono valide, comprese quelle della collega Barbuto. Osserva ancora come tutta la documentazione in merito sia stata tempestivamente inviata dall'interessato alla Commissione e sia stata messa a disposizione di tutti. Era dunque a tutti noto che vi è stato un rinvio a giudizio; d'altro canto il rinvio a giudizio non è una sentenza definitiva, come può affermare anche sulla base di alcune vicende che hanno riguardato la sua persona.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	36
Astenuti	1

Maggioranza 19

Hanno votato *sì* 23

Hanno votato *no* 13

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Bruno Bossio, Prestipino in sostituzione di Cantini, Luciano Cantone, Caon, Capitano, Alberto Manca in sostituzione di Carinelli, De Girolamo, Zanichelli in sostituzione di De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Lorenzoni in sostituzione di Ficara, Fogliani, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Paita, Pentangelo, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rospi, Rosso, Scagliusi, Serritella, Siracusano, D'Attis in sostituzione di Sozzani, Spessotto, Traversi, Zanella e Zordan.

Si è astenuto il deputato: Rotelli.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Elena MACCANTI (LEGA) fa notare l'assenza del rappresentante del Governo.

Raffaella PAITA, *presidente*, prendendo atto dell'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame alla settimana successiva, al fine di consentire al relatore di prendere i necessari contatti con l'Esecutivo.

Davide BENDINELLI (IV), *relatore*, si dichiara d'accordo.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sul piano industriale della società	132
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	132
5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	138
5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	139

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica	133
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	137
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate)</i>	141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor). Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	137
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sul piano industriale della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, allo svolgimento delle interrogazioni, quindi all'audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica e, infine, all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, per-

ché di fatto ricalca quella ricevuta dalla sottosegretaria Alessandra Todde il 4 novembre 2020, in occasione di un'interrogazione a risposta immediata, nonché sembra ripetere quanto dichiarato dalla sottosegretaria con delega alla geotermia, Alessia Morani, nel corso di pubbliche manifestazioni tenute nel settembre 2020. Ricorda peraltro che nell'interrogazione in titolo sono stati comunque, e specificamente, segnalati i passaggi delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni. Si chiede, quindi, cosa sia stato fatto nei mesi intercorsi tra settembre 2020 e luglio 2021 e stigmatizza l'inerzia a definire quanto necessario per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e dei territori coinvolti che si aspettano certezze per i necessari investimenti e le possibili occasioni di sviluppo e che sono molto preoccupati per il ritardo accumulato.

5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia per la risposta che, quanto meno, dimostra come sia importante che il Ministero della transizione ecologica assicuri di seguire con attenzione la problematica evidenziata nell'interrogazione in titolo. Osserva che i numeri attuali, riguardanti le gare d'ambito concluse, sono inadeguati mentre sarebbe necessario aiutare, quanto più possibile e per evitare di scoraggiare la crescita economica, gli enti locali a metanizzare aree che ne hanno bisogno, tra le quali evidenzia, in particolare, quelle montane o comunque quelle spesso soggette al fenomeno dello spopolamento che attualmente non sono messe in condizione di ricorrere a forme di energia più economiche e meno inquinanti. Conclude osservando che la tematica in oggetto, sulla quale certamente Governo e Parlamento

dovranno tornare in futuro, richiede anche un costante monitoraggio ma, soprattutto, l'adozione di misure concrete.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nomina n. 91.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Diego BINELLI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame con il quale la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce, a pre-

sidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) a seguito delle dimissioni dell'attuale presidente, professor Federico Testa. Ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha novellato l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 istituendo la nuova Agenzia ENEA, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

Per quanto riguarda il *curriculum* professionale, evidenzia che l'ingegnere Dialuce, nato a Roma l'8 aprile 1954, si è laureato nel 1978 con il massimo dei voti e dignità di stampa in Ingegneria Mineraria presso Università La Sapienza di Roma. Negli anni successivi, dopo aver lavorato per imprese private nel settore geotecnica e palificazioni, a seguito di concorso pubblico, nel 1980 è stato assunto in servizio come Ingegnere del Corpo delle miniere presso il Ministero industria, commercio, e artigianato, con responsabilità su sicurezza impianti di perforazione e produzione idrocarburi offshore, di istruttorie tecniche ed ambientali. Nel 1990 ha ottenuto la nomina a dirigente, sempre a seguito di concorso pubblico, nel ruolo tecnico del Ministero industria, commercio, e artigianato con incarico di direttore della Divisione V dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia del Ministero, con compiti di valutazioni e autorizzazioni tecniche in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Presso il ministero dello sviluppo economico, dal 1° febbraio 2009 al 7 febbraio 2019 ha ricoperto l'incarico di Direttore generale della Direzione generale Sicurezza Approvvigionamento e Infrastrutture Energetiche, quindi, dall'8 febbraio 2019 al 20 ottobre 2019, di Direttore generale della Direzione generale Mercato Elettrico, Rinnovabili, Efficienza Energetica e Nucleare e, infine, dal 21 ottobre 2019, di Direttore generale della Direzione generale Infrastrutture, Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari. Ricorda che con la recente riforma recata dal decreto-legge n. 22 del

2021 tale ultima Direzione generale è transitata nel neocostituito Ministero della transizione ecologica. Tra il 1989 e il 21 ottobre 2019 è stato componente, ovvero continua ad esserlo, in alcuni casi rivestendo un ruolo apicale, di numerosi organi tecnici e amministrativi sia nazionali che comunitari o internazionali.

Segnala inoltre che è docente presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione come titolare di due corsi quadrimestrali in materia di tecniche di perforazione e di giacimenti di idrocarburi, presso il Master di specializzazione in ricerca e coltivazione di idrocarburi (Università Roma 3) e i Master SAFE di specializzazione nel settore dell'energia (2000-2008) e Master MEMA dell'AIEE (2004-2007). Possiede una pluriennale competenza in materia di redazione di testi normativi nel settore energetico e minerario e ha partecipato all'organizzazione e alla gestione di due presidenze italiane del G7 energia e di una presidenza italiana UE per il settore energia.

Riccardo ZUCCONI (FDI) avverte che il suo gruppo intende esprimere la propria opinione sulla proposta di nomina all'esame solo all'esito dell'audizione del candidato. Osserva inoltre che il percorso professionale dell'ingegnere Gilberto Dialuce è limpido e ragguardevole ma, tuttavia, deve essere interpretato in relazione alle missioni proprie dell'ENEA valutando quindi la sua coerenza con queste ultime.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Doc. XXII, n. 56.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del Doc. XXII, n. 56, d'iniziativa del deputato Baldelli, relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Espone, quindi, in sintesi i contenuti del provvedimento in esame osservando innanzitutto, come chiarito anche dalla relazione illustrativa della proposta, che la finalità principale della istituenda Commissione è quella di acquisire dati e informazioni che potranno costituire la base di futuri interventi legislativi o di indirizzo sul tema della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, tematica da ritenersi sempre più centrale perché costituisce parte integrante di una cittadinanza attiva nel rapporto con i servizi pubblici e perché produce importanti conseguenze per quanto concerne la tutela economica, la sicurezza e la salute della persona nel suo rapporto con il mercato. In particolare, si prevede che la Commissione indaghi sulle forme principali e più ricorrenti di pratiche vessatorie e di comportamenti scorretti in danno dei consumatori e degli utenti e verifichi l'efficacia degli strumenti di tutela e dell'attività svolta dai soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale. Si prevede, inoltre, che la Commissione effettui un monitoraggio ad ampio spettro sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, verificandone l'efficacia sia sotto il profilo della prevenzione che sul piano sanzionatorio. Infine, ulteriore obiettivo che si vuole perseguire tramite l'attività della Commissione, è una più ampia diffusione della conoscenza tra i consumatori e gli utenti degli istituti e delle norme esistenti per la loro tutela, al fine di diffondere una mag-

giore consapevolezza dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione per prevenire o per porre fine ad abusi ingiustificati.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta, che consta di sette articoli, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e, al comma 2, ne definisce i compiti. In particolare, la Commissione ha il compito di: *a)* indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di clausole vessatorie nei contratti, all'utilizzo improprio dei dati personali da parte di piattaforme commerciali elettroniche, a truffe, a pubblicità ingannevoli, al riporzionamento e all'obsolescenza programmata e ad altri fenomeni assimilabili, nonché alla qualità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (rispettivamente, trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; e poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva pubblica); *b)* monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, verificandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative.

Il comma 3 prevede che la Commissione presenti alla Camera dei deputati, annualmente o al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta, ferma restando la possibilità di presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei propri lavori. L'articolo 7 prevede che la Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.

Evidenzia che l'articolo 2 riguarda la composizione della Commissione. Al comma 1, stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito. Ai sensi del comma 2, il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione mentre il comma 3 prevede che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente della Commissione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato ovvero, in subordine, di età. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome; sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come deputato ovvero, in subordine, di età. Le stesse regole si applicano in caso di elezioni suppletive.

Segnala poi che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica, al comma 2, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Si stabilisce, al comma 3, che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Ricorda che si tratta di delitti contro l'attività giudiziaria, come, tra gli altri, il rifiuto di uffici legalmente

dovuti (articolo 366), la falsa testimonianza (articolo 372), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (articolo 374-*bis*), il depistaggio (articolo 375), l'intralcio alla giustizia (articolo 377). Si prevede poi, al comma 4, che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti; inoltre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 4, al comma 1, stabilisce che la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto. Ai sensi del comma 2 sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale, mentre l'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Inoltre il comma 3 prevede che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari: ai sensi del comma 4 quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto (comma 5). Il comma 6 dispone poi che la Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta. La Commissione, ai sensi del comma 7, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Sottolinea che l'articolo 5, al comma 1, impone l'obbligo del segreto ai componenti

la Commissione, ai funzionari e al personale addetti, a ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7. Ai sensi del comma 2 la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Infine fa presente che l'articolo 6, al comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori, stabilendo inoltre che ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Sottolinea che viene specificato, al comma 2, che la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno essendo, altrimenti, le sedute pubbliche. Ricorda inoltre che ai sensi del comma 3, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 4). Il comma 5 dispone che la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività. Quanto alle spese per il funzionamento della Commissione fa presente che, ai sensi del comma 6, esse sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati con un limite annuo massimo pari a 50.000 euro.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che entro il termine di scadenza previsto sono state presentate venticinque proposte emendative (*vedi allegato 3*) che devono ritenersi tutte ammissibili e ricorda, inoltre, che nella seduta del 30 giugno sono intervenuti in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative presentate gli on. Soverini e Zardini.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul com-

plesso delle proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 7 luglio 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor).

Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si osserva che l'impegno del nostro Paese volto al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 ha trovato conferma ed espressione nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nella più recente Strategia di decarbonizzazione al 2050 (*Long Term Strategy, LTS*) pubblicata nel gennaio scorso.

La prima fase del percorso di decarbonizzazione, per il periodo 2021-2030, è stata tracciata nel PNIEC che ha individuato obiettivi di crescita delle fonti rinnovabili (30 per cento sui consumi finali), di miglioramento dell'efficienza energetica (-43 per cento rispetto allo Scenario tendenziale) e di riduzione delle emissioni di gas serra, declinate tra settori «ETS» e «non-ETS» (rispettivamente almeno -43 per cento e -33 per cento rispetto al dato del 2005).

La prossima approvazione in sede Europea dei nuovi *target* legati al *Green Deal* che impongono di passare dal 40 per cento al 55 per cento di riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990, vede avviato un aggiornamento del Piano stesso, considerate anche le ricadute degli investimenti – pubblici e privati – attivati con il PNRR e le riforme in esso contenute.

Nello specifico, anche in virtù della recente approvazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) e del prossimo recepimento della Direttiva RED II, si evidenzia sia l'obiettivo di indi-

viduare aree e superfici idonee alla realizzazione degli impianti FER, sia la necessità di completare il meccanismo di sostegno alle FER a tecnologie meno mature o con costi di esercizio elevati.

Il decreto FER 2, dunque, andrà a disciplinare il sostegno alle fonti e tecnologie non ancora pienamente mature o con costi elevati di esercizio, tra cui rientra sia la geotermia tradizionale a ridotte emissioni che la geotermia a emissioni nulle.

Il FER II rappresenta anche l'occasione per ampliare la durata temporale del sistema di aste del decreto FER1, tenendo conto delle più recenti misure di semplificazione introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021.

Al termine delle opportune valutazioni dell'Autorità politica, finalizzate ad assicurare la giusta coerenza tra il FER2, la RED II, le misure inserite nel PNRR e, più in generale, i nuovi obiettivi di decarbonizzazione, si passerà rapidamente a definire i residui temi di *policy* posti dal testo del decreto stesso e ad acquisire i pareri della Conferenza Unificata e di ARERA, in modo da procedere alla notifica del provvedimento alla Commissione Europea, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina UE in materia di Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.

Posso quindi assicurare che il Ministero da me rappresentato sta approfondendo ogni sforzo per la pronta definizione della situazione rappresentata.

ALLEGATO 2

5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si ritiene innanzitutto di precisare che la riforma del settore della distribuzione del gas naturale, avviata a partire dal 2000 con il decreto legislativo n. 164 del 2000 (Decreto Letta), ha inteso liberalizzare tale segmento della filiera gas, prevedendo che la concessione comunale del servizio venisse affidata tramite gara pubblica ad operatori del settore, per periodi non superiori a 12 anni.

Successivamente, con l'articolo 46-*bis* della legge n. 222 del 2007, il Legislatore ha previsto che tali gare fossero svolte in riferimento ad Ambiti Territoriali Minimi (cosiddetto ATEM) ossia in aggregazioni sovracomunali di dimensioni « ottimali » con riferimento a criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il Ministero dello sviluppo economico (cui è subentrato, nel corso del 2021, il Ministero della transizione ecologica) ha emanato la normativa di attuazione dell'articolo 46-*bis* richiamato, con tre decreti che hanno stabilito il numero degli Ambiti (177), i comuni facenti parti di ciascun Ambito, nonché i criteri sulla base dei quali deve essere svolta la gara d'Ambito (regolamento criteri).

Sono state, inoltre, poste le regole per la tutela occupazionale del personale coinvolto ed emanate delle Linee guida per assistere le stazioni appaltanti nella corretta valutazione economica degli *asset* coinvolti nel passaggio dell'affidamento ai nuovi operatori aggiudicatari della gara d'ambito.

Anche l'ARERA ha emanato diversi provvedimenti relativi agli aspetti regolatori, principalmente tariffari, delle future gare.

Per ciascuno dei 177 ATEM dovrà essere indetta una gara unica e, nel singolo ambito, le reti saranno gestite da un unico

operatore a cui verrà trasferita la proprietà degli impianti, previa corresponsione ai gestori uscenti del rispettivo valore di rimborso, da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, il quale ha fissato anche le modalità e i termini entro cui dare avvio ai procedimenti.

L'indizione delle gare d'ambito è stata posticipata più volte tramite provvedimenti normativi di proroga delle date limite fissate per la pubblicazione dei bandi di gara. L'ultima proroga è stata introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 e 30 dicembre 2016, n. 244, quest'ultimo riguardante i comuni terremotati, individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Negli anni sono stati pubblicati alcuni bandi di gara dalle stazioni appaltanti, per lo più incompleti e/o difformi dagli schemi tipo emanati dal MiSE.

Dal 2016 al 2020 sono stati pubblicati vari bandi, ma sono andate a buon fine solo n. 4 gare d'ambito, riguardanti gli ATEM di Torino 2, di Belluno, di Aosta e di Napoli, non senza difficoltà e con la presenza di un complesso contenzioso amministrativo che ha interessato anche i provvedimenti emanati dal MiSE e le delibere dell'ARERA, rallentando negli anni ogni scelta regolatoria o amministrativa volta alla semplificazione delle procedure.

A ciò si aggiunge la problematica riguardante il valore di trasferimento della rete di proprietà dell'Ente locale determinato secondo i metodi RAB o VIR, che negli anni ha causato molti malumori soprattutto negli enti locali concedenti, rallentando ulteriormente il processo di apertura alla con-

correnza del mercato della distribuzione del gas.

È evidente che il processo di liberalizzazione del mercato dal gas non ha avuto, ad oggi, ancora gli esiti sperati, con un numero esiguo di gare di ambito concluse e con un contenzioso imponente che ha riguardato molte delle decisioni prese in tale ambito.

Al fine di sbloccare tale *impasse*, questo Ministero intende riprendere i lavori della Cabina di regia, che ha visto il coinvolgimento sia degli operatori di settore che dell'ANAC, di ARERA e dell'Autorità *Anti-trust*, così da individuare le soluzioni di semplificazione amministrativa e regolatoria necessarie per concludere il processo di liberalizzazione.

Inoltre, è allo studio una proposta emendativa che possa risolvere la problematica della valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti

locali, così da garantire un rilancio degli investimenti privati.

Per quanto riguarda l'espansione della rete di metanizzazione in comuni non raggiunti dal servizio, con la circolare emanata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico, oggi transitati nel Ministero della transizione ecologica, è stata data la possibilità di estendere la rete di metanizzazione dai comuni limitrofi, nelle more della conclusione delle gare d'ambito, rammentando altresì la vigenza della delibera del regolatore per la remunerazione degli investimenti. Da questo punto di vista resta fermo che solo un'analisi costi-benefici positiva può rendere l'investimento economicamente conveniente per l'operatore.

La realizzazione di gare-ponte è invece una procedura, al momento non consentita dalla disciplina in vigore, che richiederebbe un intervento di modifica normativa.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto disposto dai principi generali e dai criteri ispiratori contenuti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.

2.1. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o uno stato di crisi, intendendosi per crisi uno stato di squilibrio economico e finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;.

2.6. Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 250 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo numero 3) sostituire la parola: 800 con la seguente: 1.000.

2.7. Polidori.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 250 con la seguente: 200.

2.14. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero operare in uno dei settori di rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero in ulteriori settori rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;.

2.5. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi, Soverini.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero in ulteriori settori rilevanti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;.

2.13. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) svolgimento di attività di interesse nazionale per l'economia, sul piano produttivo e occupazionale, nonché relativamente a settori di rilevanza strategica nei settori Difesa, Sicurezza nazionale, Energia, Trasporti, Comunicazioni, Digitalizzazione e Innovazione tecnologica;

2.15. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;

2.8. Polidori.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) stabilire i criteri di riferimento al fine di individuare le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, di cui alla precedente lettera *b)*, numero 4);

2.16. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dichiarare lo stato di insolvenza aggiungere le seguenti: o accerti lo stato di crisi.

* **2.9.** Polidori.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dichiarare lo stato di insolvenza aggiungere le seguenti: o accerti lo stato di crisi.

* **2.24.** Galli, Cavandoli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: l'albo dei commissari straordinari fino

alla fine della lettera con le seguenti: un elenco in cui annotare, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, gli incarichi conferiti ai commissari straordinari;

2.25. Polidori.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: prevedere tra i requisiti per l'iscrizione all'albo aggiungere le seguenti: l'essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa, ovvero.

2.17. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) annotare, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, gli incarichi conferiti ai commissari straordinari;

2.10. Polidori.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: di eccezionale complessità aggiungere le seguenti: e dimensione dello stato patrimoniale.

2.3. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

2.18. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: previa acquisizione del parere favorevole del con le seguenti: sentito il.

Conseguentemente, alla medesima lettera l) sostituire le parole da: ovvero, ove lo

ritenga *fino a*: amministrazione straordinaria con le seguenti: come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza;

2.26. Polidori.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , per le società quotate in mercati regolamentati,

Conseguentemente, alla medesima lettera m):

sostituire le parole: nonché per le imprese con le seguenti: nonché per le società quotate in mercati regolamenti e le imprese;

sostituire le parole: possa direttamente disporre con le seguenti: possa conferire a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera f) l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di disporre.

2.12. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: possa direttamente disporre, in via provvisoria l'ammissione con le seguenti: a fronte di ragioni d'urgenza e sulla base di una relazione tecnica attestante le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, possa disporre l'immediata ammissione.

2.19. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinando requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.

2.11. Polidori.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza aggiungere le seguenti: e i creditori.

2.20. Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: trovino applicazione aggiungere le seguenti: il principio dell'economicità della procedura di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,.

2.4. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

t) prevedere che non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui, nonché avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro;

u) prevedere, per il quinquennio 2021-2026, che il credito relativo all'IVA certo, liquido ed esigibile possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di rientro.

2.21. Bitonci, Centemero, Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

t) prevedere che le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree

terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non siano soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati; prevedere, altresì, che le risorse e i contributi di cui al primo periodo non siano da ricomprendersi nel fallimento e siano comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano

sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.

2.23. Patassini, Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

t) prevedere che le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 non siano revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; prevedere che il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; prevedere, altresì, che il pagamento possa essere eseguito nei termini di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

2.22. Centemero, Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.	
Audizione di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione del prof. Maurizio Franzini, ordinario di politica economica presso l’Università « La Sapienza » di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assolavoro nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche	147
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	151

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. (COM(2021) 93 final) (<i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06368 Costanzo: Iniziative per favorire la riqualificazione dei lavoratori della società Caffarel in Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche al fine di evitare i licenziamenti previsti	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06369 Amitrano: Misure per il potenziamento dei servizi di politica attiva del lavoro mediante il coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06370 Rizzetto: Iniziative per il risanamento finanziario dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-06371 Carla Cantone: Iniziative per evitare la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto della società Gianetti Fad Wheels	149
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	161

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	149
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Patrizia CLAPS, *Capo Settore Consulenza della Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Valentina BARZOTTI (M5S) e Antonio VISCOMI (PD).

Intervenendo da remoto, Patrizia CLAPS, *Capo Settore Consulenza della Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Claps per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione del prof. Maurizio Franzini, ordinario di politica economica presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, Maurizio FRANZINI, *professore ordinario di politica economica presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

La presidente Romina MURA interviene per formulare osservazioni e chiedere ulteriori elementi al Professor Franzini.

Intervenendo da remoto, Maurizio FRANZINI, *professore ordinario di politica economica presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, replica, rispondendo alle richieste della presidente.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il professor Franzini per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 luglio 2021.

Audizione di rappresentanti di Assolavoro nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 Meloni e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione di merito ha condotto in queste ore un lavoro di miglioramento tecnico del testo e, con l'intenzione di fornire un contributo a tale miglioramento, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) volte ad invitare la Commissione ad approfondire specifici aspetti del provvedimento, anche al fine di precisare meglio l'ambito di applicazione del provvedimento, assicurare un miglior coordinamento delle sue diverse disposizioni, chiarire il ruolo dei consigli degli ordini nell'ambito della promozione di eventuali azioni di classe, nonché definire meglio la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

(COM(2021) 93 final).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di direttiva, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di documento finale, sottolineando l'importanza del lavoro di collaborazione con tutti i componenti della Commissione che ha portato ad un testo condiviso e di vasto respiro (*vedi allegato 2*).

Donatella LEGNAIOLI (Lega), riconoscendo il prezioso lavoro di sintesi della relatrice, sottolinea come una reale parità salariale tra uomini e donne nell'ambito dell'Unione europea richieda una omogeneizzazione delle discipline sui salari a livello europeo.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, concordando con le considerazioni della collega Legnaioli, sottolinea che la proposta di documento finale ha cercato di raccogliere i diversi spunti di riflessione proposti dai gruppi parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento finale proposto dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.55.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06368 Costanzo: Iniziative per favorire la riqualificazione dei lavoratori della società Caffarel in Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche al fine di evitare i licenziamenti previsti.

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo da remoto, illustra la sua in-

terrogazione, riguardante la situazione della società Caffarel, la cui proprietà ha deciso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È), intervenendo da remoto, pur ringraziando la sottosegretaria, ritiene che le misure illustrate nella risposta siano poco adatte a risolvere una situazione che presenta caratteri peculiari, riconducibili agli effetti delle commissioni di *management* e delle commissioni per uso delle licenze, che gravano sulla società Caffarel. Le soluzioni proposte dal Governo avallano, a suo avviso, le decisioni della proprietà in tema di riorganizzazione del *marketing*, che avrebbero dovuto essere affrontate con provvedimenti diversi, che escludessero l'avvio delle procedure di licenziamento.

5-06369 Amitrano: Misure per il potenziamento dei servizi di politica attiva del lavoro mediante il coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro.

Alessandro AMITRANO (M5S) illustra la sua interrogazione, riguardante l'opportunità che anche l'Italia preveda azioni obbligatorie mirate alla formazione e alla riqualificazione professionale, attraverso il ricorso *all'outplacement al pari di numerose economie avanzate*.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro AMITRANO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, esprime apprezzamento per l'impegno del Governo a sviluppare forme di partenariato tra il settore pubblico e quello privato, finalizzate a riqualificare il capitale umano, fornendo le competenze necessarie alla riconversione e all'accesso a nuovi settori del mercato del lavoro.

5-06370 Rizzetto: Iniziative per il risanamento finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione riguardante la crisi finanziaria dell'INPGI, tema più volte affrontato dalla Commissione fin dalla scorsa legislatura.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara certo del suo impegno sulla materia e si riserva di approfondire la risposta da lei fornita, che ha ricostruito dettagliatamente una situazione oggettivamente complicata.

Ricorda che l'INPGI riceve dallo Stato finanziamenti, solo dal 2009, per la copertura degli oneri per i prepensionamenti e, solo da quest'anno, per la copertura degli oneri degli ammortizzatori sociali. A suo giudizio, tuttavia, lo squilibrio finanziario dell'Istituto, che mette a rischio la posizione dei suoi iscritti, è riconducibile innanzitutto al fatto che per lungo tempo gli editori non hanno versato i contributi di loro competenza. Secondo i suoi calcoli, tale omissione ha comportato per l'INPGI una perdita finanziaria di circa un miliardo di euro, con conseguenze oggi difficilmente superabili. Le soluzioni prospettate, a partire dal passaggio all'INPS degli iscritti che ne facciano richiesta, non sono, a suo avviso, efficaci. Meglio sarebbe un intervento tempestivo e concreto del Governo, volto a risanare definitivamente lo squilibrio finanziario dell'Istituto. Sul punto assicura il suo impegno a verificare l'evolversi della situazione.

5-06371 Carla Cantone: Iniziative per evitare la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto della società Gianetti Fad Wheels.

Carla CANTONE (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante la situazione dei lavoratori dello stabilimento di Ceriano

Laghetto della società Gianetti Fad Wheels, per il quale sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Carla CANTONE (PD) ringrazia la sottosegretaria e, pur apprezzando la decisione della regione Lombardia di convocare immediatamente un tavolo di confronto tra le parti, ritiene che il Governo debba intervenire per richiamare l'azienda al rispetto dell'avviso comune sottoscritto a livello nazionale sui licenziamenti.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.

C. 1823 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2020.

Romina MURA, *presidente*, dopo aver comunicato di avere nominato l'on. Viscomi relatore sul provvedimento, a seguito della rimessione dell'incarico da parte dell'on. Serracchiani. Avverte, quindi, che sono stati presentati tre emendamenti al provvedimento (*vedi allegato 7*).

Prima di passare all'espressione dei pareri su tali proposte emendative, dà la parola alla rappresentante del Governo per

acquisire indicazioni sul seguito dell'esame della proposta di legge, con particolare riferimento alle valutazioni svolte sulla sua copertura finanziaria.

La Sottosegretaria Tiziana NISINI fa presente che l'INPS ha elaborato alcune prime stime circa gli oneri che deriverebbero dal provvedimento in esame, evidenziando come – secondo tali valutazioni – le conseguenze finanziarie sarebbero significative, anche tenendo conto della loro proiezione pluriennale. Ritiene, quindi, necessario, prima di procedere all'esame delle proposte emendative, verificare le stime elaborate dall'INPS.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, prendendo atto dell'esigenza rappresentata dalla Sottosegretaria Nisini, la invita comunque a verificare se sia corretto computare tra i possibili oneri la rinuncia a flussi finan-

ziari che non sarebbero dovuti in presenza di una corretta lettura della normativa vigente. A suo avviso, infatti, in sede amministrativa si è data una lettura erronea della disciplina legislativa, che occorre correggere con una norma di interpretazione autentica.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 3179 Meloni e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminate, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 3179, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, nonché le proposte di legge abbinata;

considerato che il provvedimento intende realizzare un intervento sistematico di riforma della materia, abrogando le norme attualmente vigenti, introdotte nella fase finale della passata legislatura, a seguito del definitivo superamento del sistema delle tariffe delle professioni regolamentate ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;

rilevato che, come previsto dall'articolo 1, per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per gli avvocati e per gli altri professionisti di cui alla legge n. 81 del 2017, dai relativi provvedimenti ministeriali;

osservato che il provvedimento si applica, sulla base dell'articolo 2, ai rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalle imprese o da queste utilizzate, relative ad attività professionali svolte in favore delle imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

considerato che, come disposto dal medesimo articolo 2, il provvedimento si

applica anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

rilevato che l'articolo 3, modificando l'articolo 2233 del codice civile, introduce disposizioni riguardanti i casi di nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, intendendosi come tali quelle che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale per la professione forense;

preso atto che il medesimo articolo 3 dispone anche in materia di nullità di specifiche pattuizioni e delle clausole vessatorie, prevede la possibilità per il professionista di agire per far valere la nullità delle pattuizioni e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata secondo i parametri previsti per la professione, nonché stabilisce che il giudice, quando accerti il carattere vessatorio di una clausola, ne dichiari la nullità;

considerato che l'articolo 4, con riguardo agli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese, prevede che il giudice, quando accerti la non equità del compenso del professionista, ne determini il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali;

preso atto che l'articolo 8 stabilisce l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso con funzioni consultive e di proposta, con riferimento in particolare

agli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni tra imprese e professionisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire in modo univoco l'ambito di applicazione del provvedimento, dal momento che l'articolo 3, recando una modifica al codice civile, sembrerebbe applicarsi a tutte le prestazioni d'opera intellettuale, mentre l'articolo 2 restringe l'applicazione del provvedimento alle attività professionali regolate da convenzioni e svolte in favore delle imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in ogni caso che il provvedimento si applichi non solo alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione ma anche a tutti i casi in cui la remunerazione delle prestazioni rese provenga da risorse pubbliche, comprese quelle rivenienti da Fondi strutturali e d'investimento europei;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni dell'articolo 3 e, in particolare, tra quelle che prevedono la nullità di alcune clausole e quelle che qualificano le medesime clausole come vessatorie, nonché tra quelle che stabiliscono che gli accordi che non prevedano un compenso equo possano essere impugnati solo dal professionista e quelle che prevedono la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole considerate vessatorie;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4 relative alla procedura giudiziaria per la rideterminazione del compenso non equo;

valuti la Commissione di merito, con riferimento alla formulazione dell'articolo 7, se sia opportuno affidare ai Consigli nazionali degli ordini il compito di esercitare funzioni di rappresentanza di interessi con la proposizione dell'azione di classe o l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, considerando le diverse funzioni attribuite nell'ordinamento agli ordini professionali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso prevista dell'articolo 8, prevedendo che ne facciano parte, oltre al Ministro della giustizia o un suo delegato, anche rappresentanti di altri dicasteri, con particolare riferimento a quelli che esercitino la vigilanza su specifici ordini professionali.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)93);

premesso che la proposta reca disposizioni volte ad assicurare l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, in conformità all'articolo 157, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutati a tale riguardo i principi recentemente espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza C-624/19, nella quale si è stabilito che l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui è dedotta l'inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per un «lavoro di pari valore», sancito in tale articolo;

rilevato, su un piano generale, che un'effettiva parità tra donna e uomo, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un suo recente intervento, rappresenta un elemento essenziale per promuovere e sostenere la crescita sociale, economica e della vita intera del nostro Paese, specialmente in una fase in cui le conseguenze della crisi provocata

dalla pandemia hanno pesato sulle donne più che sugli uomini;

la proposta della Commissione fa seguito alla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché alla raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (2014/124/UE);

la direttiva proposta si basa su un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri e consente loro di stabilire *standard* più elevati, nonché di affidarne l'attuazione alle parti sociali, secondo un approccio che rispetta le diverse caratteristiche dei sistemi nazionali di dialogo sociale e di contrattazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali;

considerato che, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa della proposta di direttiva, la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali rendono ancora più urgente affrontare il tema della parità retributiva tra donne e uomini, dal momento che la crisi determinata dall'emergenza sanitaria ha colpito in modo particolare le lavoratrici;

richiamati, al riguardo, i contenuti della risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa, in cui il Parlamento europeo, tra l'altro, ribadisce alla Commissione il suo invito a presentare senza indugio misure vincolanti in materia di trasparenza salariale, in linea

con l'impegno assunto nella strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

condivise le valutazioni espresse nel considerando n. 14 della proposta di direttiva, secondo cui la discriminazione retributiva basata sul genere può implicare un'intersezione di vari assi di discriminazione o disuguaglianza qualora il lavoratore appartenga a uno o più gruppi protetti contro la discriminazione fondata sul sesso, da un lato, e la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, dall'altro;

apprezzate le previsioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della proposta, che individuano una nozione ampia di retribuzione da considerare ai fini della valutazione del rispetto del principio di parità, nell'ambito della quale rientrano tutte le erogazioni e i *benefit*, anche in natura, riconosciuti a motivo dell'impiego;

ritenuto che la proposta di direttiva debba inserirsi all'interno di un sistema più ampio di misure che intervengano anche sulle cause che determinano, in concreto, la disparità dei trattamenti tra donne e uomini, in particolare con un rafforzamento dell'offerta di servizi per la cura familiare e di servizi educativi per l'infanzia;

rilevato che la Missione n. 4 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, valutato positivamente dalla Commissione europea, reca misure volte ad innalzare il tasso di presa in carico degli asili, nonché a potenziare i servizi educativi dell'infanzia e l'estensione del tempo pieno a scuola, per fornire sostegno alle madri con figli piccoli;

osservato che nell'ambito della Missione n. 5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza è previsto uno specifico intervento riferito alla definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere in ambito lavorativo, che tenga conto anche del riconoscimento della parità salariale a parità di mansioni;

ricordato che questa Commissione ha recentemente concluso l'esame del testo

unificato della proposta di legge C. 522 e delle proposte di legge abbinata, che, modificando la disciplina contenuta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, disciplina, tra l'altro, l'introduzione di una certificazione di pari opportunità di lavoro, da attribuire alle aziende che rispettano specifici parametri, riferiti anche alle disparità retributive, prevenendo altresì l'introduzione di misure premiali per le imprese che accedano alla certificazione;

considerato che:

l'articolo 8, paragrafo 4, consente agli Stati membri di redigere essi stessi talune categorie di informazioni sul divario retributivo tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sulla base di dati amministrativi quali, ad esempio, i dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali o di sicurezza sociale;

l'esigenza di miglioramento della trasparenza retributiva dovrebbe essere coniugata con la promozione di misure volte a favorire la costruzione di una cultura della cooperazione tra i diversi attori interni all'azienda, che si traduca in una solida cultura aziendale di uguaglianza;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 7 luglio 2021;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di ridurre gli ambiti di discrezionalità riconosciuti ai legislatori e alle autorità giurisdizionali nazionali, si segnala l'esigenza di introdurre già nell'ambito dell'articolo 4 una più precisa indicazione dei criteri e delle metodologie per misurare il valore dei diversi lavori, anche con riguardo al confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico, prevedendo in particolare un coinvolgimento, nel processo della loro definizione, delle parti sociali;

b) si valuti l'opportunità di precisare la portata dell'articolo 5, paragrafo 2, che vieta ai datori di lavoro di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro, al fine di limitarne l'applicazione alle richieste che possano determinare effetti discriminatori;

c) in relazione all'attribuzione di specifici diritti e poteri ai rappresentanti dei lavoratori, prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 8, paragrafi 5 e 7, dall'articolo 9, dall'articolo 10, paragrafo 3, dall'articolo 13, dall'articolo 18 e dall'articolo 22:

1) si segnala su un piano generale l'esigenza di rafforzare nella proposta di direttiva la valorizzazione di forme di tutela collettiva rispetto a quelle che si basano esclusivamente sull'iniziativa dei singoli lavoratori, precisando altresì in modo più chiaro se le associazioni rappresentative potranno agire in nome e per conto proprio ovvero opereranno in nome e per conto altrui;

2) con specifico riferimento alla formulazione delle disposizioni citate, si ravvisa l'esigenza di precisare nel testo della direttiva che i rappresentanti siano individuati dai lavoratori interessati, salvaguardando le prerogative delle organizzazioni sindacali;

3) si rileva l'opportunità di prevedere che la richiesta di informazioni al datore di lavoro, di cui al paragrafo 3

dell'articolo 7, sia veicolata attraverso i rappresentanti dei lavoratori, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo;

4) con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 9 e 13, si rappresenta, altresì, l'esigenza che i rappresentanti siano individuati nell'ambito delle organizzazioni sindacali rappresentative;

5) appare altresì necessario sopprimere, nella relazione illustrativa dell'articolo 9, il riferimento alla possibilità per il datore di lavoro di designare uno o più lavoratori come rappresentanti dei lavoratori stessi, qualora nell'organizzazione non siano presenti rappresentanti formali, che non appare congruente con il contenuto del medesimo articolo;

d) con riferimento agli articoli 8 e 9, si segnala l'opportunità di estendere gli obblighi di informazione ivi previsti e la conseguente valutazione congiunta delle retribuzioni anche a datori di lavoro con meno di 250 lavoratori, eventualmente graduando la frequenza della pubblicazione delle informazioni, valutando in particolare la possibilità di applicare la norma ai datori di lavoro con oltre 100 dipendenti, in linea con quanto attualmente previsto nella legislazione nazionale italiana per la presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 46 del citato Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; al fine di ridurre gli aggravii amministrativi per le aziende, si segnala altresì l'opportunità di verificare la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8 da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali;

e) con riferimento all'articolo 11, si sottolinea l'esigenza di rafforzare il ruolo dei processi di dialogo tra le parti sociali come strumenti per la risoluzione *ex ante* delle problematiche connesse all'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, rispetto ai mezzi

di tutela *a posteriori* apprestati dagli organi giurisdizionali;

f) si valuti l'opportunità di riconsiderare la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della proposta di direttiva, precisando in modo più puntuale gli effetti della disposizione sugli *standard* di prova;

g) con riferimento all'articolo 22, si valuti la possibilità di precisare che la protezione contro trattamenti meno favorevoli ivi prevista si applichi anche ai lavoratori che abbiano esercitato il diritto di informazione di cui all'articolo 7 della proposta;

h) con riferimento all'articolo 26, si rappresenta l'opportunità di:

1) prevedere espressamente nel testo della direttiva che sia assicurata la presenza nell'organismo di monitoraggio dell'attuazione del provvedimento di componenti delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

2) attribuire all'organismo di monitoraggio, nell'ambito delle sue attività di sensibilizzazione delle imprese e delle organizzazioni pubbliche e private, anche funzioni di promozione di iniziative finalizzate a valorizzare le capacità organizzative e decisionali maturate dalle lavoratrici a seguito della maternità.

ALLEGATO 3

5-06368 Costanzo: Iniziative per favorire la riqualificazione dei lavoratori della società Caffarel in Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche al fine di evitare i licenziamenti previsti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come premesso dalle onorevoli interroganti la Caffarel Spa, facente parte del Gruppo Lindt&Sprüngli, è parte della storia imprenditoriale del Piemonte, fondata quasi duecento anni fa, nel 1826.

La regione Piemonte ha rappresentato che, a partire da aprile 2020, la società è stata costretta a richiedere l'intervento della CIG utilizzando la specifica causale di integrazione salariale legata all'emergenza sanitaria, a fronte di un drastico calo dei volumi produttivi (-45 per cento circa).

A fronte della manifestata volontà aziendale di procedere al licenziamento di 90 lavoratori tra Caffarel e le organizzazioni sindacali sono intervenuti vari incontri nel mese di giugno per analizzare congiuntamente l'andamento economico e di mercato nonché la problematica relativa alle eccedenze di personale, allo scopo di fronteggiare in modo adeguato la situazione e di superare l'attuale stato di crisi strutturale, impedendo la paventata cessazione dell'attività di una storica impresa italiana.

Risulterebbe che le parti abbiano raggiunto un'ipotesi d'intesa, che nelle sue linee fondamentali può così riassumersi:

a) adozione di una cassa integrazione straordinaria per un anno, per evitare il licenziamento collettivo, applicata a tutti i lavoratori, a rotazione mensile, che tenga conto delle esigenze di produzione o manutenzione degli impianti della Caffarel;

b) incentivazione al pensionamento e per la riqualificazione mirata dei lavoratori per raggiungere le competenze utili all'in-

dustria dolciaria, tramite tre canali: formazione professionale con la regione, bando nuove competenze e fondo impresa;

c) adozione di misure per diversificare il mercato lavorando anche sulla grossa distribuzione e sul commercio *online*.

La regione Piemonte ha infine comunicato che l'incontro per la sottoscrizione del verbale di esame congiunto è previsto per il giorno 9 luglio 2021.

Assicuro che il Ministero del lavoro monitorerà costantemente la situazione con tutti i soggetti coinvolti per garantire la tenuta dei livelli occupazionali.

In merito alla specifica questione della riqualificazione del personale, opportunamente sollevata dall'onorevole interrogante, ricordo che con l'avviso comune sottoscritto la scorsa settimana dal Governo e dalle parti sociali, è stato confermato l'impegno ad una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, interventi che devono essere necessariamente integrati, al fine di assicurare al lavoratore il sostegno al reddito legandolo a percorsi di riqualificazione.

Le due riforme – che nelle prossime settimane saranno presentate al Parlamento e alle parti sociali – mirano entrambe, attraverso percorsi integrati, al rafforzamento del sistema della formazione professionale, promuovendo una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro anche attraverso partenariati pubblico-privati.

ALLEGATO 4

5-06369 Amitrano: Misure per il potenziamento dei servizi di politica attiva del lavoro mediante il coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito della crisi pandemica, il Governo ha attivato strumenti eccezionali per estendere a tutti i lavoratori gli strumenti di protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro, introducendo in via eccezionale un corrispondente blocco dei licenziamenti.

Con la prospettiva di normalizzazione della situazione sanitaria e il ritorno all'ordinario funzionamento dell'economia si prevede altresì un riassetto del sistema produttivo, caratterizzato da un'accelerazione di processi di cambiamento strutturale già in corso. In tale contesto, le politiche attive del lavoro acquisiranno una rilevanza fondamentale per accompagnare il cambiamento evitando che l'impatto della crisi diventi di lungo periodo e facilitandone il rapido ricollocamento sul mercato del lavoro dei lavoratori, in particolare di quelli più fragili e con basse competenze.

Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza in materia di politiche del lavoro si articola principalmente nel Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), strategico ai fini dell'azione di riforma, accompagnato da un Piano strategico nazionale sulle Nuove competenze che opera in una logica integrata, e in sinergia con il Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego.

È essenziale che sia posta al centro dell'azione dei Centri per l'impiego la personalizzazione degli interventi, che si avvalga della cooperazione tra sistema pubblico e quello privato, al fine di migliorare le opportunità occupazionali.

In questa cornice complessiva, il programma GOL – anche a seguito dell'inter-

locuzione con la Commissione europea – intende definire i livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* di servizio dei CPI, fissare un *target* per cui almeno per il 25 per cento dei beneficiari del programma sia prevista appropriata attività di formazione, con un *focus* particolare sulle competenze digitali e con priorità per i più vulnerabili. Tra tali obiettivi vi è compreso quello di fissare nuovi meccanismi che rafforzino e rendano strutturale la cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato, in particolare con riferimento all'identificazione dei fabbisogni di competenze e alla disponibilità di offerte di lavoro.

Quanto al Piano nuove competenze, l'identificazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e l'orientamento degli interventi di formazione e di riqualificazione dovrà avvenire proprio sulla base della collaborazione tra il sistema pubblico e privato.

Pertanto, posso assicurare che il Governo, seguendo le indicazioni dell'Agenda europea per le competenze del luglio 2020, intende sviluppare dei partenariati pubblico privati che promuovano una rete di istituzioni, imprese e operatori delle filiere dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Solo la sinergia tra gli operatori e le strutture esistenti consentirà di agire in modo organico per colmare il divario di competenze necessarie a soddisfare l'effettivo bisogno occupazionale delle aziende, per rafforzare la resilienza del tessuto economico e poter cogliere le sfide dell'innovazione, della transizione digitale e della transizione *green*.

ALLEGATO 5

5-06370 Rizzetto: Iniziative per il risanamento finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

La complessa situazione economico finanziaria dell'INPGI è connessa a una crisi strutturale del settore editoriale che si prolunga da tempo. Come noto, l'equilibrio previdenziale dell'Istituto è stato pesantemente compromesso da tale crisi, contraddistinta dalla sensibile contrazione dei contratti di lavoro giornalistico e dal peso sempre crescente degli oneri per ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto medesimo.

Inoltre, la contrazione del gettito contributivo dovuta alla mancata assunzione di lavoratori dipendenti si è accompagnata a operazioni di esodo volte a permettere uscite anticipate dalle redazioni con accesso a pensionamento.

Si rammenta che sono iscritti alla Gestione sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, e che, nell'ultimo anno, tale Gestione ha fatto registrare un saldo negativo pari a circa 242 milioni di euro.

Per fare fronte alla grave e perdurante crisi dell'INPGI, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, ha stabilito, all'articolo 16-*quinquies*, l'obbligo per l'INPGI di adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio e al ripristino strutturale delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria dell'ente.

È stato quindi previsto l'obbligo per l'Istituto di trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'infor-

mazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale nel medio e lungo periodo.

Il termine per trasmettere il citato bilancio tecnico è stato più volte modificato e differito. Da ultimo, la legge di bilancio 2021 ha prorogato il predetto termine al 30 giugno 2021 e ha parallelamente sospeso, fino alla medesima data, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in tema di commissariamento delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati che versino in condizioni di disavanzo economico finanziario.

Il legislatore ha altresì previsto che, qualora il bilancio tecnico non evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il Governo adotti uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI.

L'INPGI, negli ultimi giorni di giugno, ha trasmesso la delibera con la quale ha dato corso alle misure di intervento volte al ripristino delle condizioni di sostenibilità dell'ente, corredate dal bilancio tecnico attuariale 31 dicembre 2020. Il provvedimento è attualmente in istruttoria da parte delle amministrazioni vigilanti.

La complessa vicenda dell'INPGI, che coinvolge la competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata oggetto di attenta considerazione da parte del Governo, che ha avviato in questi mesi le necessarie interlo-

cuzioni, al fine di individuare soluzioni il più possibile condivise.

Come noto, la questione in queste ore è anche all'attenzione del Parlamento, nell'ambito dell'esame della legge di conversione del decreto-legge cosiddetto « Sostegni-

bis » Anche sulla base delle determinazioni che il Parlamento intenderà assumere, il Governo adotterà le necessarie e conseguenti iniziative, nella consapevolezza che occorre tener conto della complessità della situazione e dei delicati equilibri coinvolti.

ALLEGATO 6

5-06371 Carla Cantone: Iniziative per evitare la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto della società Gianetti Fad Wheels.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, la regione Lombardia, espressamente interpellata, ha comunicato che la società Gianetti Fad Wheels, operante nel settore Industria Metalmeccanica, con stabilimenti produttivi a Ceriano Laghetto (MB) e Carpenedolo (BS) ha avviato il 3 luglio ultimo scorso una procedura di licenziamento collettivo derivante dalla decisione di chiudere definitivamente le attività presso lo stabilimento di Ceriano Laghetto con conseguenti 152 esuberi.

I due stabilimenti hanno mantenuto le proprie caratteristiche produttive e, più precisamente, nello stabilimento di Ceriano Laghetto vengono prodotte ruote in acciaio per il settore *automotive, on-road*, ruote per veicoli commerciali (Camion, bus e rimorchi).

I principali clienti sono nel segmento dei veicoli commerciali, quali Volvo Group, MAN.

Lo stabilimento di Ceriano Laghetto, secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, nonostante importanti investimenti effettuati, negli ultimi cinque anni non ha mai generato utili, per vari fattori, tra cui i prezzi d'acquisto delle ruote in acciaio.

In questa situazione di grave sofferenza si è innestata la crisi dovuta alla pandemia COVID che ha comportato per la Divisione di Ceriano Laghetto una rilevantissima contrazione del fatturato, affrontata attraverso il ricorso diffuso alla Cassa integrazione COVID.

In merito a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, posso dire che le particolari, improvvise, modalità con cui è stata avviata la procedura di licenziamento hanno destato allarme e tensione sociale.

La regione Lombardia si è immediatamente attivata per avviare le necessarie

interlocuzioni con le parti al fine di scongiurare gli effetti traumatici di questa procedura.

È stata fissata per domani 8 luglio un'audizione nella commissione IV (attività produttive) del Consiglio regionale e l'azienda è stata convocata dalla regione per un primo incontro di chiarimento da effettuarsi in tempi brevissimi.

Segnalo, altresì, che è in corso un accertamento da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi avente ad oggetto la verifica del rispetto della normativa in materia di orario di lavoro ma anche l'eventuale fruizione di ammortizzatori sociali.

Ciò premesso, gli esiti degli accertamenti saranno attentamente monitorati dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal Ministero che rappresento in ordine alle questioni evidenziate, anche al fine di una tutela sostanziale ai lavoratori interessati.

Faccio presente che con tali comportamenti si tradisce la *ratio* dell'accordo concluso la scorsa settimana tra il Governo e le parti sociali. Ricordo che in quella sede, nel segno di una comune e condivisa responsabilità, le parti sociali si sono impegnate a raccomandare, in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente e dal decreto-legge appena varato in materia in lavoro, al fine di garantire il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. Contestualmente è stato assunto l'impegno del Governo ad una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua, che consentiranno di sostenere efficacemente la ripresa economica già avviata.

ALLEGATO 7

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza (C. 1823 Serracchiani).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fanno eccezione i professionisti la cui cassa di categoria ne impedisce l'iscrizione ovvero che non sono tenuti all'iscrizione alle medesime casse previdenziali per l'esercizio della facoltà di esonero prevista dai rispettivi ordinamenti previdenziali.

1.1. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Murelli, Moschioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I debiti, comprensivi di capitale e interessi, risultanti dalle richieste di contribuzione previdenziale ai sensi dell'arti-

colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, formulate a seguito di accertamento nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della medesima legge e dunque esclusi dalla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, sono automaticamente annullati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.2. Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

1.3. Rizzetto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
SEDE CONSULTIVA:	
Alle Commissioni riunite I e VIII: DL 77/2021 – <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	166
INTERROGAZIONI:	
5-05993 Sarli: Iniziative per favorire lo sviluppo di metodi alternativi di ricerca che non prevedono l'utilizzo di animali	166
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	168
5-05808 Barzotti: Tutela dei dipendenti dell'Asst di Lodi	166
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-06148 Quartapelle Procopio: Copertura vaccinale anti HPV	167
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

Alle Commissioni riunite I e VIII: DL 77/2021 – *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, fa presente che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77 del

2021 che incidono su materie oggetto della competenza della XII Commissione.

In particolare, l'articolo 42 reca alcune disposizioni attuative in materia di certificazioni verdi COVID-19, con riferimento alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) – relativa all'emissione e alla validazione delle medesime certificazioni – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione. Ricorda che le certificazioni in oggetto sono disciplinate, in via principale, dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, esaminato in sede referente dalla XII Commissione. Tali certificazioni attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo, con riferimento al virus SARS-CoV-2, e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore. Le disposizioni di cui all'articolo 42 costituiscono, dunque, misure di attuazione valide anche in applicazione della normativa europea. In particolare, il comma 1 dell'articolo 42 specifica che la Piattaforma nazionale-DGC è realizzata attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.A. ed è gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute, il quale è il titolare del trattamento dei relativi dati. Il comma 2 dell'articolo 42 prevede che le certificazioni in oggetto siano rese disponibili all'interessato, oltre che mediante l'inserimento nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e mediante l'accesso, tramite autenticazione, alla suddetta Piattaforma nazionale-DGC, anche tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per i servizi pubblici in rete, nonché tramite l'applicazione cosiddetta applicazione Immuni, e demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi del comma 10 del suddetto articolo 9 del predetto decreto-legge n. 52, la definizione delle modalità attuative delle forme di rilascio in oggetto. I commi 3 e 4 dell'articolo 42 prevedono che la trasmissione alla summenzionata Piattaforma, da parte

delle regioni e delle province autonome, dei dati di contatto relativi ai soggetti a cui siano state somministrate, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto di cui al comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52, una o più dosi del vaccino contro il COVID-19, sia effettuata mediante il Sistema tessera sanitaria e che la medesima trasmissione, con riferimento alle somministrazioni successive, sia operata tramite l'Anagrafe nazionale vaccini. Tale trasmissione alla Piattaforma è volta a consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco, che permetta al medesimo soggetto di acquisire il certificato dai canali di accesso alla Piattaforma.

L'articolo 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 1 dell'articolo 56, in primo luogo, prevede, per i programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e di competenza del Ministero della salute che rientrano nell'ambito delle fattispecie oggetto del permesso di costruire, che quest'ultimo sia rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche. In secondo luogo, si prevede che, qualora i medesimi programmi rientrino nelle fattispecie oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, essi possano essere eseguiti in deroga alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, ferme restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico-sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, sui vincoli idrogeologici e sul risparmio energetico. Il comma 2 prevede che ai programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR si applichino gli istituti della programmazione negoziata – intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territo-

riale – e la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo.

Fa presente, poi, che l'articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 il termine, precedentemente fissato al 31 maggio 2021, entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.

Il comma 2 dell'articolo 66 integra la disciplina in materia di « Carta europea della disabilità in Italia ». Le nuove disposizioni sono volte a circoscrivere l'ambito delle informazioni relative al soggetto titolare della Carta, accessibili tramite la Carta medesima per i soggetti erogatori di beni o servizi. La Carta in esame è stata introdotta dall'articolo 1, comma 563, della legge n. 145 del 2018 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del 6 novembre 2020. La Carta è volta ad agevolare l'accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con possibili agevolazioni anche in altri Paesi che riconoscano la Carta. Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio ha definito i criteri per il rilascio della Carta nonché le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

Il comma 2 dell'articolo 66 – novellando il citato comma 563 – prevede, in primo luogo, che l'INPS consenta ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità l'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, alle informazioni – strettamente necessarie per le finalità in oggetto – contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante. La novella, inoltre, demanda all'INPS il compito di individuare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili nonché le misure per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Riguardo ai verbali di accertamento, ricorda che la novella fa riferimento – mediante il richiamo della legge n. 295 del 1990 – a

quelli delle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali competenti per l'accertamento delle invalidità civili o della condizione di *handicap*. Nella documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera si evidenzia l'opportunità di valutare se tale riferimento sia esauritivo, in quanto l'ambito dei soggetti che possono richiedere la Carta include anche altre categorie. In base all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio del 6 novembre 2020, hanno diritto a richiedere la Carta: gli invalidi civili (di qualsiasi età); i portatori di *handicap* grave; i ciechi civili; i sordi civili; gli invalidi al lavoro; gli invalidi sul lavoro; i soggetti aventi alcune delle minorazioni contemplate dalle norme sui trattamenti di guerra.

Elena CARNEVALI (PD), riservandosi di analizzare in modo più dettagliato il contenuto del provvedimento in esame, chiede chiarimenti circa la possibilità di rendere disponibili nelle tessere sanitarie i dati relativi alle certificazioni verdi COVID-19, esprimendo l'auspicio che, ove non fosse già prevista, questa opportunità sia resa operativa in tempi rapidi.

In relazione alla Carta europea della disabilità, rileva che non appare chiara la relativa procedura di applicazione sul territorio italiano, auspicando pertanto un approfondimento in tal senso, anche sulla base delle problematiche evidenziate nel dossier del Servizio Studi della Camera. Valuta in ogni caso favorevolmente la digitalizzazione in corso in ambito sanitario, ricordando in proposito il maggiore utilizzo del fascicolo sanitario elettronico e rilevando che attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare con il PNRR sarà possibile superare i limiti tecnici tuttora presenti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, avendo tutti i gruppi rinunciato alla presentazione di proposte emendative, il testo trasmesso dal Senato è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere.

Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ricorda, altresì, che è stata rappresentata dai relatori, deputati Lapia e Novelli, la volontà, condivisa dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, di richiedere il trasferimento della proposta di legge in oggetto alla sede legislativa. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la presidenza procederà alla verifica dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento della Camera dei deputati.

In ogni caso, sulla base di quanto unanimemente convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in attesa del perfezionamento dei suddetti presupposti per il trasferimento alla sede legislativa, pone comunque in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedi-

mento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

5-05993 Sarli: Iniziative per favorire lo sviluppo di metodi alternativi di ricerca che non prevedono l'utilizzo di animali.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Doriana SARLI (MISTO), replicando, prende atto con soddisfazione che dalla risposta emerge che i fondi relativi all'anno 2020 sono stati erogati ed è in fase avanzata il riparto relativo all'annualità in corso. Nell'esprimere il suo rammarico per il fatto che nel corso dell'esame dell'ultimo decreto-legge di proroga termini non sia stato possibile prolungare la durata del finanziamento attualmente previsto per la ricerca senza animali, ricorda che l'utilizzo di metodi alternativi è importante non solo dal punto di vista della compatibilità etica ma anche per ridurre i tempi e i costi della ricerca e per renderla più predittiva. Auspica, pertanto, che in un futuro prossimo possano essere stanziati ulteriori risorse per raggiungere tale obiettivo.

5-05808 Barzotti: Tutela dei dipendenti dell'Asst di Lodi.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta certamente esaustiva, ricordando che la Asst di Lodi è stata la prima ad essere investita dall'emergenza pandemica e rientra tra quelle più colpite. Nel ricordare che l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato ha come oggetto la tutela dei lavoratori in condizioni di maggiore fragilità, esprime soddisfazione per la scelta di effettuare un supplemento di istruttoria per quanto concerne la richiesta di restituzione di somme percepite in passato per periodi di malattia, osservando che la responsabilità per eventuali irregolarità non può essere attribuita ai singoli lavoratori, in quanto esse derivano piuttosto da inadempienze delle strutture amministrative.

Valuta positivamente la verifica in corso per quanto riguarda la concessione dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, segnalando, anche sulla base della sua appartenenza alla Commissione Lavoro, di ritenere non corretta e non corrispondente allo spirito della legge l'interpretazione data dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni in relazione alla non frazionabilità di tali permessi.

5-06148 Quartapelle Procopio: Copertura vaccinale anti HPV.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per la risposta esauriente, ricordando che la vaccinazione anti-papilloma virus risulta essere quella più penalizzata dall'emergenza pandemica. Nel ribadire come ciò rappresenti un grave fattore di rischio, ricorda che già nel luglio dello scorso anno il Governo si era impegnato a recuperare il tempo perduto, essendo la prevenzione una variabile cruciale per la tutela sanitaria della popolazione. Al riguardo osserva che, accanto alle opportune campagne di comunicazione, andrebbe potenziata l'attività di monitoraggio al fine di individuare le attività più funzionali al rispetto degli obiettivi indicati nel Piano europeo di lotta contro il cancro, abbandonando quelle che si rivelano meno efficaci.

Auspica, pertanto, che il Governo avvii un confronto col Parlamento rispetto a tale tematica, osservando che, mentre in questi mesi è sicuramente aumentata la consapevolezza rispetto alle problematiche legate alla salute, non è ancora sufficientemente chiaro il ruolo fondamentale della prevenzione, soprattutto tra i giovani.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-05993 Sarli: Iniziative per favorire lo sviluppo di metodi alternativi di ricerca che non prevedono l'utilizzo di animali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, « Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici », ha stabilito che: « il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animale o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ».

Per dare attuazione a detta norma, l'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 26/2014 aveva previsto un importo pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, destinato per il 50 per cento alle regioni per la formazione ed aggiornamento degli operatori e per il restante 50 per cento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per lo sviluppo e la ricerca di metodi alternativi.

L'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. « Milleproroghe »), convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aggiunto all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 26/2014, dopo la lettera *c*), la lettera *c-bis*), con cui si prevede che l'onere derivante dall'attuazione del citato articolo 37, comma 1, per il triennio 2020-2022, è rifinanziato con un importo annuo di euro 2.000.000, da destinare in misura dell'80 per cento per l'attività di ricerca e di sviluppo dei metodi alternativi, ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Enti pubblici di ricerca e Università, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e per il restante 20 per cento, per il finanziamento dei corsi di formazione ed aggiornamento a vantaggio degli operatori

degli stabilimenti di allevamento di animali usati negli esperimenti, da destinare alle regioni e alle province Autonome con un apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda i fondi relativi all'anno 2020 si rappresenta che l'iter legislativo che ha previsto l'incremento dei fondi in questione si è perfezionato con la conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 nel mese di febbraio 2020, nella fase acuta della pandemia che ha determinato un inevitabile ritardo nello svolgimento della fase istruttoria propedeutica alla adozione del decreto in questione; l'immediato ritorno, dopo il periodo estivo, di una fase acuta dell'epidemia da COVID ha determinato un impegno straordinario del Ministero della salute nella predisposizione delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria, che non ha poi consentito il perfezionamento dell'iter in tempo utile.

Per quanto riguarda invece i fondi previsti per il 2021, il decreto ministeriale di concerto con il MUR, relativo all'80 per cento del finanziamento previsto, è già stato firmato da entrambi i Ministri ed è stato avviato al controllo della Corte dei conti, mentre il decreto di concerto con il MEF, relativo al restante 20 per cento del finanziamento, è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione della prescritta Intesa, nello specifico:

per quanto riguarda il decreto relativo al 20 per cento dei fondi da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano lo stanziamento è stato ripartito, con un criterio già adottato nelle precedenti annualità, in proporzione rispetto al numero degli stabilimenti utilizzatori presenti in ogni regione e provincia

autonoma al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di emanazione del decreto;

per quanto riguarda il decreto relativo all'80 per cento dei fondi da destinare agli enti pubblici di ricerca, si è proceduto a stabilire un criterio di selezione prendendo in considerazione gli enti pubblici di ricerca che, nell'ambito del programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, avessero presentato, o partecipato a progetti di ricerca finanziati dal Ministero della salute, afferenti alle linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, ri-

entranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 26/2014 e che prevedono la ricerca e lo sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodiche sostitutive al modello animale. Il criterio individuato ha permesso di selezionare 15 enti pubblici di ricerca che hanno già dato garanzie di qualità nell'ambito della ricerca su metodiche alternative alla sperimentazione animale e ai quali la quota *pro capite* sarà assegnata con provvedimento *ad hoc* non appena concluso l'*iter* di perfezionamento del decreto in argomento.

ALLEGATO 2

5-05808 Barzotti: Tutela dei dipendenti dell'Asst di Lodi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel merito della questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, la regione Lombardia-Direzione Generale Welfare, ha richiesto notizie dettagliate all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (ASST Lodi).

L'ASST di Lodi ha fornito dati utili per ciascuno degli argomenti indicati nell'atto ispettivo.

In relazione ai dispositivi di protezione individuale (DPI), in data 7 aprile 2021, la regione Lombardia ha trasmesso all'ASST di Lodi il Decreto di sequestro a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, chiedendo di verificare la giacenza di alcune tipologie di DPI facciali e di restituirle al deposito « CARG02 » di Rho, entro 8 giorni.

Il sequestro riguarda i DPI acquistati dall'ex Commissario Straordinario Domenico Arcuri, validati dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Protezione Civile e quindi distribuiti nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

L'ASST di Lodi ha provveduto a consegnare alla Guardia di Finanza i DPI oggetto del sequestro presenti in tutti i magazzini aziendali (33.060 maschere facciali).

Quanto ai congedi per gravi patologie, l'ASST ha precisato che tra il 2002 ed il 2016, 40 dipendenti aziendali hanno beneficiato del congedo per terapia salvavita a stipendio pieno, per tutto il decorso delle loro patologie.

In base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore in tale epoca, rientrano nella disciplina del congedo esclusivamente i giorni di ricovero e quelli destinati a specifici trattamenti.

Sono invece esclusi dagli ambiti del congedo per gravi patologie allora vigente, e rientrano nell'istituto della malattia, gli eventuali periodi di assenza dovuti ai postumi

temporanei o permanenti delle specifiche patologie.

Inoltre, mentre la normativa contrattuale prevedeva che i giorni di assenza devono essere debitamente certificati « dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente », i dipendenti dell'ASST interessati hanno invece « consegnato un generico certificato di malattia redatto dal medico curante dove veniva attestato – anche ai fini dell'esonero dalla visita fiscale INPS – che si trattava di terapia salvavita, senza l'indicazione delle giornate in cui tali terapie venivano svolte ».

Tale situazione è cessata quando l'ASST di Lodi, con nota in data 12 agosto 2016, precisava a tutto il personale che « per giorni di assenza dovuti a terapia salvavita devono intendersi i giorni di assenza dovuti alla effettuazione delle citate terapie, debitamente certificati dalla competente struttura pubblica o convenzionata, con esclusione, invece, dei giorni di postuma convalescenza, che devono essere considerati assenze per malattia ».

In tal senso anche l'ARAN ha precisato che per giorni di assenza dovuti a terapia salvavita, deve intendersi « giorni di assenza del lavoratore dovuti all'effettuazione di terapie salvavita anche senza il ricovero ospedaliero o il *day hospital* ma non a quelli di postuma convalescenza che devono invece essere considerati ordinarie assenze per malattie ».

Nel corso del 2021, l'ASST di Lodi ha richiesto ai dipendenti interessati la restituzione delle somme « stimate come indebitamente percepite »: tuttavia l'attuale Direzione Strategica aziendale ha ritenuto opportuno precisare ai dipendenti coinvolti che i termini fissati per il pagamento nella suddetta richiesta « si consideravano so-

spesi e che, contestualmente, si dava avvio ad un supplemento di istruttoria ».

Pertanto, i dipendenti interessati sono stati invitati a rivolgersi all'Ufficio Personale aziendale, per approfondire ogni singolo caso.

Durante i colloqui, gli interessati sono stati invitati a produrre tutta la certificazione sanitaria relativa alla terapia instaurata ed agli specifici trattamenti erogati.

L'ASST assicura che sarà esaminata tutta la documentazione sanitaria disponibile, distinguendo i periodi di assenza per malattia e le giornate di assenza dovute alla sottoposizione a specifici trattamenti.

Il supplemento di istruttoria consentirà all'ASST di rideterminare le quote economiche, decurtando le giornate utilizzate per le terapie salvavita, in base alle analisi condotte dal medico legale sulla documentazione sanitaria acquisita.

Nel frattempo, il Difensore Civico Regionale, a cui taluni dipendenti aziendali si erano rivolti, ha sottolineato che: « il recupero di somme indebitamente erogate dalla P. A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate ».

Tuttavia, l'ASST di Lodi ha inteso precisare che l'impegno che viene ora portato avanti « è teso a minimizzare o addirittura annullare gli effetti negativi per colleghi che hanno già dovuto sopportare il peso di malattie gravi ».

Le prime risultanze istruttorie hanno consentito di verificare puntualmente alcune posizioni, con un abbattimento provvisorio di circa il 60 per cento delle iniziali somme calcolate: le attività proseguono e l'ASST esprime la propria fiducia sul fatto che « questa dolorosa vicenda possa essere risolta al più presto ».

In merito alla tematica dei congedi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate », l'ASST sottolinea di avere sem-

pre concesso i permessi in questione, senza alcuna eccezione e anche durante le fasi più acute della pandemia da Covid-19.

L'ASST precisa che, nel periodo dal giugno 2020 al febbraio 2021, sono state complessivamente fruite n. 4065 giornate di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, di cui n. 3416 a vantaggio del personale e n. 649 a beneficio della Dirigenza aziendale.

Attualmente i lavoratori dell'ASST che usufruiscono della legge n. 104/1992 sono n. 248, di cui 24 Dirigenti e 224 personale del Comparto.

Inoltre, l'ASST di Lodi ha applicato le disposizioni dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », come convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo i 24 giorni ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge n. 104/1992, oltre ai 3 mensili già previsti, con un totale di 36 giornate fruite da ogni lavoratore con i requisiti di legge.

L'ASST segnala di avere anche stipulato n. 140 contratti di lavoro in « *smart working* » nel 2020, in base alle disposizioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », che all'articolo 21-ter prevede un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in caso di figlio disabile.

Sono stati concessi anche i congedi straordinari retribuiti al 50 per cento ai sensi del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 « Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena », come convertito nella legge 6 maggio 2021, n. 61.

In merito alla possibilità del dipendente di poter frazionare ad ore i permessi concessi in qualità di « *care giver* », ad esempio un'ora al giorno fino ad un massimo di 18 ore, l'ASST ha ricordato che la legge n. 104/1992 disciplina due tipologie di permessi fruibili dal lavoratore dipendente.

Il lavoratore con handicap grave ha diritto a fruire, in alternativa, dell'agevolazione di due ore di permesso giornaliero, o di tre giorni di permesso mensile retribuito (articolo 33, comma 6); ad oggi utilizzano tali permessi 30 lavoratori aziendali.

Il lavoratore dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso retribuito.

In tali casi, la fruizione dei permessi a giornata intera anziché ad ore è disciplinata dall'articolo 38 dell'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Relativo al Personale del Comparto Sanità 2016-2018, e l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni-ARAN si è più volte espressa sulla questione, confermando che l'attuale formulazione dell'articolo 38 consente la fruizione dei permessi in questione a giornata e non ad ore.

L'ASST di Lodi sottolinea di avere sempre assicurato ai dipendenti la tutela prevista dalla legge n. 104/1992, nel rispetto del vigente CCNL e delle indicazioni dell'ARAN, nonché tenendo conto della normativa emanata durante l'emergenza pandemica da Covid-19.

Comunque, l'ASST ha manifestato la propria disponibilità a verificare le singole situazioni, nei limiti di quanto disposto dalle norme citate.

Permane in ogni caso la possibilità per i dipendenti aziendali, in caso di necessità di assentarsi dal lavoro per periodi frazionati, di avvalersi della flessibilità oraria in ingresso ed in uscita, nonché di concordare con i dirigenti misure di natura organizzativa.

Da ultimo, l'ASST ha ricordato che, a seguito di incontri di approfondimento sulle tematiche in esame tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali interessate, sono state sospese le « forme estreme di protesta ».

ALLEGATO 3

5-06148 Quartapelle Procopio: Copertura vaccinale anti HPV.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale-PNPV 2017-2019, oggetto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano il 19 gennaio 2017, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla stessa Conferenza Permanente Stato-Regioni, con Intesa del 25 marzo 2021.

Il PNPV prevede la vaccinazione anti-papilloma virus (HPV) negli adolescenti di entrambi i sessi, introducendola anche nei maschi.

Il dodicesimo anno di vita è l'età preferibile per l'offerta attiva della vaccinazione anti-HPV (raccomandata e gratuita), a tutta la popolazione (femmine e maschi).

Sulla base delle nuove e importanti evidenze scientifiche, infatti, la Sanità pubblica si pone come obiettivo l'immunizzazione degli adolescenti di entrambi i sessi, per la massima protezione da tutte le « patologie HPV correlate », direttamente prevenibili con la vaccinazione.

In funzione dell'età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per soggetti fino a 13 o 14 anni), ovvero tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi.

L'immunizzazione contro il virus del papilloma umano può essere offerta anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti con tre dosi, ove tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato.

È opportuna anche la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l'occasione della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), oltre alla raccomandazione dell'utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle regioni (regime di compartecipazione al pagamento) per tutte le donne.

La vaccinazione anti-HPV è raccomandata anche negli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, in quanto soggetti a rischio. Gli obiettivi di copertura vaccinale per HPV indicati nel PNPV sono molto ambiziosi.

Vaccinazione	2017	2018	2019
HPV maschi	≥60%	≥75%	≥95%
HPV femmine	≥95%	≥95%	≥95%

I dati relativi al 2019 mostrano come le coperture vaccinali per HPV nelle ragazze, nel corso del dodicesimo anno di vita siano pari al 41,6 per cento ma molto al di sotto del valore ottimale, ed ancora minori nei ragazzi (32,25 per cento), con un'ampia variabilità fra le regioni/province Autonome, per cui sono necessari interventi mirati in specifici contesti geografici.

Il PNPV prevede l'elaborazione di un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni: in effetti, le strategie di prevenzione raggiungono gli obiettivi, tesi al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di salute, solo quando si acquisisce, nella popolazione generale, la consapevolezza, da una parte, dei rischi delle malattie a cui si va incontro se non si adottano comportamenti e stili di vita corretti e, dall'altra, dei benefici che derivano da scelte responsabili per la salute.

Per consolidare i risultati ottenuti e consentirne il miglioramento, è quindi cruciale che il cittadino venga coinvolto attivamente, abbia un accesso facilitato e amichevole ai Servizi vaccinali e possa percepire la vaccinazione come un diritto e come una responsabilità.

I programmi di comunicazione devono essere preceduti da un monitoraggio e da una valutazione degli atteggiamenti, delle conoscenze e dei comportamenti più fre-

quenti, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi, onde consentire l'informazione più appropriata.

Segnalo che in data 7 giugno 2021 si è riunito il Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale-PNPV 2021-2025, istituito presso il Ministero della salute, per iniziare la predisposizione della nuova strategia vaccinale, nella quale, recependo le indicazioni formulate dal Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (*National Immunization Technical Advisory Group-NITAG*), sarà dato ampio rilievo alla comunicazione, finalizzata non al semplice passaggio di informazioni, ma anche ed essenzialmente a « costruire e mantenere la fiducia della popolazione nelle istituzioni sanitarie », e all'implementazione di programmi vaccinali in tutte le fasce d'età, con particolare attenzione agli adolescenti ed alle categorie più fragili.

Peraltro, anche il Piano Nazionale della Prevenzione-PNP 2020-2025, oggetto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 6 agosto 2020, fornisce accurate indicazioni sulle vaccinazioni, quale componente dei programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie.

La formazione e la comunicazione sono state individuate come azioni trasversali a supporto dei macro obiettivi, uno dei quali riguarda le malattie infettive prioritarie, fra cui rientrano le malattie prevenibili da vaccino.

Il PNP basa l'azione su prove di efficacia e sulla misura dei risultati (valutazione di processo e di esito), avvalendosi dell'*Evidence-Based-Prevention*, attraverso le relative reti di strutture e professionisti a supporto.

Esso investe sulla messa a sistema, in tutte le regioni, di programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e screening oncologici), e di linee di azione (Programmi « Predefiniti », vincolanti per tutte le regioni), basate su evidenze di efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali.

Una delle strategie individuate riguarda il rafforzamento e il miglioramento del monitoraggio delle coperture vaccinali, mediante il completamento delle anagrafi vaccinali informatizzate a livello locale/regionale, interoperabili con quella nazionale, favorendo la disponibilità e l'accesso a tutti i punti di somministrazione delle vaccinazioni (Centri vaccinali, reparti ospedalieri. Medici della Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta).

Preliminare ai fini dell'individuazione delle strategie di prevenzione più appropriate è la corretta e sistematica identificazione dei fattori di rischio e dei determinanti, fra cui rientrano i comportamenti e gli atteggiamenti individuali, che provocano una maggiore esposizione oppure una minore adesione ai trattamenti di cura, alle misure di profilassi, all'offerta di vaccinazioni.

Fra gli interventi raccomandati sono incluse:

azioni di comunicazione per la popolazione e per specifici sottogruppi, volte a favorire una corretta percezione dei rischi e dei corretti comportamenti individuali (es. adesione alle misure di profilassi, all'offerta di vaccinazioni, ecc.), con particolare riferimento alle scuole, ai luoghi di lavoro e ai gestori di esercizi pubblici e privati;

promozione della immunizzazione attiva.

Il Ministero della salute ha realizzato alcune campagne di comunicazione sui vaccini, negli ambiti della settimana europea della vaccinazione ed in altre occasioni.

In particolare, per quanto riguarda la vaccinazione anti-HPV sono stati prodotti:

due poster - STOP HPV e Stop HPV 2 nel 2019;

un opuscolo - Vaccini per adulti nel 2018.

Inoltre, il Ministero autorizza le campagne di pubblicità/comunicazione vaccinali promosse da privati, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE, relativa ad un codice

comunitario concernente i medicinali per uso umano.

Alcune di queste campagne hanno riguardato la vaccinazione anti-HPV (es. la campagna di Ferrovie dello Stato e Farmindustria, la campagna HPV sulla prevenzione dei tumori da papillomavirus di Merck Sharp & Dohme MSD Italia).

Segnalo, altresì, che in collaborazione con il Ministero per le Politiche Giovanili è in via di predisposizione un Piano di strategie comuni, tese a rafforzare le attività di prevenzione e screening, in particolare ricorrendo a campagne di sensibilizzazione realizzate *ad hoc*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	176
DL 77/21: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	176
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	178

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	177
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 77/21: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Frailis, ha inviato a tutti i componenti della Commissione, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni.

Chiede pertanto al relatore se intende illustrare la sua proposta di parere.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, illustra sinteticamente la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame nella quale sono previste alcune osservazioni volte a recepire le sollecitazioni emerse durante il dibattito.

In particolare tali osservazioni intervengono innanzitutto sulla disciplina relativa all'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, di cui agli articoli 18 e 31 dell'articolato prevedendo ulteriori norme di semplificazione a tutela dell'attività agricola e dell'uso dei terreni.

La proposta prevede, inoltre, un'ulteriore osservazione volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 30 in quanto sensibilmente riduttiva delle garanzie di tutela ambientale e paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali.

Infine si prevede la riscrittura delle disposizioni recate dall'articolo 36 che interviene sulla disciplina in materia di attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana al fine di renderle più coerenti con il quadro normativo di riferimento e di chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività richiamate. Ringrazia quindi i colleghi per il loro contributo (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel giudicare assai positivamente la proposta di parere elaborata dal relatore, al fine di renderla maggiormente incisiva, sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità di trasformare le previste osservazioni in condizioni in senso stretto, dal momento che le stesse sono formulate in modo assai puntuale ovvero di prevedere una formulazione delle medesime più snella e sintetica.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) nel condividere le considerazioni svolte dal presidente Gallinella esprime un giudizio decisamente favorevole sulla proposta di parere e ringrazia la presidenza per aver voluto differirne la votazione anche al fine di valutare una possibile riscrittura in termini più chiari ed incisivi.

Antonella INCERTI (PD) ringrazia il relatore per il prezioso lavoro di sintesi fin qui svolto e dichiara la disponibilità del suo gruppo a valutare la previsione, nell'ambito della proposta di parere, di condizioni in luogo delle previste osservazioni.

Andrea FRAILIS (PD) ringrazia i colleghi per il loro contributo e dichiara di non aver alcuna preclusione ad un'eventuale

riscrittura della proposta di parere nel senso indicato dal presidente Gallinella, di cui condivide le considerazioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in titolo.

Propone quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, per l'ulteriore istruttoria e l'individuazione di un testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà a fissare la data della prima riunione utile del Comitato ristretto testé istituito.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 77/21: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessò che:

il decreto-legge in titolo reca disposizioni in tema di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

rilevato che:

l'articolo 18 novella il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), eliminando le disposizioni volte a disciplinare l'emana-zione di un apposito D.P.C.M. finalizzato all'individuazione delle tipologie di inter-venti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi; in luogo di tali disposizioni (non più necessa-rie, in quanto l'individuazione, ai sensi del-l'art. 17 del decreto-legge in esame, avviene direttamente con il nuovo allegato I-bis) viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis, e le opere connesse a tali interventi costi-tuiscono interventi di pubblica utilità, in-differibili e urgenti;

il numero 2) della lettera a) del comma 1 del predetto articolo dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 2-ter del-l'art. 7-bis del Codice dell'ambiente (inse-rito dall'art. 50, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 76/2020), che disciplina i criteri per

l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

l'articolo in questione presenta al-cuni profili di criticità, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità, nonché quella di indifferibilità ed urgenza, costi-tuiscono il presupposto di eventuali proce-dure espropriative e/o di occupazione d'ur-genza, che potrebbero determinare un ri-levante consumo di suolo agricolo;

appare, pertanto, opportuno, relati-vamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere infrastrutturali, come, ad esempio, la realizzazione di strade e cavidotti, e non anche alla posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla privata contrat-tazione;

appare altresì opportuno ripristi-nare la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, che demanda allo stesso D.P.C.M. finalizzato a definire le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC l'in-dividuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

considerato che:

l'articolo 30 del provvedimento, al comma 1, interviene sulla disciplina del-l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disponendo che il Mi-nistero della cultura partecipi al procedi-mento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati in aree sot-toposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree con-

termini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante; decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, prevedendo la disposizione che, in tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza;

la disposizione di cui al comma 2 andrebbe soppressa, poiché sensibilmente riduttiva delle garanzie di tutela ambientale e paesaggistica previste dal Codice dei beni culturali; non appare, inoltre, chiaro in quale misura la natura non vincolante della posizione espressa dal Ministero della cultura faccia venir meno i poteri sostanziali previsti dal predetto Codice in capo allo stesso Ministero;

osservato che:

L'articolo 31 del provvedimento contiene disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone;

in particolare, al comma 5, viene introdotta una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali, in riferimento agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli;

al fine di salvaguardare, quanto più possibile, l'attività agricola ed i terreni ad uso agricolo, la disposizione in questione andrebbe opportunamente riformulata, prevedendo l'emanazione di linee guida interministeriali finalizzate alla individuazione

delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio degli impianti agrovoltaici;

rilevato altresì che:

L'articolo 36 del provvedimento, che reca semplificazioni in materia di economia montana e forestale, al comma 1, esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, mentre, al comma 2, esenta i medesimi interventi dall'autorizzazione paesaggistica, purché non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio; lo stesso articolo, al comma 3, assoggetta, inoltre, al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: *a*) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; *b*) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; *c*) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;

le fattispecie di cui al comma 2 e quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 3 sembrerebbero già ricomprese nelle esenzioni di cui, rispettivamente, all'articolo 149, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non prevedono in tali casi l'autorizzazione paesaggistica;

le disposizioni dell'articolo 36 dovrebbero, conseguentemente, essere riformulate in modo più coerente con il quadro normativo di riferimento, in particolare con la disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel DPR n. 31 del 2017; ciò al fine di chiarire, entro

un'ottica di semplificazione, il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività ivi richiamate e fornire, al contempo, un valido strumento di *governance* alle Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 18, si valuti l'opportunità, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, di limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere di carattere infrastrutturale, come ad esempio la realizzazione di strade e cavidotti, escludendo la posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla libera contrattazione; si valuti altresì l'opportunità, al comma 1, lettera *a*) del medesimo articolo, di sopprimere il numero 2), ripristinando la disciplina di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, del Codice dell'ambiente, concernente l'individuazione delle aree non idonee agli interventi attuativi del PNIEC;

2) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;

3) all'articolo 31, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

1-*quater*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio dei moduli in grado di garantire la continuità delle attività di coltivazione agricola e di consentire l'applicazione degli strumenti di agricoltura digitale.

1-*quinquies*. Ai fini della individuazione delle soluzioni tecnologiche idonee a garantire la continuità produttiva dei terreni e alla definizione delle misure di valutazione e monitoraggio *ex ante*, in itinere ed *ex post* il Ministero della Transizione Eco-

logica e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adottano specifiche Linee guida.

1-*sexies*. Qualora dall'attività di monitoraggio *ex post* di cui al comma 1-*quinquies* risulti che l'impianto agrivoltaico compromette l'attività di coltivazione cessano i benefici di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 »;

4) si valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 36 con il seguente:

« ART. 36.

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.

2. Gli interventi di lieve entità di cui al successivo comma 3 da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 2018, n. 34.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme

regionali attuative degli articoli 1,7,8 del R.D. 3267 del 1923:

a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;

b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;

c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;

d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei casi previsti all'art. 7 comma 12 del D.lgs. 34/2018 ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei bo-

schi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'art. 149, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.

6. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del D.lgs. 34/2018, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali. »

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. COM(2021)93 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	186
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	187
AVVERTENZA	186

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni I, Affari costituzionali, e IX, Trasporti, il disegno di legge di

conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

In via preliminare osserva che, in considerazione dell'accresciuta esposizione a minacce cibernetiche, è emersa negli anni la necessità di sviluppare rapidamente meccanismi di tutela. Tale esigenza è aumentata negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture *cloud* sicure e centri dati con elevati standard di qualità nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni.

Ricorda quindi che a livello di Unione europea, la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (cosiddetta direttiva NIS – *Network and Information Security*), reca misure volte a conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad

incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successivamente, è stato adottato il decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto decreto-legge perimetro), sempre al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure dirette a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Ricorda, inoltre, che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della componente 1, « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », compresa nella Missione 1, « Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo », cui sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui 241 milioni di euro per la creazione di una infrastruttura nazionale per la cybersicurezza; 231 milioni di euro per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC); 150 milioni di euro per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.

Nell'ambito di tale cornice, il provvedimento in esame interviene a definire l'architettura nazionale della cybersicurezza, identificando gli organi ad essa preposti, le loro funzioni e dotazioni di personale, nonché i connessi obblighi informativi al Parlamento.

Più in dettaglio, il decreto si compone di 19 articoli, i primi 4 dei quali definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del

Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle « politiche di cybersicurezza », e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame, previa informativa al presidente del COPASIR (articolo 2).

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva (articolo 3). Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene poi istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (articolo 4).

Gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12 istituiscono l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel settore e della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (articolo 5), ne definiscono la sede – a Roma fatta salva la possibilità di sedi secondarie –, e l'organizzazione (articolo 6), le funzioni (articolo 7), le risorse finanziarie (articolo 11) e la dotazione di personale (articolo 12).

L'istituzione dell'Agenzia è strumentale all'esercizio delle competenze che il decreto-legge assegna al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata, ove istituita (articolo 5, comma 2). Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, è specificato che l'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici (articolo 5, comma 5). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. A tal fine essa adotta appositi regolamenti previo parere del COPASIR,

sentito il nuovo Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

Le funzioni dell'Agenzia (articolo 7) riguardano il suo ruolo di Autorità nazionale ai fini del complesso di relazioni e funzioni disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cybersicurezza. In tale quadro, l'Agenzia predispone in primo luogo la strategia nazionale di cybersicurezza; assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza e l'Agenzia per l'Italia digitale. L'agenzia promuove inoltre iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità in ambito cibernetico.

Presso l'Agenzia sono inoltre trasferiti il CSIRT italiano (ora CSIRT Italia) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). In proposito, ricorda che il CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), è una struttura istituita dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di attuazione della direttiva UE 2016/1148- direttiva NIS) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2019 (« Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano »). Tra i compiti di tale ente sono inclusi il monitoraggio degli incidenti a livello nazionale; l'emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; l'intervento in caso di incidente; l'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti; la sensibilizzazione situazionale. Tra i compiti del CVCN sono invece incluse le valutazioni inerenti all'acquisizione di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti sensibili rientranti nel perimetro della sicurezza nazionale.

Circa il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, segnala che non rientrano tra le funzioni trasferite all'Agenzia quelle spettanti al Ministero per lo sviluppo economico secondo l'attribuzione resa dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, attuativo del decreto-legge n. 105 del 2019. Quell'ar-

ticolo 3 prevede infatti che al Ministero per lo sviluppo economico spettino l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, in materia di energia, telecomunicazioni, servizi digitali.

Gli articoli 8 e 9 istituiscono e disciplinano il funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, costituito presso l'Agenzia, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. L'articolo 10 disciplina invece le procedure da seguire per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza specificando in particolare i compiti posti in capo al predetto Nucleo.

Tra le funzioni del Nucleo sono incluse la formulazione di proposte di iniziative in materia di cybersicurezza; la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica; lo svolgimento esercitazioni interministeriali – o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazionali – di simulazione di eventi di natura cibernetica; la definizione di procedure di condivisione delle informazioni ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi; la valutazione delle comunicazioni, ricevute, per il tramite del CSIRT Italia, circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi e delle notifiche di incidente (circa la tassonomia degli incidenti e la loro notifica, è intervenuto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81 del 2021 e la relativa notifica al Presidente del Consiglio, anche ai fini della convocazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) per la gestione delle predette situazioni di crisi che non possano essere fronteggiate dalle singole amministrazioni).

Per quanto riguarda la disciplina del personale (articolo 12), essa è stabilita in apposito regolamento adottato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giu-

ridico e dei criteri indicati nel decreto in esame, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. La deroga è posta in correlazione con le funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all’Agenzia e con le attività svolte dalla medesima in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il trattamento economico del personale dell’Agenzia è previsto pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d’Italia, in base alla « equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito ».

L’articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto-legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L’articolo 14 prevede la trasmissione al Parlamento di una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull’attività svolta dall’Agenzia nell’anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) – entro il 30 giugno di ogni anno – una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente dall’Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell’Agenzia sottoposti al controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.

L’articolo 15 modifica il citato decreto legislativo n. 65 del 2018 (cosiddetto decreto NIS) che ha dato attuazione alla citata direttiva (UE) 2016/1148. Tale decreto legislativo rappresenta la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti in tale ambito. Le modifiche recate dall’articolo 15 sono pertanto volte ad adeguare il decreto legislativo n. 65 del 2018 tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame.

L’articolo 16, ai commi da 1 a 7, reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente anche in tal caso conseguenti al nuovo assetto dell’architettura nazionale di cybersicurezza, al fine di consentire il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal DIS e dal MISE all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché quelle relative, in particolare, al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) e quelle di competenza dell’AgID (commi 1-7). I successivi commi da 8-14 recano innanzi tutto alcune disposizioni di modifica del decreto-legge n. 105 del 2019 volte ad adeguare le disposizioni del citato decreto-legge alle modifiche intervenute (commi 8 e 9), il comma 10 modifica, al fine di integrare con il riferimento ai test effettuati dal CVCN, le disposizioni del decreto-legge n. 21 del 2012 in merito alle comunicazioni da effettuare a cura delle imprese acquirenti impianti per il 5G ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, prevedendo inoltre alcune integrazioni e alcune semplificazioni procedurali, il comma 11 inserisce tra le ipotesi di competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i commi 12, 13 e 14 aggiornano al nuovo quadro normativo, con particolare riferimento alle funzioni della citata dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le disposizioni della legge di delegazione europea 2019-2020 (comma 12), quelle relative alla definizione della competenza regolamentare in materia di sicurezza e qualità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione (comma 13) e del Codice delle Comunicazioni elettroniche (comma 14).

Il particolare, segnala che il citato comma 12 dell’articolo 16 modifica l’articolo 4, comma 1, lettera *b*), della recente legge di delegazione europea 2019-2020 (n.53/2021), che indica i principi ed i criteri direttivi relativi per il recepimento del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, al fine di inserire il riferimento alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra le autorità competenti per l’attuazione delle

disposizioni del Codice stesso e l'articolo 18 della medesima legge di delegazione, contenente i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo sulla cybersicurezza (Regolamento (UE) 2019/881) al fine di prevedere che ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, sia da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 18 detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per il cui funzionamento è prevista una dotazione crescente, da 2 milioni di euro nel 2021, a 122 milioni a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014). Osserva pertanto che il finanziamento dell'Agenzia non sembra assorbire le risorse del PNRR ricordate in premessa, finalizzate alla creazione di una infrastruttura nazionale per la cybersicurezza.

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ovvero dal 15 giugno 2021.

In conclusione, nel preannunciare il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame, volto a definire un assetto organizzativo strategico in tema di sicurezza nazionale cibernetica, si riserva di formulare una proposta di parere.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. COM(2021)93 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 89/2021: Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario. C. 3170 Governo.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)93 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi » (COM(2021)93 final);

premesso che:

l'obbligo di garantire la parità delle retribuzioni è sancito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica della proposta di direttiva;

la necessità di garantire la parità salariale è sancita anche nella direttiva 2006/54/CE che, come chiarito dalla Commissione, non è modificata o sostituita dalla nuova iniziativa, dato il suo più ampio ambito di applicazione per combattere la discriminazione basata sul sesso in materia di occupazione e impiego;

la raccomandazione della Commissione 2014/124/UE indirizza agli Stati membri orientamenti che li aiutino a garantire un'applicazione migliore e più efficace del principio della parità retributiva;

l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, e il Pilastro europeo dei diritti sociali include tra i suoi principi la parità di trattamento tra donne e uomini e il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;

nonostante il quadro giuridico precedentemente delineato, l'effettiva attuazione del principio della parità salariale tra uomini e donne continua a incontrare una serie di ostacoli, come dimostra il dato sul divario retributivo di genere (*gender pay gap*) nell'Unione europea, che misura la differenza nella retribuzione oraria lorda, in base al quale le donne guadagnano in media il 14,1 per cento in meno all'ora rispetto agli uomini;

il differenziale tra retribuzioni, che si amplifica se si considera il divario retributivo complessivo di genere, determina ripercussioni a lungo termine sulla qualità della vita delle donne, le espone a un maggiore rischio di povertà e perpetua il divario retributivo pensionistico;

considerato che:

i divari di genere nel mondo del lavoro persistono ancora in modo accentuato e la pandemia di COVID-19 ha reso più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici;

la proposta di direttiva assume pertanto una rilevanza cruciale e rappresenta una delle più importanti tra quelle preannunciate dalla Commissione europea nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 e fa seguito a una valutazione del quadro giuridico dell'Unione europea sulla parità retributiva e a un ciclo di consultazioni pubbliche e indagini mirate, i cui risultati sono riportati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta:

la proposta risponde, altresì, all'invito che il Consiglio dell'UE ha rivolto alla Commissione di elaborare misure concrete per

aumentare la trasparenza retributiva, nonché alla richiesta, avanzata dal Parlamento europeo alla Commissione medesima, di presentare disposizioni vincolanti sulla trasparenza delle retribuzioni e sul divario retributivo tra i generi;

la proposta della Commissione si basa su un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri e consente loro, per un verso, di stabilire standard più elevati qualora decidano di farlo e, per l'altro, di affidarne l'attuazione alle parti sociali, a condizione che siano in grado di garantire la realizzazione dei risultati perseguiti dalla direttiva;

rilevato che:

il rispetto del diritto alla parità retributiva tra donne e uomini, sancito dal Trattato, richiede che i datori di lavoro dispongano di strutture retributive volte ad assicurare che le donne e gli uomini ricevano pari retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

al fine di consentire ai lavoratori e ai datori di lavoro di valutare ciò che costituisce lavoro di pari valore, la proposta prevede che gli Stati membri stabiliscano strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, rispetto a una serie di criteri oggettivi che includono i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati;

gli articoli 8 e 9 configurano una serie di obblighi concernenti la rendicontazione e la valutazione delle retribuzioni applicabili solo alle aziende con almeno 250 lavoratori, lasciando però agli Stati membri la possibilità di mantenere o stabilire norme più favorevoli per i lavoratori tramite una comunicazione più proattiva di informazioni e di relazioni sulle retribuzioni;

segnalato che il disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, cosiddetta « *Family act* », in corso di esame parlamentare, che rientra tra le riforme di accompagnamento al Piano italiano per la ripresa e la resilienza, contiene misure rilevanti per la

promozione della partecipazione al lavoro delle donne;

considerato inoltre che occorre riconoscere il peso crescente che stanno acquistando le misure di *welfare* aziendale che accompagnano le retribuzioni, attesa l'importanza di tali misure nell'ambito delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

sottolineata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:

a) all'articolo 4, i criteri e le metodologie, volti a valutare e confrontare il valore dei diversi lavori, necessiterebbero di una migliore esplicitazione, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione;

b) occorrerebbe, altresì, chiarire la previsione, di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo 4, che consente un confronto con un lavoratore di riferimento ipotetico, nel caso in cui non sia possibile individuare un lavoratore di riferimento reale, al fine di evitare incertezze interpretative e applicative che ne potrebbero derivare;

c) gli adempimenti di cui agli articoli 8 e 9 dovrebbero essere estesi a una più ampia platea di destinatari, tenuto conto della composizione del tessuto economico e produttivo europeo e della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	193
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. S. 2267 Governo (Parere alla Commissione 11 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	192
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
AVVERTENZA	192

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza. C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come questo appaia riconducibile principalmente alla materia della *sicurezza dello Stato* di esclusiva com-

petenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *d*) della Costituzione); assume altresì rilievo, in relazione all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, l'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g*).

In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate.

L'articolo 2 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica.

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva.

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (comma 1). La composizione del Comitato è stabilita dal comma 3 come segue: il Presidente del Consiglio (che lo presiede); l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (comma 4).

L'articolo 5 istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, nonché della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame.

L'articolo 6 regola l'organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia ha sede in Roma ed il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di sedi secondarie; gli organi dell'Agenzia sono costituiti dal direttore generale, che rappresenta l'organo di gestione, e dal collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno. Il Copasir « può chiedere l'audizione » del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.

L'articolo 7 determina le funzioni della « Agenzia per la cybersicurezza nazionale »: tra le altre cose, l'Agenzia è Autorità nazionale per la cybersicurezza; « pre-

dispone » la strategia nazionale di cybersicurezza; svolge ogni necessaria attività di supporto al funzionamento del « Nucleo per la cybersicurezza »; è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

L'articolo 8 dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza. Esso è previsto in via permanente, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia – o dal vice direttore generale da lui designato. La sua composizione annovera: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio; un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS); un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE); un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza (previsto dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2007).

L'articolo 9 determina le funzioni del Nucleo per la cybersicurezza. Tra tali compiti, si segnalano: la formulazione di proposte di iniziative in materia di cybersicurezza; la programmazione e la pianificazione operativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, della risposta a situazioni di crisi cibernetica; lo svolgimento di esercitazioni interministeriali – o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazionali – di simulazione di eventi di natura cibernetica; la condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ed in raccordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cybersicurezza, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi.

L'articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la gestione delle crisi che

coinvolgono aspetti di cybersicurezza specificando in particolare i compiti posti in capo al Nucleo per la cybersicurezza istituito ai sensi dell'articolo 9. In particolare, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, si prevede (comma 1) che – nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia di gestione delle predette situazioni di crisi – siano chiamati a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale: il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il direttore generale dell'Agenzia.

Da segnalare, per quel che attiene le competenze della Commissione, che alle riunioni del nucleo possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali.

L'articolo 11 detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa.

L'articolo 12 dispone che la disciplina del personale addetto all'Agenzia sia stabilita in apposito regolamento adottato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei criteri indicati nel decreto in esame, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il Testo unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze della PA, adottato con il decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 13 prevede che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'articolo 14 dispone che sia trasmessa al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Comitato parlamen-

tare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) – entro il 30 giugno di ogni anno – una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.

L'articolo 15 modifica il decreto legislativo n. 65 del 2018 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva Network and Information Security – NIS), tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame. Tale decreto legislativo rappresenta la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti in tale ambito.

L'articolo 16 reca alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto in esame.

L'articolo 17 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 18 reca la copertura finanziaria e l'articolo 19 dispone l'entrata in vigore.

Conclusivamente, rileva che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea l'importanza del tema affrontato dal provvedimento e l'esigenza di un forte coordinamento nazionale sul punto. Per questo auspica una forte effettiva partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alle riunioni del nucleo per la cybersicurezza.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 79/2021: misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

S. 2267 Governo.

(Parere alla Commissione 11^a del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Emanuela CORDA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.) chiede l'inserimento nel parere di un riferimento all'esigenza di salvaguardare la normativa in materia delle regioni e delle province autonome a Statuto speciale, poiché questa già contiene forme di sostegno per i figli.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) rileva che in realtà il problema non si pone solo per le regioni e province autonome a Statuto speciale ma anche per le regioni a statuto ordinario che pure hanno introdotto misure di sostegno per i figli. Anche se l'articolo 4, comma 1, precisa che l'assegno unico è compatibile, oltre che con il reddito di cittadinanza, con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico istituite da regioni e province autonome, andrebbe comunque in generale verificato se la fruizione di questi benefici

regionali non faccia elevare il reddito dei percettori in modo tale da precludere l'accesso all'assegno unico.

Emanuela CORDA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, integra la proposta di parere con un'osservazione che recepisce i rilievi della deputata Rossini e della senatrice Toffanin. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato

SEDE CONSULTIVA

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo. Testo unificato S. 1231 e abb.

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a del Senato).

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza. C. 3161 Governo**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3161 di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia della

sicurezza dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *d*) della Costituzione); assume altresì rilievo, in relazione all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, l'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori (S. 2267 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2267 di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117,

secondo comma, lettera *m*) della Costituzione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il coordinamento della misura stabilita nel provvedimento con altre eventuali misure di sostegno decise dagli enti territoriali e di far salve le competenze delle regioni e province autonome a statuto speciale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, on. Roberto Speranza, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

AUDIZIONI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il Ministro della salute, Roberto Speranza.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro della salute, on. Roberto Speranza, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az), il deputato Marco OSNATO (FDI), il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), la deputata Francesca Anna RUGGIERO (M5S), il senatore Vasco ERRANI (Misto-LeU-Eco) da remoto ed il deputato Paolo RUSSO (FI) da remoto.

Roberto SPERANZA, *Ministro della salute*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringrazia il Ministro Speranza per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	196
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
AVVERTENZA	196

Mercoledì 7 luglio 2021. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Pasquale STANZIONE, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, e Carla CANTONE (PD), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI), Mauro Maria MARINO (IV) ed Emiliano FENU (M5S).

Pasquale STANZIONE, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AFFARI ASSEGNATI:

Affare sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	197
Sulla pubblicità dei lavori	198

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di esperti in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871)	198
--	-----

MATERIE DI COMPETENZA:

Sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori: proposta di relazione (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Approvazione della relazione: Doc. XVI-bis, n. 4</i>)	204
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori. Doc. XVI-bis, n. 4</i>)	208
Su una proposta di affare assegnato sulla scomparsa dei minori in Italia	207

AFFARI ASSEGNATI

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 871, il dottor Luca Chianura, psicologo, psicoterapeuta, mediatore familiare, consulente in sessuologia e responsabile di psicologia clinica del Servizio di adeguamento tra identità fisica ed identità psichica (SAIFIP) presso l'Istituto Metafora, il dottor Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano «La Verità», la dottoressa Maddalena Mosconi, psicologa-psicoterapeuta, responsabile «area minori» del SAIFIP presso l'Istituto Metafora, il professor Filippo Maria Boscia, medico, ginecologo e andrologo, professore di fisiopatologia della riproduzione umana all'Università degli Studi di

Bari e presidente dell'Associazione medici cattolici italiani (AMCI).

La seduta comincia alle 8.

Affare sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871).

(*Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) in qualità di relatore, illustra l'affare assegnato in esame attraverso il quale la Commissione si propone di approfondire il tema della transizione sessuale dei minori di età,

affrontando in primo luogo la questione legata alla prescrivibilità di farmaci contenenti la molecola della triptorelina per inibire lo sviluppo sessuale in età puberale. Ricorda inoltre come non molti mesi fa siano state diffuse, nella Regione Lazio, delle linee guida, predisposte dall'Istituto Metafora, successivamente ritirate dopo la formale presa di distanza da parte proprio dell'Ospedale romano. Avverte quindi che per l'approfondimento della questione oggetto dell'affare saranno svolte alcune puntuali audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per iniziare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871).

Il PRESIDENTE ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulla delicata questione della circoncisione minorile.

Il dottor Luca CHIANURA ricorda alla Commissione che il Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psicologica (SAIFIP) è stato istituito come Ser-

vizio di consulenza e di sostegno per le persone *transgender* che intendono chiedere un sostegno psicologico e/o la rettificazione medico-chirurgica ed anagrafica di riattribuzione di sesso, secondo la legge nazionale n. 164 del 1982. La legge regionale n. 59 del 1990 che ha individuato nell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini il Centro di riferimento per il Lazio. In seguito alle molteplici richieste di assistenza da parte di genitori con bambini e adolescenti con problematiche relative all'identità di genere, nel 2005 il SAIFIP ha istituito un'area specifica rivolta ai minorenni. L'Area Minori è stata fondata in collaborazione con il professor Domenico Di Ceglie, uno dei più autorevoli esperti internazionali in tema di Disforia di Genere (DG) in età evolutiva, Consulente della *Gender Identity Development Unit* presso la *Tavistock & Portman Clinic* di Londra. L'Area Minori è stata istituita come Centro clinico e di ricerca sulla varianza di genere in età evolutiva e si propone di definire un percorso nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, interdisciplinare ed integrato rivolto in modo specifico a bambini e adolescenti con varianza di genere.

Il Servizio propone interventi di diagnosi integrata (medica-endocrinologica, neuropsichiatrica e psicologica) e sostegni psicologici rivolti al bambino-adolescente e alla sua famiglia. Inoltre, cura il collegamento con strutture e servizi del territorio sia urbano che nazionale, soprattutto con gli istituti scolastici ed i servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSRMEE). L'identità di genere rappresenta una componente essenziale dell'identità sessuale. L'identità di genere può essere definita come la sensazione profonda e precoce di appartenere al genere maschile, femminile, entrambi o nessuno dei due. Per la maggior parte delle persone, il genere a cui sentono di appartenere è allineato con quello assegnato loro alla nascita, sulla base dei loro genitali esterni. Per le persone *transgender*, invece, il genere a cui sentono di appartenere non coincide con quello assegnato loro alla nascita. Nell'immaginario collettivo, l'identità di genere è concepita come un sistema binario che

vede contrapposti il genere maschile e quello femminile. Secondo questa logica, le persone che non s'identificano pienamente nel genere che è stato loro assegnato alla nascita, devono allora identificarsi nel genere opposto. Secondo le recenti evidenze scientifiche e di pratica clinica, l'identità di genere può essere immaginata come uno spettro. In questo ipotetico *continuum*, agli estremi si collocano il maschile e il femminile e, tra questi due poli, un'infinita varietà di possibili identità ed espressioni di genere. Il concetto di spettro presuppone un sistema non binario, in cui sono possibili contaminazioni tra i generi, oscillazioni o movimenti fluidi tra i generi o l'appartenenza a nessun genere. A questa variabilità, nelle identità di genere e nell'espressione di genere, ci si riferisce con varianza di genere. Nei casi di disforia di genere la persona può vivere un'incongruenza tra il genere assegnatole alla nascita e quello in cui invece si identifica. Il superamento di questa incongruenza e del disagio che ne deriva passano attraverso interventi medici affermativi di genere che possono includere terapie ormonali e/o chirurgiche. Mentre la varianza di genere riflette la normale variabilità dell'essere umano e non è quindi da considerarsi patologica, la disforia di genere è una categoria diagnostica. Essa è infatti attualmente inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), uno dei sistemi nosografici più utilizzati al mondo. Sottolinea quindi che i livelli di sofferenza legati alla varianza di genere sono legati principalmente a fattori sociali, secondari all'incongruenza, come lo stigma, la transfobia, i pregiudizi, le discriminazioni, nonché scarse relazioni con il gruppo dei pari e gli atti di bullismo. Il rifiuto da parte della famiglia e dei pari, nonché le pressioni culturali a «normalizzarsi», assumono in quest'ottica la valenza di fattori di rischio importanti e predominanti nello sviluppo di psicopatologie nel bambino o adolescente con disforia di genere.

Il dottor Francesco BORGONOVO fa presente alla Commissione di aver portato avanti sul proprio giornale una inchiesta sulla questione delle linee guida regionali

predisposte dall'Istituto Metafora e «rinnegate» dall'ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. La vicenda nasconde però una realtà più ampia e problematica legata al trattamento dei *transgender* minori di età. Rileva in particolare come sul portale Infotrans.it, realizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) della presidenza del Consiglio dei ministri il SAIFIP è indicato fra gli istituti di riferimento per coloro che intendono intraprendere un percorso di transizione di genere. Ciò che desta perplessità è il fatto che sui profili *social* del SAIFIP e di alcuni dei suoi responsabili siano presenti *post* che denotano un approccio eccessivamente politicizzato ed ideologico sui temi legati al genere. Altrettanto preoccupante è la collaborazione che il SAIFIP ha avviato da oltre dieci anni con la *Tavistock clinic*. Questa clinica londinese, specializzata in transizioni di minori, è stata di recente al centro di una vicenda anche giudiziaria per la somministrazione a bambini e adolescenti di bloccanti della pubertà, seguiti da interventi chirurgici, dopo frettolose diagnosi di disforia di genere.

Tali circostanze inducono a chiedersi se sia corretto che le problematiche della transizione sessuale dei minori siano affrontate da un istituto così ideologicamente connotato, con il rischio che venga trascurato il necessario approccio di analisi individuale del minore.

La dottoressa Maddalena MOSCONI sottolinea come la letteratura scientifica riporti ampiamente come i giovani con disforia di genere presentino una maggiore vulnerabilità psicopatologica e l'incidenza di più problematiche comportamentali ed emozionali rispetto alla popolazione generale dei pari. I dati presenti in letteratura suggeriscono che questi adolescenti hanno una probabilità più alta di sviluppare difficoltà psicologiche (come problematiche legate alla depressione e all'ansia, ritiro sociale ed isolamento), rifiuto del corpo, autolesionismo e ideazione suicidaria e disturbi del comportamento alimentare. Osserva quindi come negli ultimi anni si sia assistito, in tutti i servizi che si occupano di

minori con varianza di genere a livello internazionale, ad un aumento considerevole di prese in carico di bambini ed adolescenti che presentano un quadro di varianza di genere, in parallelo a un abbassamento dell'età di questi. Oltre ad essere maturata a livello culturale una maggiore accettazione di queste condizioni, grazie ad una maggiore visibilità e consapevolezza, vi è anche una maggiore possibilità di espressione della propria identità di genere. In linea con i dati internazionali, anche il SAIFIP sta registrando un notevole aumento dell'utenza minorile, infatti, nonostante la situazione pandemica legata all'emergenza da COVID19, si è potuto registrare un sostanziale incremento degli accessi. Questo dato è strettamente correlato all'aumento di bambini e adolescenti che desiderano fare la transizione sociale durante gli anni della scuola. Per tale motivo sempre più scuole si troveranno a dover gestire minori con varianza di genere con l'obiettivo di permettergli di seguire il percorso scolastico nel modo più sereno possibile. Il termine « transizione sociale » descrive il processo attraverso il quale una giovane persona con varianza di genere comincia a vivere nel genere percepito senza alcun intervento medico; essa comporta tipicamente dei passaggi come il cambio di nome e la scelta dei pronomi che si adattino meglio al genere esperito. La transizione sociale precede, generalmente, gli interventi medici, come le terapie ormonali e gli interventi chirurgici, permettendo al giovane di fare un'esperienza di vita reale nell'identità di genere percepita.

Per questo molti istituti scolastici del territorio nazionale hanno attivato la « carriera alias » che consiste in una modifica della carriera reale dello studente mediante l'assegnazione di un'identità provvisoria.

Dopo aver sottolineato come la questione delle linee guida sia stata gestita in modo errato a livello comunicativo e come l'istituto Metafora abbia ritenuto preferibile seguire la via del silenzio stampa, precisa che l'Istituto collabora con l'ospedale San Camillo-Forlanini sulla base di una convenzione. Si sofferma quindi sulle ini-

ziative formative rivolte ai docenti, le quali, a motivo proprio della vicenda legata alle linee guida, non sono state attivate. Con riguardo ai protocolli seguiti osserva come l'Istituto prenda in carico l'intero nucleo familiare procedendo in primo luogo ad una attenta diagnosi del minore e portando avanti il percorso di transizione sulla base di protocolli clinici predeterminati. Sottolinea inoltre come il percorso gestito dall'Istituto sia di carattere psicologico, non operando presso l'istituto endocrinologi pediatrici: la fase del trattamento che implica la somministrazione di farmaci o ulteriori interventi chirurgici è rimessa ad altre strutture.

Il professor Filippo Maria BOSCIA evidenzia che in base alla propria lunga esperienza questo ambito del sesso e del genere è fortemente controverso, tanto da aver determinato una proliferazione di termini, variamente complessa, che va a complicare anche gli intimi significati diventati variabili non solo nel tempo, ma anche all'interno delle singole discipline e creando grande confusione tra una disciplina e l'altra.

Un esempio di confusione è costituito dal fatto che la parola « sesso » indica sia l'essere maschio/femmina, sia la sessualità. Non solo, ma i termini « sesso », « sessuale » e « genere » non sono più riferiti agli indicatori biologici di maschio e femmina ma sono indicativi di contesti riguardanti la capacità riproduttiva, i cromosomi sessuali, le gonadi, gli ormoni sessuali, gli organi genitali interni ed esterni, ambigui e non ambigui. La necessità di introdurre il termine « genere », l'ultimo fra tanti, sorge non solo per gli individui con indicatori biologici non ambigui, ma anche per quelli con indicatori biologici sessuali contrastanti o ambigui. Lo stesso termine si allarga riguardando ruoli vissuti nella società, dalle identificazioni come bambino o come bambina, come uomo o come donna, dai fattori biologici ai fattori sociali, psicologici e a tutti i contributi interagenti allo sviluppo del genere.

L'assegnazione di genere, per gli sviluppi della medicina, si riferisce non più alla sola assegnazione iniziale di maschio e femmina

alla nascita, ma è diventato precocissimo perché lo si può invocare con molto anticipo. La determinazione del sesso è rilevabile attraverso la diagnosi pre-impianto (esame genetico del blastomero) o attraverso tecnologie riproduttive che lavorano per la determinazione del sesso/genere ancora prima della nascita.

L'identità di genere è una categoria, non soltanto anatomica, ma educativa, comportamentale, cognitiva e sociale. Il DSM – dimostrando una poca stabilità degli assunti scientifici – riporta che « Esistono disforie di genere che si riferiscono al disagio affettivo/cognitivo in relazione al genere assegnato e che può assumere una specificità maggiore quando viene utilizzato come categoria diagnostica ».

Con riguardo alla transizione di genere da attuarsi in soggetti minori di età, si deve essere consapevoli della incertezza che i dati di letteratura pubblicati sui casi di pubertà patologica, non possono essere sovrapponibili a quelli che interessano il blocco della pubertà fisiologica.

Si tratta della riassegnazione di genere di soggetti di minore età che non mostrano patologie riferita al genotipo o al fenotipo, ma alla sola percezione di un'immagine del sé corporeo non accettato e della sofferenza connessa derivante dall'incongruenza del genere esperito o espresso e il genere assegnato. Il DSM ha compiuto un incredibile salto, derubricando queste situazioni di incongruenza da « malattie » a « comportamenti di scelta ».

Nel giro di pochi anni questi problemi sono stati quindi traslati da patologie cliniche bisognevoli di interventi terapeutici, anche chirurgici, a semplici comportamenti che partono semplicemente da preferenze, svolgimenti di attività, o di giochi o di funzioni, stereotipicamente utilizzati da generi opposti. Il Comitato nazionale di bioetica per la somministrazione della triptorelina ha raccomandato un approccio di prudenza in situazioni accuratamente selezionate, da valutare caso per caso, quindi modalità prudenziali che obbligano a seri filtri, soprattutto quando v'è mancanza di dati scientifici in base ai quali selezionare i casi suddetti, ponendo, nel contempo,

l'interrogativo sulla possibilità di intraprendere un percorso di consapevolezza dell'identità di sé in un vissuto di identità sessuale neutrale.

Molti studi affrontano peculiarmente il problema della sofferenza che non si limita al desiderio di appartenere semplicemente al genere opposto, ma può comprendere il desiderio ardente di appartenere ad un genere alternativo e che differisca dal genere assegnato.

Lo stesso DSM descrive a supporto delle diagnosi, azioni quali ad esempio i maschi il depilarsi le gambe al primo segno di crescita dei peli o il bendaggio dei genitali per rendere meno visibili le erezioni e per le femmine il bendaggio del seno. Ed ancora, per la diagnosi sottolinea in modo chiaro che non guida l'esame clinico e che nemmeno gli esami di laboratorio sono indicativi, restando essenziali i fattori comportamentali, temperamentali, ambientali e tutte le specificazioni psicologiche.

Il tema della transizione sessuale dei minori deve essere affrontato prescindendo da valutazioni di ordine sociologico, politico o culturale. È necessario seguire un approccio strettamente medico. Occorre un *team* di super specialisti esperti che comprenda il fisiopatologo della riproduzione, il neonatologo, il pediatra, il ginecologo e l'andrologo dell'adolescenza, il genetista, l'endocrinologo pediatra, l'urologo pediatra, lo psicologo o psichiatra pediatra, il chirurgo pediatra, ma soprattutto i genitori, unici responsabili del sesso di allevamento, che sempre più spesso tendono a delegare le decisioni e non ad occuparsene magari attraverso associazioni di supporto *Peer Group* (Gruppo di pari) che includono con ruolo fondamentali il soggetto, della cui identità di genere si dibatte.

Il *team* specialistico che segue il soggetto deve valutare nel singolo caso sotto molteplici profili in base alla situazione psicologica, alle inclinazioni, alle eventuali patologie e alle situazioni generali del soggetto e della famiglia. Deve stabilire il tempo ottimale di eventuali interventi terapeutici, tenendo presente che comunque, questi sono attuati incongruamente e potrebbero avere un impatto negativo, potenzialmente irre-

versibile per lo sviluppo individuale, condannando tra l'altro il soggetto a discriminazioni o peggio ad un ritardo della costruzione della sua immagine corporea rispetto a quella dei coetanei, evento che sicuramente può impattare negativamente sui rapporti sociali e parentali.

Critica quindi l'approccio al problema della disforia seguito da alcuni medici della *Tavistock Clinic* che prevede un intervento precoce sul minore anche sul piano della genito-plastica. Si tratta di un approccio che se, da un lato, presenta il vantaggio di una più facile guarigione tissutale, dall'altro, presenta delle terribili conseguenze sul piano psichico, anche per la sua irreversibilità. Devono essere, a suo parere, identificati in modo specifico e con precisione i singoli casi che richiedono di interventi terapeutici, se no si rischiano generalizzazioni o indicazioni assolutamente arbitrarie. Sottolinea poi come nessuno conosca ad oggi fino in fondo le conseguenze dei blocchi delle funzioni endocrine o gli effetti delle supplementazioni o degli iper stimoli ormonali. Conclude osservando come queste persone, diventate facili bersagli, possano essere aiutate anche diversamente ed essere sostenute nelle loro identità, senza disporre interventi esasperanti.

Interviene per porre quesiti il presidente relatore PILLON (L-SP-PSd'Az) il quale osserva preliminarmente come né il dottor Chianura né la dottoressa Mosconi abbiano chiarito la vicenda relativa alle linee guida e alle motivazioni che hanno spinto la struttura ospedaliera del San Camillo-Forlanini non solo a dissociarsi dall'iniziativa, ma addirittura a diffidare formalmente l'istituto Metafora dall'utilizzo delle suddette linee guida del proprio logo.

Pone quindi quesiti sulle linee guida, rilevando come tale documento sia profondamente intriso di ideologie *gender*. Ideologie queste che vengono applicate anche a personalità in formazione come quelle dei bambini e adolescenti. È indubbio che alcune dichiarazioni rese dalla dottoressa Mosconi ad una emittente radiofonica e nel corso di un'intervista con Richard Thunder sulla nozione di identità di genere e sulla « ignoranza » dei genitori che non avallano

processi di transizione in figli minori di età rappresentano la conferma che tali linee guida sono state elaborate partendo da ideologie *gender* da promuovere anche nelle scuole.

Si sofferma quindi sulla drammatica vicenda che ha visto come protagonista Keria Bell, una giovane paziente della clinica *Tavistock* di Londra, pentita per i trattamenti ormonali e chirurgici che l'hanno, irrimediabilmente, trasformata in un uomo. Esprime viva preoccupazione per la collaborazione che l'istituto Metafora porta avanti ormai da diversi anni proprio con la clinica Tavistock. Una clinica dalla quale peraltro nel gennaio dello scorso anno un gruppo di medici si è dimesso in massa proprio per il modo in cui il *Gender Identity Development Service* trattava i giovani pazienti, bambine e bambini affetti da disforia di genere.

La lettura di alcuni *post* pubblicati dal dottor Chianura sulla propria pagina *facebook* non può che destare preoccupazione; preoccupazioni accentuate dal contenuto delle linee guida, che evidenziano una adesione acritica alla terapia affermativa del genere. È importante quindi che gli auditi chiariscano quale sia la posizione dell'Istituto Metafora in merito alla suddetta terapia.

Il senatore MALAN (FIBP-UDC) ritiene che il caso di Keria Bell non debba essere minimizzato anche perché esso è uno solo dei tanti casi che hanno visto coinvolti i minori. Domanda alla dottoressa Mosconi e al dottor Chianura se durante la fase di analisi del paziente minore di età vengano prospettate anche le conseguenze negative del percorso di transizione, o invece ci si soffermi solo sui profili « salvifici » di tali trattamenti. Dopo aver segnalato le gravi conseguenze sul piano fisico che la somministrazione della triptorelina può comportare nei minori di età, ricorda che, alcuni studi scientifici mostrano che un'ampia percentuale di minori con problemi di disforia di genere non trattati negli anni tendono ad accettare il proprio sesso di nascita. In merito al tasso suicidario segnalato dalla dottoressa Mosconi chiede se tale

percentuale diminuisca nei minori che hanno iniziato il percorso di transizione.

Il dottor BORGONOVO, replicando ad alcuni dei quesiti posti, osserva come gli studi sul transessualismo siano limitati. Dagli interventi non sembrano emergere con chiarezza le fonti scientifiche a supporto dell'avvio precoce di percorsi di transizione sessuale. Ancora, non è chiaro quale sia stato l'iter che ha portato l'Istituto Metafora ad elaborare le linee guida, poi sconfessate dall'ospedale San Camillo-Forlanini. Come hanno confermato gli altri auditi, presso l'istituto Metafora non prestano la loro attività medici – pediatri esperti in endocrinologia. I giovani pazienti quindi sono chiamati a rivolgersi per la terapia farmacologica e chirurgica ad altre strutture. Sembrano quindi mancare dati in ordine al numero di pazienti minori di età trattati sul piano psicologico dall'Istituto che, successivamente, hanno avviato e completato il percorso di transizione anche chirurgica. Conclude soffermandosi sul tema della de-transizione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) osserva come si stia trasformando la questione del genere da un problema naturale in un tema fortemente ideologico e ideologizzato. Chiede agli auditi se la disforia di genere sia il sintomo o la causa. Domanda poi quali siano le ragioni per le quali negli ultimi anni si sia rilevato questo significativo aumento dei casi di transizione di genere – soprattutto di donne – e in particolare se «l'ambiente accogliente» creato da molti dei centri che si occupano della transizione sessuale non abbia finito in qualche modo per indirizzare e condizionare le scelte individuali. Si sofferma quindi sul problema della irreversibilità di questi trattamenti, un tema particolarmente grave soprattutto quando si tratta di soggetti minori di età. Chiede poi a quale specialista competa la diagnosi di disforia di genere e quale tipologia di coinvolgimento delle famiglie debba essere preso in considerazione.

Il dottor CHIANURA, dopo aver fornito alcuni elementi di risposta sulla vicenda

relativa alle linee guida, ritiene del tutto inappropriato il richiamo fatto dal presidente Pillon a *post* pubblicati sui *social network*. Si tratta di dichiarazioni strettamente personali e private e che non inficiano il valore della propria attività in ambito clinico.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede al dottor Chianura di chiarire quali siano i rapporti dell'Istituto Metafora con la clinica Tavistock e se l'Istituto segua o meno la terapia affermativa.

Dopo una breve interlocuzione con il dottor Chianura, prende la parola la dottoressa MOSCONI la quale osserva come la disforia di genere sia legata non solo ad una predisposizione biologica, ma anche a fattori ambientali e culturali. Rileva poi come i percorsi seguiti dall'Istituto non siano uno strumento per veicolare ideologie *gender*. Fornisce quindi alcuni precisazioni sul tema della carriera *alias*, da inquadrarsi nell'ambito delle politiche di contrasto alla dispersione scolastica particolarmente marcata con riguardo ai minori *transgender*.

Dopo alcune richieste di chiarimento formulate dal senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) alle quali replica la dottoressa MOSCONI, prende la parola il dottor BOSCIA. Questi ribadisce l'esigenza di ponderare adeguatamente ogni forma di intervento esogeneo, proprio per l'impatto sulla psiche dell'individuo. Andrebbero in particolare, a suo parere, sostenute e portate avanti forme di intervento alternative non interferenti sulla identificazione sessuale.

Dopo una ulteriore richiesta di chiarimento della senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) prende la parola l'onorevole Maria SPENA (FI), la quale sottolinea l'importanza della tematica oggetto dell'affare assegnato. Alla dottoressa Mosconi chiede di chiarire quale sia l'età minima per iniziare questo percorso di trattamento della disforia di genere, tenuto conto del segnalato abbassamento dell'età media degli utenti. Chiede ancora di precisare quanto

tempo intercorra tra la presa in carico del bambino/adolescente e l'inizio della terapia farmacologica. Domanda, poi, quale sia la natura dei rapporti, e in particolare della convenzione, tra l'Istituto Metafora, il SAI-FIP e l'ospedale San Camillo-Forlanini. Conclude ponendo quesiti in ordine alle conseguenze sulla salute psicofisica delle terapie farmacologiche per la transizione sessuale avviate su bambini e adolescenti anche alla luce delle esperienze di altri Paesi europei.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) esprime vive perplessità sull'approccio clinico seguito da alcuni istituti per il trattamento delle disforie, che finisce per influire negativamente sullo sviluppo psico-fisico di minori di età. Chiede quindi in che modo i genitori vengano coinvolti in questo percorso di transizione sessuale.

Dopo alcune precisazioni della dottoressa MOSCONI interviene l'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), la quale osserva come i rappresentanti dell'Istituto Metafora non abbiano chiarito quali siano gli studi scientifici e clinici alla base dei protocolli da loro seguiti. Desta perplessità infatti che minori in età puberale possano intraprendere questi tipi di percorsi. Chiede poi di chiarire la durata e le modalità del supporto psicologico fornito alle famiglie e al minore. Domanda, ancora, quanto tempo intercorra tra l'avvio del percorso psicologico e l'inizio di una eventuale terapia farmacologica.

Il dottor CHIANURA fa presente che il solo ospedale Careggi di Firenze stia portando avanti una sperimentazione farmacologica per il trattamento dei minori con disforia di genere.

Il dottor BOSCIA ribadisce l'importanza che la questione della disforia di genere dei minori sia affrontata da *team* di esperti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda poi che nella seduta pomeridiana già convocata

per oggi la Commissione sarà chiamata a votare la proposta di relazione sulle pratiche della circoncisione rituale di minori.

La seduta termina alle 10.45.

MATERIE DI COMPETENZA

Mercoledì 7 luglio 2021. – Presidenza della presidente RONZULLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori: proposta di relazione.

(Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Approvazione della relazione: Doc. XVI-bis, n. 4).

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare e votare la relazione al Parlamento sulle problematiche connesse alla circoncisione rituale minorile.

Ricorda quindi che la Commissione aveva richiesto l'assegnazione di un affare su questa tematica e in quella sede era stato svolto un ciclo di audizioni, nel corso delle quali erano stati ascoltati, fra gli altri, esperti in medicina e pediatria, nonché esponenti delle comunità religiose ebraica e musulmana. La proposta di relazione, predisposta dalla relatrice Boldrini, che la Commissione si appresta a votare, partendo proprio gli esiti della attività conoscitiva svolta nell'ambito dell'affare assegnato e del materiale acquisito nella medesima sede, affronta in modo organico, pur senza pretese di esaustività, il tema della circoncisione rituale minorile.

Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta.

La relatrice Paola BOLDRINI (PD) fa presente che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è chiamata dalla legge istitutiva 23 dicembre 1997, n. 451 a svolgere compiti di indirizzo e

controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, potendo formulare, nell'esercizio di tali funzioni, osservazioni e proposte alle Camere sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

Nella scelta dei temi da affrontare la Commissione ha individuato, accanto a tematiche di ampia portata e di indubbia complessità, questioni più circoscritte, ma non meno attuali ed importanti, quali il problema della circoncisione rituale minore oggetto della proposta di relazione in esame.

Per l'approfondimento di quest'ultima questione la Commissione ha chiesto l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento del Senato.

Nell'ambito di tale affare la Commissione ha proceduto — come è stato ricordato anche dalla presidente — ad una serie di audizioni, ascoltando esperti in pediatria e i rappresentanti delle comunità islamica ed ebraica. La circoncisione rituale maschile, pratica poco in uso nella cultura italiana, ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali.

Negli ultimi anni numerosi sono stati i fatti di cronaca che hanno visto tristemente protagonisti bambini che, a causa dell'esecuzione della circoncisione rituale maschile da parte di « circoncisori tradizionali » e in ambiti igienicamente non sicuri, hanno riportato complicanze gravi se non addirittura letali.

A differenza delle mutilazioni genitali femminili, la cui esecuzione è penalmente perseguibile nel nostro Paese, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha espressamente riconosciuto nel 1998 che « le comunità, che per la loro specifica cultura praticano la circoncisione rituale maschile, meritano pieno riconoscimento della legittimità di

tale pratica », in accordo con l'articolo 19 della Costituzione italiana e con la legge n. 101 del 1989, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. La proposta di relazione predisposta oltre ad analizzare il fenomeno della circoncisione sia sotto un profilo storico che medico-clinico e dar conto degli aspetti culturali e religiosi che ancora oggi giustificano questa pratica, fornisce alcune indicazioni sugli interventi sull'attuale sistema, anche normativo, che si potrebbero rivelare importanti al fine di assicurare l'effettuazione della circoncisione nel pieno rispetto del diritto alla salute dei piccoli pazienti. In particolare sarebbe opportuno promuovere, in un quadro di leale collaborazione con i competenti organismi nazionali e gli enti territoriali e nel rispetto delle comunità religiose interessate, la conclusione di accordi con le strutture sanitarie pubbliche finalizzate ad assicurare agli utenti che ne facciano richiesta la possibilità di effettuare in ambito ospedaliero le pratiche di circoncisione rituale secondo un tariffario concordato che tenga conto dell'intero percorso assistenziale dalle attività di analgesia, sedazione, asepsi alla tecnica chirurgica. Tenendo anche conto di quanto previsto nell'Intesa conclusa tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche italiane, sarebbe opportuno prevedere garanzie minime di sicurezza sanitaria in relazione alle prestazioni di circoncisione rituale, assicurando una uniformità a livello nazionale in ordine alle modalità di accesso alla pratica, alla individuazione delle professionalità coinvolte, nonché agli eventuali accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e alle modalità del *follow-up*. Sarebbe in altre parole auspicabile un diffuso incoraggiamento della ospedalizzazione pubblica della circoncisione non terapeutica, fatti salvi ovviamente i casi, nei quali, come accade con riguardo alla Comunità ebraica, l'esecuzione delle circoncisioni rituali avviene già nel rispetto di protocolli medico-sanitari e in situazione di sicurezza. Tale soluzione, da un lato, rappresenterebbe un importante strumento per assicurare la tutela del bene primario della salute, ma, dall'al-

tro, permetterebbe anche di garantire il diritto di libertà religiosa il quale impone allo Stato non solo di riconoscere ma anche di rimuovere tutti quegli ostacoli di vario genere che ne impediscono concretamente la fruizione a livello individuale, collettivo e istituzionale. Ogni intervento non può prescindere dall'adozione di esplicite direttive a livello nazionale atte ad assicurare ai genitori, che intendono sottoporre a circoncisione il proprio figlio, la possibilità di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate del sistema sanitario con percorsi definiti e con costi accessibili alla famiglia richiedente, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della *privacy*.

Infine, altrettanto importante, considerando la scarsità di dati disponibili, sarebbe l'avvio di una attività di monitoraggio a livello di Ministero della salute al fine di dare una corretta dimensione alla questione in oggetto ma anche al fine di una adeguata programmazione di risorse, umane e materiali, da impiegare, assicurando una adeguata collaborazione anche con le comunità religiose e comunità di stranieri presenti in Italia, per la promozione e tutela della salute di tutti i bambini.

Conclude auspicando quindi il voto unanime della Commissione sulla relazione.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito. Nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento avverte che si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla proposta di relazione.

La senatrice Grazia D'ANGELO (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il contenuto della relazione le cui indicazioni potranno consentire in futuro di preservare la vita e la salute di molti minori, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo. Ribadisce quindi l'importanza di assicurare una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale anche favorendo la conclusione di protocolli e convenzioni con strutture medico-ospedaliere per l'esecuzione, con costi contenuti e in sicurezza degli interventi di circoncisione. Si tratta di una soluzione, questa, peraltro, in grado di assicurare il dovuto rispetto

della libertà religiosa riconosciuta alle confessioni che prevedono la circoncisione come rito essenziale.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, sottolineando l'importanza di promuovere campagne informative volte sensibilizzare le famiglie appartenenti a culture diverse dalla nostra sulla necessità di effettuare nel rispetto di protocolli sanitari e in ambito medico-ospedaliero le operazioni di circoncisione anche nei casi in cui per ragioni religiose o culturali esse si rendano necessarie.

L'onorevole Patrizia MARROCCO (FI) sottolinea come il tema oggetto della proposta di relazione in esame sia di indubbia delicatezza ed attualità. È importante impedire nuove morti o danni irreparabili alla salute di tanti bambini che vengono per ragioni religiose o culturali sottoposti alla pratica della circoncisione. Occorre quindi favorire l'esecuzione di circoncisioni a livello medico ospedaliero o comunque nel rispetto – come avviene nel caso della comunità ebraica – di protocolli sanitari. Altrettanto essenziale è la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a spingere le famiglie a rivolgersi per l'esecuzione delle circoncisioni a persone con competenze mediche e non a circoncisori improvvisati. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

L'onorevole SIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico, esprime vivo apprezzamento per la relazione predisposta dalla relatrice, la quale affronta in modo compiuto e approfondito il tema della circoncisione rituale minorile. A legislazione vigente, peraltro, la circoncisione non è ricompresa tra le prestazioni assicurate fra i livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che ogni regione decide sul punto in modo differente: un'eterogeneità non solo nell'offerta all'interno dei diversi Servizi sanitari regionali, ma anche nella stessa regione tra

le diverse aziende sanitarie, e quindi nelle modalità di accesso e nel percorso assistenziale. Ciò che è prioritario è quindi evitare che siano eseguite circoncisioni in ambienti non igienicamente sicuri e da parte di personale non qualificato, con evidenti rischi per la salute del minore. Da questo punto di vista non si può che guardare con favore alla sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture ospedaliere per l'effettuazione in ambito clinico di tale pratica.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole l'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), la quale esprime viva preoccupazione per l'assenza di dati certi e di un sistema adeguato di monitoraggio del fenomeno. L'assenza di dati e di un sistema organico di rilevazione è un problema emerso anche nell'ambito di altre attività conoscitive svolte dalla Commissione e che denota una scarsa attenzione del nostro ordinamento nei confronti dei più fragili. Sono preoccupanti ed allarmanti le stime diffuse sulle circoncisioni rituali svolte in clandestinità, pratiche che, per la sicurezza dei minori, devono essere contrastate. Bisogna incentivare l'esecuzione a livello medico ospedaliero o comunque nel rispetto di protocolli sanitari delle circoncisioni, proprio nel rispetto del principio del superiore interesse del minore.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di relazione, che, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata all'unanimità (*pubblicata in allegato*).

La Commissione unanime approva.

Su una proposta di affare assegnato sulla scomparsa dei minori in Italia.

La PRESIDENTE riferisce alla Commissione di aver incontrato il prefetto Riccio, nuovo Commissario Straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con riguardo alla questione dei minori scomparsi. Accedendo anche ad una richiesta pervenuta per le vie brevi della senatrice Marin, la quale rilevava l'esigenza di approfondire la questione legata al fenomeno dei minori non accompagnati, propone alla Commissione di deliberare in ordine alla richiesta alla Presidenza del Senato dell'assegnazione di un affare sulla più ampia problematica della scomparsa dei minori in Italia.

La Commissione conviene unanime.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE PRATICHE DI CIRCONCISIONE RITUALE DEI MINORI (Doc. XVI-bis, n. 4).

Premessa.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è chiamata dalla legge istitutiva 23 dicembre 1997, n. 451 a svolgere compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, potendo formulare, nell'esercizio di tali funzioni, osservazioni e proposte alle Camere sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

La Commissione rappresenta quindi uno degli attori istituzionali preposti alla difesa e alla tutela dei minori, ma anche alla promozione dei loro diritti. Un ruolo assoluto attraverso indagini volte non solo alla analisi dei fenomeni, ma anche soprattutto alla individuazione di linee di intervento, finalizzate ad orientare l'attività legislativa.

Nella scelta dei temi da affrontare la Commissione ha individuato, accanto a tematiche di ampia portata e di indubbia complessità, quali la lotta al bullismo e al cyberbullismo e la violenza tra e ai danni di minori, questioni più circoscritte, ma non meno attuali ed importanti, quali il problema della circoncisione rituale minorile oggetto della presente relazione.

Per l'approfondimento di quest'ultima questione la Commissione ha chiesto l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento del Senato.

Nell'ambito di tale affare la Commissione ha proceduto ad una serie di audizioni, ascoltando esperti in pediatria e i rappresentanti delle comunità islamica ed ebraica.

La circoncisione rituale maschile, pratica poco in uso nella cultura italiana, ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali.

Negli ultimi anni numerosi sono stati i fatti di cronaca che hanno visto tristemente protagonisti bambini che, a causa dell'esecuzione della circoncisione rituale maschile da parte di « circoncisori tradizionali » e in ambiti igienicamente non sicuri, hanno riportato complicanze gravi se non addirittura letali.

A differenza delle mutilazioni genitali femminili, la cui esecuzione è penalmente perseguibile nel nostro Paese, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha espressamente riconosciuto nel 1998 che « le comunità, che per la loro specifica cultura praticano la circoncisione rituale maschile, meritano pieno riconoscimento della legittimità di tale pratica », in accordo con l'articolo 19 della Costituzione italiana e con la legge n. 101 del 1989, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Sempre con riguardo alla legittimità di tale pratica si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43646 del 2011. Nella decisione si precisa: « giammai il *mohel* potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica e la sua condotta, che oggettivamente integra il reato di lesione personale, è scriminata, se non determina una apprezzabile lesione e non mostra segni di negligenza, imprudenza o imperizia. La circoncisione rituale non sarà in contrasto con il nostro ordinamento e la componente religiosa sovrasterà, a ben guardare, non soltanto quella medica, ma anche quella penale ».

Con la presente Relazione la Commissione oltre ad analizzare il fenomeno della circoncisione sia sotto un profilo storico che medico-clinico e dar conto degli aspetti culturali e religiosi che ancora oggi giustificano questa pratica, intende fornire alcune indicazioni sugli interventi sull'attuale sistema, anche normativo, che si potrebbero rivelare importanti al fine di assicurare l'effettuazione della circoncisione nel pieno rispetto del diritto alla salute dei piccoli pazienti.

1. Le dimensioni del fenomeno in Italia.

Come evidenziato in premessa la circoncisione è una pratica che sta assumendo progressiva diffusione nel nostro Paese in considerazione dei fenomeni migratori. Questa pratica interessa non solo gli ebrei e i musulmani (c.d. circoncisione « confessionale »), ma anche migranti di religione cristiana (c.d. circoncisione « culturale-religiosa »).

Non sono disponibili dati ufficiali sulle dimensioni del fenomeno. Alcuni dati possono essere ricavati implicitamente dai numeri dei migranti di alcune aree dell'Africa riportati negli annuali Rapporti immigrazione di Caritas e Migrantes. Secondo le stime dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) sarebbero circa 11 mila i bambini circoncisi ogni anno, di cui 5 mila in Italia e di questi il 35 per cento in clandestinità, e 6 mila nei paesi di origine.

L'assenza dei dati sembra doversi ricondurre ad una serie di fattori. Per quanto concerne gli ebrei, i neonati sono circoncisi nelle strutture comunitarie, mentre gli adulti convertiti eseguono l'operazione privatamente, senza che i dati relativi a tali interventi siano comunicati al di fuori del gruppo confessionale. Con riguardo alla comunità islamica la carenza di dati è strettamente ricollegata alla assenza di dati ufficiali circa la popolazione musulmana residente in Italia. A ciò si aggiunge l'assenza di un vero e proprio « censimento interno » alla comunità religiosa, un albo equiparabile a quello dei battesimi.

Come si dirà in seguito anche la differenziale « risposta » del servizio sanitario re-

gionale contribuisce in parte a rendere difficile la comprensione della effettiva diffusione di questa pratica.

2. La circoncisione: un breve *excursus* storico.

La circoncisione – dal latino *circum* (« intorno ») e *caedere* (« tagliare »), quindi « tagliare intorno », costituisce una pratica antichissima.

Una operazione già praticata in epoca egizia, come documentato dalla descrizione contenuta nel cosiddetto Papiro di Ebers, reperito a Luxor nel 1862. Papiro questo trovato tra le gambe di una mummia risalente al 3000 a.C. Nel testo sono riportate dettagliate istruzioni circa la tecnica di esecuzione. Ad ulteriore conferma della conoscenza di tale pratica nell'antico Egitto è un bassorilievo visibile sulla parte anteriore della tomba del faraone Ankh-ma-Hor. Ulteriori prove della diffusione di tale pratica possono essere desunte dall'analisi di alcune statue di faraoni circoncisi. Non sono ancora chiare le ragioni sottese a tale pratica ovvero se gli Egizi eseguissero la circoncisione come rito religioso o come misura chirurgica motivata da ragioni igieniche. Se, da un lato, il carattere di trattato medico del papiro di Ebers sembrerebbe indurre a ritenere la circoncisione una misura igienica profilattica praticata per consentire una buona igiene del solco balanoprepuziale, dall'altro lato, non sembrano da escludersi completamente le implicazioni ritualistiche, circostanza confermata dal fatto che soprattutto in epoca più antica, tale pratica fosse riservata solo ai sacerdoti, ai nobili e, ovviamente, ai maschi della casa reale. Successivamente la pratica venne estesa a tutta la popolazione. Non solo, ma anche i viaggiatori stranieri per entrare in Egitto dovevano sottoporsi all'operazione. Infatti Pitagora (VI secolo a.C.) che voleva recarsi in Egitto per studiarvi gli antichi templi, venne ammesso ad entrare soltanto dopo essersi sottoposto alla circoncisione. Forse questa restrizione venne abolita in seguito, infatti non risulta che altri visitatori come Erodoto (circa 490-430 a.C.) e Diodoro Siculo (80-20 a.C.) dovet-

tero sottoporsi alla stessa circoncisione per potere entrare in Egitto.

Espressi richiami alla circoncisione sono poi contenuti nella Bibbia. Tale pratica, imposta da Dio ad Abramo, doveva essere praticata da tutti, schiavi compresi, quale simbolo dell'alleanza tra Dio, Abramo e la sua progenie. La circoncisione rappresenta un segno esterno e distintivo della alleanza con Dio oltre che sigillo della sua benedizione per Israele.

Anche nel mondo greco e romano la circoncisione è una pratica nota. Oltre ad essere citata dallo storico Erodoto, Aulo Cludio Celso (25 a.C.-50 d.C.) nel suo *De Medicina* descrive dettagliatamente sia l'anatomia che la patologia dei genitali maschili e femminili, in particolare nel trattare della fimosi, distingue la fimosi congenita da quella secondaria ad infiammazioni dovute al fatto che «*glande nudari non potest*», descrivendo nel contempo la tecnica chirurgica per ovviare alla strettura prepuziale. Sempre secondo Celso, la pratica era talmente diffusa a Roma che non era infrequente che persone poco esperte effettuassero circoncisioni, talvolta incorrendo in complicanze serie quali quella provocata dall'eccessiva ablazione del prepuzio. Proprio per ovviare a tali «danni» venivano praticati interventi riparatori (*recutillis*) con una trasposizione di cute dalla porzione prossimale dell'asta volta a ricostruire il prepuzio. Tale intervento è peraltro rimasto in uso per almeno 15 secoli risultando ancora in uso nel XVI secolo all'epoca di Gabriele Falloppio e di Fabrizio d'Aquapendente.

3. La circoncisione: le ragioni sottese alla diffusione di tale pratica.

3.1. La circoncisione come rito religioso.

La circoncisione rappresenta una pratica diffusa già presso gli antichi Arabi dove a motivazioni profilattico-sanitarie si accompagnano ben più importanti ragioni rituali-religiose. Si deve proprio agli Arabi la diffusione di tale pratica, come segno distintivo musulmano, fra tutte le popolazioni da loro sottomesse sulle coste orien-

tali africane e malesi. Presso le popolazioni che già eseguivano la circoncisione, la dominazione araba comportò un mutamento nei rituali e nella tempistica di esecuzione. Il Khitan, così definiscono i Musulmani tale pratica, non è obbligatoria su base coranica, ma giustificata da una summa profetica per cui, alcuni giuristi islamici la considerano una pratica decisamente meritoria. Per il mondo islamico i riti religiosi, oltre a prendere forma nelle preghiere canoniche svolte in orari e modalità stabiliti, assumono anche la forma di sacralizzazione di determinati atti della vita quotidiana. È il caso della circoncisione rituale maschile, argomento delicato con implicazioni legate alla salute, all'infanzia e alla corporeità. Aspetti che insieme creano una complessità nella gestione della pratica stessa, nell'informazione circa il suo corretto svolgimento e la sua ragion d'essere.

Le motivazioni igienico-sanitarie addotte per dare legittimità a tale rito rischiano, talvolta, di svilirne il valore simbolico. Come ha sottolineato l'Imam Pallavicini, nel corso dell'audizione svolta in Commissione nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato già citato, il modello del Profeta Abramo può essere una chiave per la comprensione della circoncisione come segno della ricerca da parte dell'uomo di una purezza per servire Dio. L'attenzione al benessere del corpo è un sostegno nell'adorazione di Dio e un riflesso dello statuto primordiale in cui gli esseri umani sono stati originati (*fitra*).

Tra le fonti islamiche che si riferiscono alla circoncisione rituale vi è una tradizione (*hadith*) del Profeta Muhammad che la iscrive tra le pratiche necessarie per mantenere il corpo conforme allo stato primordiale insieme al tagliarsi i baffi, portare la barba, usare il *siwak* per la pulizia dei denti, pulirsi il naso con l'acqua, tagliarsi le unghie, lavare gli spazi interdigitali, depilarsi le ascelle, rasarsi il pube, sciacquarsi con acqua dopo le necessità fisiologiche. Le quattro scuole giuridiche sunnite, *hanafita*, *malikita*, *hanbalita*, *shafiita*, considerano la pratica della circoncisione maschile all'interno della *sunna*, il comportamento del profeta Muhammad che

il credente è tenuto a emulare per trovare un beneficio spirituale interiore ed esteriore nella fedeltà profetica. Soltanto la scuola *shafiita* considera la circoncisione una pratica obbligatoria.

Sul significato di tale atto spesso si sorvola proprio perché si tende a farlo rientrare nelle consuetudini e nei riti di passaggio dall'età infantile a quella adulta. Tuttavia il gesto di Abramo che si circoncide all'età di ottanta anni, secondo la tradizione islamica, sembrerebbe ampliare il valore della circoncisione. Se l'Ebraismo vede in tale atto il simbolo dell'ingresso nella comunità ebraica e dell'alleanza tra l'uomo e Dio, l'Islam ricorda che il patto primordiale è avvenuto all'origine della Creazione, mentre l'ingresso nella comunità islamica avviene attraverso la grande chiamata alla preghiera, *adhan*, sussurrata all'orecchio del neonato. Abramo viene descritto dalla dottrina islamica come *hanif*, puro adoratore del Dio Unico, una qualità ereditata dal Profeta Muhammad. Dunque, la circoncisione come simbolo della dedizione a Dio.

Come accennato, per gli Ebrei, la pratica della circoncisione in uso da oltre tremila anni, è stata ed è uno degli aspetti primari e fondanti della religione ebraica stessa. Tramandata di generazione in generazione la circoncisione rappresenta l'identità essenziale ed indissolubile dell'appartenenza al Popolo ebraico, legato a questa dal Patto del Brith Milà, stabilito dal primo Patriarca Avraham (Abramo) con L'Eterno (*vedi amplius infra*). Tale pratica diffusa fra gli Ebrei di tutto il mondo, è eseguita con modalità e con riti che solo marginalmente differiscono tra le varie comunità ebraiche.

Nella comunità romana ebraica è in uso una cerimonia detta *Mishmara* (guardia/vigilanza). Si tratta di un rito le cui origini risalgono a tre secoli fa anche se la maggior parte dei testi che trattano della circoncisione non richiamano tale cerimonia. La *Mishmara* si svolge solitamente la sera prima della circoncisione (ottavo giorno dalla nascita); i membri della famiglia e gli amici si riuniscono nella casa del neonato per un banchetto. Gli uomini recitano salmi, versetti della Genesi, inni liturgici. I Rabbini

sono invitati a fare una lezione o ad organizzare uno studio (*limud*) di legge ebraica (Torà). La serata si conclude con la preghiera notturna, recitata accanto alla culla del neonato. Le donne sono presenti alla cerimonia ma la loro partecipazione è limitata agli aspetti sociali della serata, come la distribuzione di dolci agli ospiti, tra cui la « pizza » (duro impasto con pezzi di frutta candita), dolce tradizionale della *Mishmara*.

Presso gli ebrei *ashkenaziti* discendenti delle comunità ebraiche medievali della regione franco-tedesca del Reno, alla vigilia della circoncisione, bambini in età scolare vengono accompagnati a casa dei genitori del neonato, per recitare accanto a lui le preghiere solitamente dette prima di coricarsi. I bambini vengono poi ricompensati con dolci. Il padre del neonato rimane sveglio tutta la notte, recitando passi tratti dalla *Kabbalah* e salmi. Lo scopo della veglia è di salvaguardare il bimbo dalle forze maligne che cercano di causargli del male e di impedirgli di entrare nel patto di Abramo. Anche il circoncisore, il padrino, parenti stretti e amici si ritrovano in casa dei genitori per recitare salmi e preghiere. Il circoncisore visita il bambino per stabilire se è pronto per l'operazione. Sotto il materasso del neonato viene posta una Torà, mentre i genitori leggono la preghiera propiziatoria affinché il figlio metta in pratica tutti gli insegnamenti biblici. Il bambino viene vegliato almeno fino a dopo la mezzanotte. Anche in questa occasione vengono serviti vino e cibi prelibati. Il coltello del circoncisore viene posto sotto il cuscino su cui il bimbo sta dormendo, fino alla mattina successiva. Questo serve come protezione contro le forze del male. Un altro motivo è che, qualora la circoncisione cada di *Shabbat*, il coltello deve essere portato prima della festa nel luogo dove il bambino verrà circonciso. Ponendolo sotto il cuscino, potrà essere spostato da un luogo all'altro insieme al bambino, senza trasgredire a nessun divieto dello *Shabbat*.

Gli ebrei *Chassidim* usano vegliare solo la vigilia. Senza un invito formale, i parenti maschi si raccolgono nella casa dei genitori, per studiare la Torà e consumare un

piatto a base di ceci, recitando salmi e passaggi biblici. Il pasto di ceci è un simbolo tradizionale di lutto e tale connotato viene rafforzato dall'assenza di un invito formale. A ben vedere il bambino in attesa della circoncisione è considerato in lutto. La tradizione riportata dal Talmud Babilonese racconta infatti che un angelo insegna tutta la legge scritta (Torà) al bambino mentre si trova ancora nel grembo materno, ma, al momento della nascita, gli tocca il labbro con un dito, facendogli dimenticare tutto il sapere; la perdita di tale conoscenza equivale alla perdita di un parente stretto.

Secondo il rito dei *Falascià* (gli ebrei neri d'Etiopia) la circoncisione deve essere eseguita non rigorosamente l'ottavo giorno (soprattutto nel caso in cui l'ottavo giorno sia un sabato), ma rigorosamente entro gli otto giorni dalla nascita. Quando il *gezrat* (rito della circoncisione) non sia compiuto entro tale termine, vale in tutto il suo vigore la sanzione biblica secondo la quale quell'anima sarà tagliata fuori dai suoi popoli e i *Falascià* interpretano che il bambino che muore incirconciso oltre l'ottavo giorno di vita non è contato tra i figli di Israele e resta escluso dal Giardino dell'Eden.

3.2 La circoncisione come strumento di rappresentazione di riti tribali.

La circoncisione costituisce presso alcuni popoli uno strumento di rappresentazione di riti tribali. In particolare nel Benin nord-occidentale è insediata (fra le altre) la tribù dei *Biyobè* considerati fondamentalmente come « coloro che fanno la circoncisione ». Presso i *Biyobè* la circoncisione, da un lato, è un rito di iniziazione (per i giovani iniziati la circoncisione è una prova di coraggio che offrono alla loro comunità per essere da questa accolti come « veri *Biyobè* ») e, dall'altro, è legata al mito della creazione del popolo *Biyobè* che viene rivissuto ciclicamente dalla collettività nel « sacrificio » dei singoli iniziati. Stando al mito delle origini, i *Biyobè* furono generati dalla circoncisione, nel senso che essi nacquero come popolo soltanto in seguito a tale operazione.

La pratica è diffusa anche in Kenya tra il popolo *Kikuyu*. Pure in questo caso la circoncisione si inserisce nell'ambito di un più ampio rito di iniziazione che segna l'ingresso nella società (e l'acquisto dei diritti) del giovane *Kikuyu*. L'iniziazione consiste, oltre che in un periodo di isolamento, nella circoncisione e nell'insegnamento dei diritti e dei doveri. I *Kikuyu* riconoscono nella circoncisione una caratteristica tribale imprescindibile. I membri della stessa classe di età diventano come fratelli tra loro.

3.3 La circoncisione per ragioni di tipo igienico-profilattico.

Come è emerso anche dal brevissimo *excursus* storico non sono da trascurare anche le motivazioni igieniche e profilattiche che giustificano il ricorso alla circoncisione.

È opportuno in proposito segnalare come nel Nord America la circoncisione sia divenuta una pratica assolutamente generalizzata fino all'inizio degli anni Settanta, quando la *American Academy of Pediatrics* (AAP) nel 1971 e nel 1975 sostenne l'inesistenza di valide motivazioni mediche per la circoncisione profilattica neonatale. Successivamente, a partire dagli anni '80, l'AAP ha rivisto parzialmente le proprie precedenti posizioni, riconoscendo i potenziali benefici e vantaggi derivanti dalla circoncisione, pur tenendo conto dei possibili rischi legati a tale procedura.

Nonostante i rischi e i potenziali benefici della circoncisione profilattica siano stati largamente studiati, attualmente, non esiste ancora a livello medico-scientifico un consenso unanime sulla reale utilità della circoncisione neonatale. I dati riportati in letteratura risultano estremamente discordanti tra loro. Secondo uno studio condotto nel 2000 su soggetti dell'Africa subsahariana i soggetti circoncisi avrebbero un minor rischio di contrarre l'infezione da HIV. Ulteriori studi hanno poi evidenziato che la probabilità di trasmissione dell'HIV al partner femminile di uomini con HIV è più bassa se il partner maschile è circonciso.

Dal punto di vista igienico si ritiene che l'assenza del prepuzio consenta una miglior pulizia soprattutto a livello del solco balano-prepuziale; inoltre nei circoncisi si riscontra una minor produzione di smegma (materiale di secrezione e di desquamazione del prepuzio). In alcuni casi, lo smegma può essere causa di balanopostiti (infiammazioni del prepuzio e del glande), mentre alcuni studi hanno messo in relazione la sua produzione e il suo accumulo con un'aumentata incidenza di tumore del pene.

3.4 La circoncisione terapeutica.

Da ultimo occorre ricordare che in alcuni casi il ricorso alla circoncisione è giustificato da ragioni medico-terapeutiche. Possono motivare un intervento di *postectomia* la presenza di balanopostiti ricorrenti (infiammazioni che interessano il glande ed il prepuzio); di ricorrenti infezioni urinarie soprattutto quando queste coesistono con la presenza di situazioni che possono favorire la risalita dell'infezione mettendo a rischio la funzionalità renale; di parafimosi (il prepuzio resta a lungo retratto dietro al glande non potendo più riprendere la posizione iniziale) o infine di un reflusso vescico-ureterale.

4. I profili sanitari della circoncisione.

La circoncisione è una metodica chirurgica che consiste nella rimozione totale o parziale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che riveste il glande. Le procedure chirurgiche per la circoncisione comprendono non solo interventi chirurgici convenzionali, ma anche il ricorso a strumenti e dispositivi specifici. Durante il periodo neonatale (meno di 2 mesi di età), quasi tutte le circoncisioni vengono eseguite da medici generici che utilizzano uno dei tre strumenti chirurgici più comuni; negli Stati Uniti, la clamp Gomco è lo strumento più utilizzato, seguito dalla clamp Mogen e da Plastibell. Le complicazioni possono includere sanguinamento, infezione e una rimozione troppo piccola o troppo grande di tessuto. I decessi come conseguenza sono rari.

Dopo il periodo neonatale, la circoncisione presenta un maggior rischio di complicanze, in particolare quelle relative a possibili emorragie o complicanze correlate all'anestesia. La maggior parte delle circoncisioni viene eseguita utilizzando uno dei tre metodi chirurgici aperti. Il metodo guidato dal forcipe, il metodo della fessura dorsale e il metodo di resezione della manica; tutte metodiche ben descritte dall'Organizzazione mondiale della sanità nel manuale per la circoncisione maschile in anestesia locale. La clamp Gomco e la clamp Mogen sono talvolta utilizzate dopo il periodo neonatale, in combinazione con suture o cianoacrilati adesivi per prevenire il sanguinamento post-operatorio.

5. La circoncisione rituale maschile nella religione ebraica e musulmana oggi.

5.1 Le audizioni dei rappresentanti delle Comunità.

La Commissione ha ritenuto, come accennato, di approfondire la questione della circoncisione rituale minorile, ascoltando anche i rappresentanti delle comunità religiose sia islamica che ebraica.

Per quanto concerne il mondo ebraico la dottoressa Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, ha ricordato come la *milah*, il nome con il quale è chiamata la circoncisione rituale ebraica, debba essere eseguita all'ottavo giorno dalla nascita. Nel popolo ebraico da secoli esiste la figura del *mohel*, circoncisore, a cui viene demandato il compito di eseguire questo atto rituale. I *mohalim* devono seguire un corso superato il quale in alcuni paesi (Regno Unito, Francia ed Israele) godono anche di una copertura assicurativa.

Il Rabbino di Roma, dottor Riccardo Shemuel Di Segni, ha inoltre ribadito come per l'Ebraismo la circoncisione maschile, da effettuarsi entro l'ottavo giorno dalla nascita, sia il simbolo dell'ingresso nella comunità ebraica e dell'alleanza tra l'uomo e Dio. Ha inoltre evidenziato che l'Unione delle comunità ebraiche italiane in collaborazione con l'Assemblea dei rabbini d'I-

talia e l'Associazione Medica Ebraica ha definito di comune accordo i requisiti necessari affinché i circoncisori, i *Mohalim*, possano eseguire le circoncisioni rituali in assoluta sicurezza sanitaria, istituendo, all'uopo un apposito Albo nazionale dei circoncisori rituali autorizzati. La circoncisione rituale dei neonati ebrei non può essere eseguita quindi da soli medici, ma occorre che questi siano anche ministri di culto.

Anche per il mondo islamico la circoncisione rituale maschile costituisce un rito religioso, lecito prima della pubertà e considerato una pratica da seguire secondo le quattro scuole giuridiche sunnite, *hanafita*, *malikita*, *hanbalita*, *shafiita* e una pratica addirittura obbligatoria secondo la scuola *shafiita*. A differenza della Comunità ebraica quella islamica – come ha rilevato l'Imam Yahyâ S. Y. Pallavicini – con riguardo alla circoncisione rituale non solo non ha predisposto protocolli di esecuzione, ma non dispone neanche di un adeguato numero di professionisti medici con competenze specifiche in grado da poter assolvere il ruolo di circoncisore. È per questa ragione che la Comunità religiosa islamica italiana si è dichiarata in linea di principio non contraria alla sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture ospedaliere per l'effettuazione in ambito clinico di tale pratica ovvero alla effettuazione di circoncisioni rituali da parte di *Mohalim*.

5.2 La Comunità ebraica: l'istituzione dell'Albo Nazionale dei *Mohalim* e il protocollo operativo.

L'UCEI in collaborazione con l'ARI e l'AME, Associazione Medica Ebraica ha definito di comune accordo i requisiti necessari affinché i *Mohalim* possano eseguire le circoncisioni rituali nell'ambito delle Comunità ebraiche italiane in assoluta sicurezza sanitaria.

A tale scopo è stato istituito un Albo nazionale dei circoncisori rituali autorizzati. L'Albo è depositato presso la sede dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e pubblicato sui relativi mezzi di informazione, affinché siano riconosciuti pubblicamente coloro che detengono la cer-

tificazione completa e l'autorizzazione ad operare in accordo con la Rabbanut e nel rispetto della sicurezza sanitaria.

L'iscrizione all'Albo è approvata, a domanda dell'interessato dal consiglio dell'ARI, sentito il parere di un rappresentante dell'UCEI e dell'Associazione Medica Ebraica, che dovranno accertare il possesso di una serie requisiti: dal *curriculum* formativo con certificazione rilasciata da riconosciuti organismi ebraici internazionali (es. OU, UME, *Initiation Society*, Rabbinate centrale di Israele,) e accertata esperienza pratica all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (che costituisce titolo preferenziale), dalla condotta religiosa ebraica alla iscrizione all'Unione dei *mohalim* europei (UME), dall'impegno all'osservanza del protocollo operativo all'iscrizione presso una Comunità Ebraica italiana.

Il consiglio dell'ARI può decidere, in caso di mancanza dei requisiti indicati o della non ottemperanza alle presenti istruzioni, la sospensione/cancellazione dell'iscrizione all'Albo.

Il *Mohel* si impegna a seguire una procedura operativa prestabilita che prevede prima della circoncisione: la visita del neonato con verifica delle sue condizioni di salute che consentono l'intervento e contestualmente di informare entrambi i genitori sulle modalità della circoncisione e per acquisirne il consenso informato; l'obbligo di informare il pediatra che segue il neonato della prossima circoncisione e verificare assieme le condizioni di salute permettenti l'intervento; l'acquisizione del consenso informato firmato da parte di entrambi i genitori ed infine l'obbligo di comunicazione alla Comunità di appartenenza della famiglia del neonato dell'incarico ricevuto. Durante la circoncisione il *Mohel* è tenuto a rispettare tutte le norme e precauzioni al fine di garantire la sicurezza dei neonati (asepsi, controllo sanguinamento ecc.) e ad utilizzare strumenti sterili o monouso. Il protocollo sconsiglia la suzione diretta (*Metzitzà*): tale modalità può essere consentita solo previo accertamento diagnostico dello stato di salute infettivo del neonato e del circoncisore.

Ulteriori incombenze gravano sul *Mohel* dopo l'intervento di circoncisione. Questi infatti è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore successive alla circoncisione; a seguire il neonato fino a cicatrizzazione avvenuta e completa guarigione; a tenere un registro delle circoncisioni (accessibile per controllo) con schede che attestino il consenso ricevuto e il rispetto di tutte le norme e condizioni igienico sanitarie ed eventuali complicanze ed infine ad inviare alla Comunità di appartenenza del neonato, a guarigione avvenuta, il certificato di avvenuta circoncisione.

5.3 Il punto di vista della comunità islamica.

A differenza dell'Ebraismo che individua nell'ottavo giorno dalla nascita il limite entro cui praticare la circoncisione, l'Islam la considera lecita prima della pubertà. Un lasso di tempo così ampio che, talvolta, pone dei problemi per la salute del bambino e per la coscienza circa la percezione del suo corpo. All'interno della comunità islamica, a causa della mancanza di un'intesa con lo Stato italiano, deve ancora profilarsi in modo chiaro una prassi per l'effettuazione « in sicurezza » di tale pratica. Come ha rilevato l'Imam Pallavicini nel corso dell'audizione in Commissione, la collaborazione tra operatori sanitari, responsabili religiosi e istituzioni potrebbe favorire una maggior informazione sul tema, evitando situazioni che mettano a repentaglio la salute e la vita dei bambini. Si tratta di un'esigenza particolarmente avvertita tenuto conto del fatto che, da un lato, la comunità islamica, ben più numerosa di quella ebraica, non presenta un adeguato numero di circoncisori con competenze mediche in grado di effettuare in sicurezza questa pratica e, dall'altro, come si dirà più ampiamente in seguito, il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce in modo omogeneo sul territorio italiano la possibilità di usufruire della circoncisione con costi accessibili.

La Comunità Religiosa Islamica Italiana – ha evidenziato sempre l'Imam – sta portando avanti un'opera di sensibilizzazione spingendo i genitori che intendono

far circoncidere i propri figli ad effettuare questa pratica solo in strutture sanitarie, da personale medico e nelle prime settimane di vita del neonato. Purtroppo da parte di alcuni musulmani ci sono stati negli anni, anche qui in Italia, comportamenti riprovevoli che hanno mostrato l'ignoranza delle proprie tradizioni piuttosto che una loro applicazione responsabile.

6. Circoncisione rituale e libertà religiosa.

Nell'ordinamento giuridico italiano la libertà religiosa è riconosciuta e tutelata tanto da norme costituzionali, quanto da disposizioni di legge ordinaria. Si tratta di un diritto 'inviolabile' e indisponibile che non può essere compresso dal legislatore ordinario o limitato da provvedimenti governativi e non può nemmeno costituire oggetto di rinunce o transazioni.

La libertà religiosa non si sostanzia unicamente nella libertà di credo, ma ricomprende anche la libertà di non compiere nessuna scelta di carattere religioso (c.d. libertà religiosa negativa).

Discussa a livello dottrinale è la questione se tale libertà possa essere riconosciuta anche al minore d'età. Si tratta di un tema di non poco conto. In caso di risposta affermativa, è necessario interrogarsi infatti su come il diritto di libertà religiosa del minore possa raccordarsi col diritto dei genitori alla trasmissione di una linea educativa di tipo confessionale. In caso di risposta negativa invece si pone il problema di determinare quali siano le legittime modalità di esercizio dei diritti dei genitori e i limiti invalicabili della responsabilità genitoriale.

L'articolo 147 del codice civile non fornisce una precisa formulazione dei poteri spettanti ai genitori in materia di educazione religiosa della prole.

Tuttavia, sempre secondo la dottrina prevalente, il riferimento nel codice civile al « rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli » può contribuire ad una rivalutazione della figura del minore d'età, nel senso di legittimare il divieto a carico dei genitori di ostacolare la libertà religiosa, o più in generale ideologica, della

prole. Ne consegue che la possibilità per i genitori di impartire una determinata educazione di tipo confessionale si fermerebbe dinnanzi alla volontà dei figli, anche minori d'età, di pretendere un diverso indirizzo religioso.

Per quanto riguarda direttamente la circoncisione, nell'ordinamento italiano, tale pratica non risulta disciplinata da una legge *ad hoc*. Tuttavia la disciplina delle sue diverse tipologie è rinvenibile nel diritto positivo vigente, e prima ancora nei principi costituzionali, così come autorevolmente interpretati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Si è correttamente rilevato, in dottrina, che il ragionamento e le soluzioni espresse dalla Cassazione nella ricordata pronuncia n. 43646 del 2011 sono di tale pregio da potere « estendersi per analogia in *bonam partem* a ogni tipo di circoncisione confessionale-religiosa, inclusa quella musulmana, mentre potrebbe essere diverso il caso della circoncisione culturale ».

Nel nostro ordinamento, che tutela la salute come « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » (art. 32 Cost.) e che non ammette, di norma, eccezioni motivate da ragioni religiose ai divieti o alle prescrizioni di carattere generale dettate a tutela di quel bene, è difficile immaginare che possa trovare piena legittimazione una pratica religiosa di cui fossero noti e accertati gli effetti negativi sullo stato di benessere psicofisico del bambino (e poi dell'adulto). Più in generale sia la circoncisione « rituale » sia quella « tradizionale » sono considerate liberamente praticabili, a condizione che siano eseguite da un medico nel rispetto degli standard di sicurezza e di igiene previsti per questo tipo di interventi e con il consenso dei genitori del bambino.

Sulla liceità di tale pratica è peraltro intervenuto, come accennato in premessa, anche il Comitato Nazionale di Bioetica nel documento « La circoncisione: profili bioetici », del 1998 nel quale ha dichiarato che « la circoncisione rituale maschile appare in sé pienamente compatibile con il disposto dell'articolo 19 della Costituzione italiana che, salvo sempre il rispetto del limite

formalmente previsto, riconosce completa libertà di espressione culturale e rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo ».

A livello sovranazionale, con la Risoluzione 1952/2013 e la Raccomandazione 2023/2013 concernenti « Il diritto dei bambini all'integrità fisica », l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa dell'1 ottobre 2013 ha invitato gli Stati membri a definire chiaramente le condizioni mediche e sanitarie in relazione ad alcune pratiche assai diffuse in determinate comunità religiose, fra le quali, appunto, la circoncisione dei bambini priva di giustificazione medica, con la raccomandazione di rafforzare la tutela dei diritti dei bambini e il benessere a livello europeo. L'Assemblea Parlamentare ha invitato quindi a rispettare il diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per quanto concerne la lotta contro ogni forma di violenza nei loro confronti e la promozione della loro partecipazione alle decisioni che li riguardano.

La questione della circoncisione rituale minorile è stata oggetto di intervento anche da parte dell'autorità giudiziaria sia di merito che di legittimità.

Dall'analisi complessiva della giurisprudenza sembra in primo luogo potersi affermare che la circoncisione, pur essendo un atto di disposizione del proprio corpo, debba essere considerata non incompatibile con l'articolo 5 codice civile, nella parte in cui essa non determina una menomazione irreversibile con indebolimento permanente e non modifica sostanzialmente il modo di essere dell'individuo sotto il profilo funzionale e relazionale.

Come ha espressamente affermato il Tribunale di Bari, nella sentenza 21 maggio 2009, (con riguardo ad un caso di circoncisione non rituale eseguita da un soggetto non abilitato che ha portato alla morte del neonato) non si può ritenere vietata neppure la circoncisione priva di ragioni religiose in considerazione del fatto che la normativa vigente si limita a vietare unicamente le mutilazioni genitali femminili, senza alcun cenno alla circoncisione maschile.

La Cassazione ha però specificato che quando la circoncisione è praticata per

ragioni rituali, essa acquisterebbe un preminente significato religioso, diventando atto a « preminente valenza religiosa che sovrasta quella medica », distinguendo, in altre parole, la circoncisione rituale (quella ebraica e quella islamica) dalla circoncisione culturale o etnica, quella in cui i motivi « religioso » e, ancor più, « confessionale » non sarebbero chiaramente invocabili. Con specifico riguardo alla circoncisione ebraica il giudice di legittimità ha evidenziato come tale pratica debba essere garantita nella sua valenza religiosa, in quanto ritenuta implicitamente accolta dalla legge di approvazione n. 101 del 1989 che ne sancirebbe la conformità rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, inquadrandola tra le facoltà derivanti dagli artt. 19 e 30 della Costituzione. Per la Cassazione, pertanto, nel caso di circoncisione rituale (ebraica), è possibile invocare la scriminante del consenso dell'avente diritto (articolo 50 del codice penale) e quella dell'esercizio del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (articolo 51 del codice penale) per giustificare, da un lato, coloro che esercitano la responsabilità sui beni giuridici protetti che chiedono il rito e, dall'altro, il circoncisore che lo esegua nel caso in cui non sia un medico.

Se tale ricostruzione può ritenersi applicabile anche alla circoncisione confessionale musulmana non altrettanto sembra potersi affermare con riguardo alla circoncisione culturale.

In questi casi secondo la Cassazione penale, sezione VI, sentenza 24 novembre 2011, n. 43646, altro « non è invocabile ...l'esercizio del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa » e, « a differenza di quanto previsto per il rito religioso ebraico, (...) non può che operare la "riserva professionale" (...) di cui all'articolo 348 del codice penale ». La circoncisione culturale, in quanto da ricondursi a gruppi non sempre ben inquadrabili all'interno delle tipologie regolanti l'esercizio collettivo del diritto di libertà religiosa potrebbe non vedersi riconosciuta immediata e diretta valenza religiosa, con la conseguente esclusione del ricorso all'esimente

dell'esercizio del diritto di libertà religiosa, e la obbligatoria necessità che l'intervento sia sempre eseguito da un medico la cui condotta, che integra astrattamente il reato di lesioni, può essere scriminata solo dal consenso dell'avente diritto.

7. Circoncisione rituale e Servizio Sanitario Nazionale.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante « definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza »(LEA) non prevede la circoncisione rituale minorile tra le prestazioni assicurate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, con la conseguenza che ad oggi, i genitori che, per motivi religiosi e/o culturali, intendono far circoncidere il proprio figlio trovano risposte diverse nell'ambito dei diversi Servizi sanitari regionali (SSR). Si rileva una evidente eterogeneità nelle modalità di accesso alla pratica all'interno dei diversi SSR, dal riconoscimento nell'ambito dei LEA nella Regione Toscana e nella Regione Marche alla richiesta di una compartecipazione alla spesa alla completa assenza di risposta da parte di alcune Regioni.

7.1 L'esperienza nelle diverse realtà regionali.

La Società Italiana di Pediatria (SIP), in collaborazione con il GdS Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GLNBM), ambedue ascoltati dalla Commissione nel corso dell'affare assegnato, ha promosso il « Monitoraggio GLNBM SIP sulla Circoncisione Rituale Maschile (CRM): l'esperienza nelle diverse realtà regionali ». Al questionario disponibile su piattaforma Google, hanno risposto tutte le Sezioni Regionali della SIP. Per alcune Regioni in particolare, al fine di verificare la reale implementazione delle prassi predisposte a livello regionale o aziendale, ci si è avvalsi della collaborazione dei colleghi dei Gruppi Immigrazione e Salute della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni).

Il monitoraggio – come hanno evidenziato gli auditi – ha come valore aggiunto aver fatto chiarezza e sistematizzato le

informazioni già disponibili al riguardo, anche al fine di supportare azioni e proposte per il futuro sulla scorta delle buone prassi già sperimentate.

Il quadro che emerge anche dal monitoraggio mostra una eterogeneità nell'offerta all'interno dei diversi SSR (e nella stessa Regione tra le diverse aziende sanitarie) e quindi nelle modalità di accesso. Infatti, si va dalla Regioni dove non è proprio possibile eseguire la circoncisione (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Molise, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Trentino, Valle d'Aosta), se non in alcuni casi con l'*escamotage* della fimosi (per definizione improprio e comunque non « di sistema ») a quelle dove è possibile accedere alla procedura per motivazione rituale (religiosa e/o culturale), ma con le differenze di seguito descritte nel dettaglio.

Escluse le Regioni Toscana e Marche (è previsto il pagamento di un *ticket* qualora il minore non sia esente dalla compartecipazione alla spesa sanitaria) dove la procedura inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) è a totale carico del SSR, nelle altre Regioni (Piemonte, Veneto, FVG, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Sicilia) si accede o con impegnativa e comunque compartecipazione alla spesa (che varia dai 150-280 del Piemonte ai 400-450 euro del Veneto), oppure in libera professione con un costo per l'utenza spesso ancora più oneroso (sempre >400 euro in Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Sicilia fino a >1.000 euro del FVG).

Altrettanta eterogeneità si osserva nel tipo di percorso assistenziale previsto nelle diverse Aziende Sanitarie. La procedura di CRM, infatti, viene eseguita: in ricovero ordinario (Toscana), oppure in *Day Surgery* (per Piemonte, FVG, Veneto, Toscana, Umbria, Sicilia) o ancora in regime ambulatoriale (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lazio). Così come sono diversificate le professionalità coinvolte in fase pre e post-operatoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi, anestesisti e infermieri pediatrici), gli accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e infine le modalità del *follow-up*. Pochi i dati relativi al numero dei bambini sottoposti a circoncisione (da <50

in Piemonte, FVG, Umbria e Sicilia a oltre 200 bambini all'anno sempre in Piemonte e Veneto in Aziende sanitarie diverse) e alle provenienze per etnia e/o motivazione religiosa o culturale (Africa, Medio Oriente, ...) e comunque certamente sottostimati.

Riguardo all'età media dei bambini sottoposti alla procedura si va dai 0-6 mesi in Piemonte, FVG ed Emilia Romagna, ai 6-12 mesi nel Lazio, ai 12-24 mesi in Piemonte, Veneto e Umbria, e quindi ai 2-6 anni in Veneto (Verona). Sarebbe risultato interessante, anche se complesso e verosimilmente non realizzabile nella pratica, verificare dalle SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera) attraverso i DRG (*Diagnosis-Related Group*) « pediatrici » e « chirurgici pediatrici » quelle che possono essere state le complicanze legate a procedure eseguite in modo « tradizionale » (casalingo) e quindi non sicuro (dagli esiti cicatriziali alle emorragie e alle infezioni post-intervento fino al decesso).

8. La posizione dei pediatri.

La Commissione ha ritenuto opportuno audire, come su ricordato, anche alcuni autorevoli esperti in pediatria. In particolare il professor Nicola Capozza, presidente della Società italiana di urologia pediatrica e responsabile del dipartimento di chirurgia urologica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, si è dichiarato fortemente contrario alla circoncisione eseguita per motivazioni che non siano strettamente medico-sanitarie. Il contrasto all'esecuzione clandestina delle circoncisioni rituali non può, secondo il professor Capozza, passare per l'inserimento di tale pratica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) o per una riduzione del costo di esecuzione, sarebbero invece da preferire campagne di sensibilizzazione rivolte ai genitori e finalizzate a scoraggiare ed eradicare gradualmente tale pratica in tutti i casi in cui sia motivata da ragioni culturali.

Una posizione nettamente diversa è stata espressa dalla dottoressa Simona La Placa, medico presso il Policlinico « P. Giaccone » di Palermo e segretario del Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante

della Società italiana di pediatria e dal professor Mario Lima, docente di chirurgia pediatrica presso l'Università degli Studi di Bologna e presidente della Società italiana di chirurgia pediatrica. Questi hanno sottolineato come molteplici siano le ragioni che favoriscono l'esecuzione di tale pratica in condizioni non sicure dal punto di vista sanitario: dalla disomogeneità nell'ambito dei diversi servizi sanitari regionali, alla mancanza di un supporto adeguato da parte della Comunità di appartenenza, dalla scarsa disponibilità economica alla assenza di un'adeguata informazione delle famiglie.

Preso atto dell'ampia diffusione del ricorso a tale pratica e dei rischi per la salute dei minori derivanti dalla esecuzione in condizioni sanitarie non sicure, la dottoressa La Placa e il professor Lima hanno sottolineato, tenuto conto della liceità in Italia di tale pratica, l'esigenza non più procrastinabile di emanare esplicite direttive a livello nazionale atte ad assicurare ai genitori, che intendono sottoporre a circoncisione il proprio figlio, la possibilità di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate del sistema sanitario nazionale con percorsi definiti e con costi accessibili alla famiglia richiedente, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della *privacy*. Ogni intervento, per poter essere davvero efficace non può, a loro parere, disgiungersi dal coinvolgimento delle varie comunità religiose e di immigrati in Italia, dall'attività di informazione e sensibilizzazione delle famiglie nelle scuole e nei servizi sanitari e soprattutto dalla formazione degli operatori socio sanitari in ambito materno infantile.

Conclusioni.

La Circoncisione Rituale Maschile (CRM) ha assunto particolare rilievo in Italia a causa dell'incremento della presenza di famiglie straniere che, per motivi religiosi o come simbolo di identità culturale, intendono far circoncidere il proprio figlio. Dall'attività conoscitiva svolta dalla Commissione è emersa con evidenza una chiara disomogeneità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eterogeneità che si os-

serva non solo fra i vari sistemi regionali, ma anche nel tipo di percorso assistenziale previsto nelle diverse Aziende Sanitarie. La procedura di CRM, infatti, viene eseguita: in ricovero ordinario, oppure in *Day Surgery* o ancora in regime ambulatoriale. Altrettanto diversificate sono le professionalità coinvolte in fase pre e post-operatoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi, anestesisti e infermieri pediatrici), gli accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e infine le modalità del *follow-up*, nonché le forme di supporto anche economico da parte delle Comunità religiose di appartenenza.

Questo contesto, associato alla scarsa disponibilità economica della famiglia ovvero semplicemente all'assenza di informazioni mediche specifiche al riguardo, ha favorito l'esecuzione di tale pratica in ambito casalingo da parte di persone senza competenze di tipo sanitario e in precarie condizioni igieniche, determinando gravi rischi per la salute dei bambini. Nonostante queste indicazioni, il 35 per cento delle circoncisioni praticate in Italia è ancora effettuato clandestinamente, con gravi rischi per la salute e per la vita dei bambini. Infatti, l'esclusione della circoncisione non terapeutica all'interno dei LEA induce molte famiglie – in particolare quelle che non sono nella condizione di poter affrontare i costi dell'intervento – a tornare nel paese di origine o ad affidarsi a persone non qualificate.

Purtroppo, negli ultimi anni numerosi sono stati i fatti di cronaca che hanno visto tristemente protagonisti bambini che, a causa dell'esecuzione della CRM da parte di circoncisori tradizionali privi di adeguata formazione medica e in ambiti igienicamente non sicuri, hanno riportato complicanze gravi se non addirittura letali.

È opportuno ricordare come per la pratica della circoncisione, ritenuta funzionale anche per la garanzia di favorevoli condizioni igieniche, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) nell'affermare il dovere di rispettare la pluralità delle culture, abbia precisato con chiarezza che le comunità, che per loro specifica cultura praticano la circoncisione rituale maschile, me-

ritano pieno riconoscimento della legittimità di tale pratica, in quanto forma di esercizio della libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione e rientrante nei margini di « disponibilità » riconosciuti ai genitori in ambito educativo ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione.

Alla luce della attività istruttoria svolta la Commissione ritiene quindi che il tema della circoncisione rituale minorile debba essere oggetto di un intervento, al fine di evitare interventi chirurgici in clandestinità che mettano a repentaglio la salute di tanti minori.

A parere della Commissione sarebbe opportuno promuovere, in un quadro di leale collaborazione con i competenti organismi nazionali e gli enti territoriali e nel rispetto delle comunità religiose interessate, la conclusione di accordi con le strutture sanitarie pubbliche finalizzate ad assicurare agli utenti che ne facciano richiesta la possibilità di effettuare in ambito ospedaliero le pratiche di circoncisione rituale secondo un tariffario concordato che tenga conto dell'intero percorso assistenziale dalle attività di analgesia, sedazione, asepsi alla tecnica chirurgica.

Tenendo anche conto di quanto previsto nell'Intesa conclusa tra lo Stato italiano e le comunità ebraiche italiane, sarebbe opportuno prevedere garanzie minime di sicurezza sanitaria in relazione alle prestazioni di circoncisione rituale, assicurando una uniformità a livello nazionale in ordine alle modalità di accesso alla pratica, alla individuazione delle professionalità coinvolte, nonché agli eventuali accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e alle modalità del *follow-up*. Sarebbe in altre

parole auspicabile un diffuso incoraggiamento della ospedalizzazione pubblica della circoncisione non terapeutica, fatti salvi ovviamente i casi, nei quali, come accade con riguardo alla Comunità ebraica, l'esecuzione delle circoncisioni rituali avviene già nel rispetto di protocolli medico-sanitari e in situazione di sicurezza. Tale soluzione, da un lato, rappresenterebbe un importante strumento per assicurare la tutela del bene primario della salute, ma, dall'altro, permetterebbe anche di garantire il diritto di libertà religiosa il quale impone allo Stato non solo di riconoscere ma anche di rimuovere tutti quegli ostacoli di vario genere che ne impediscono concretamente la fruizione a livello individuale, collettivo e istituzionale. Ogni intervento non può prescindere dall'adozione di esplicite direttive a livello nazionale atte ad assicurare ai genitori, che intendono sottoporre a CRM il proprio figlio, la possibilità di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate del nostro SSN con percorsi definiti e con costi accessibili alla famiglia richiedente, nel rispetto delle vigenti norme di tutela della *privacy*.

Infine, per la Commissione altrettanto importante, considerando la scarsità di dati disponibili, sarebbe l'avvio di una attività di monitoraggio a livello di Ministero della salute al fine di dare una corretta dimensione alla questione in oggetto ma anche al fine di una adeguata programmazione di risorse, umane e materiali, da impiegare, assicurando una adeguata collaborazione anche con le comunità religiose e comunità di stranieri presenti in Italia, per la promozione e tutela della salute di tutti i bambini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Regolamento interno</i>)	223
Comunicazioni del presidente	221
ALLEGATO 2 (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione</i>)	229
ALLEGATO 3 (<i>Deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese</i>)	231
ALLEGATO 4 (<i>Deliberazione sull'acquisizione degli atti della Commissione del Senato della XVII Legislatura</i>)	234

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.05 alle 19.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 19.30.

Esame del regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Andrea ROMANO, *presidente*, presenta la proposta di regolamento interno, predi-

sposta ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva del 12 maggio 2021.

Ricorda che tale proposta di regolamento è stata distribuita in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 giugno scorso ed è stata esaminata nella riunione dello stesso Ufficio di presidenza appena terminata.

Fa presente che, ove vi fosse il consenso di tutti i gruppi, la votazione in plenaria potrebbe avere luogo sul complesso del regolamento e non articolo per articolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di regolamento interno nel suo complesso (*vedi Allegato n. 1*).

Comunicazioni del presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha approvato,

nella riunione odierna, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione (*vedi Allegato n. 2*) e una delibera in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese (*vedi Allegato n. 3*). Tali delibere si aggiungono a quella già adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 giugno scorso, relativa alla richiesta alla Presidente del Senato di acquisire copia degli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, istituita dal Senato nella XVII legislatura (*vedi Allegato n. 4*).

Comunica che lo stesso Ufficio di presidenza ha convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione del dottor Gabriele Bardazza, perito forense, già perito di parte

delle due associazioni dei familiari, il quale potrà fornire una sintesi accurata degli elementi conoscitivi già acquisiti nonché delle problematiche ancora aperte. A tale audizione potranno essere dedicate le due prossime sedute.

Fa presente che l'articolo 20 del regolamento prevede che la Commissione possa avvalersi di consulenti nel limite massimo di 15 unità. In proposito, ritiene che potranno essere confermati alcuni consulenti che già hanno prestato la propria attività presso la omologa Commissione di inchiesta istituita dal Senato nella scorsa legislatura e invita i gruppi a comunicare alla presidenza eventuali ulteriori consulenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 19.45.

ALLEGATO 1

Regolamento interno.TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera della Camera dei deputati 12 maggio 2021, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui al-

l'articolo 19, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 20.

Art. 3.

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della delibera istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla delibera istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e convoca l'Ufficio di presidenza;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti

indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, a eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito a un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono

sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale, di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 11.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 3 della delibera istitutiva.

Art. 12.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o a essi connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 13.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 15.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale, che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 16.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in or-

dine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 17.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di presidenza definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza, che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 20 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 18.

(Relazioni alla Camera dei deputati)

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della delibera istitutiva, una relazione annuale sulla sua attività e, al termine dei lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al precedente comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 6, comma 6, della delibera istitutiva.

Art. 20.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata

competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, nel limite massimo di 15 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto. Il Presidente della Commissione può disporre che i collaboratori esterni possano assistere alle sedute della Commissione

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro

riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese.

4. La Commissione può, altresì, avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 21.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti.

ALLEGATO 2

Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali appositamente individuati e comunicati dal Presidente. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 17, comma 6, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale e atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta (articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della delibera istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 1, del Regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4, comma 7, della delibera istitutiva e articolo 12, comma 2, del Regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 17, comma 6, del Regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali appositamente individuati e comunicati dal Presidente. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giu-

ridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione. Coloro che ricevono copia di un documento classificato come libero restano responsabili del suo utilizzo, con particolare riferimento ai diritti di terzi.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

ALLEGATO 3

**Deliberazione in tema di collaborazioni esterne
e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese.**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince »,

vista la delibera della Camera dei deputati 12 maggio 2021;

visto l'articolo 5, comma 4, del Regolamento interno, che rimette all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di deliberare sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione;

visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo Regolamento interno, che stabilisce che il rimborso delle spese dei collaboratori della Commissione è riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati,

delibera

Art. 1.

(Collaborazioni esterne)

1. Le collaborazioni esterne, nel numero massimo fissato dal regolamento interno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Pre-

sidente, in base a criteri di comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, ovvero del rimborso delle spese sostenute. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i curricula dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, nonché ogni ulteriore informazione utile.

4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza del vincolo del segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha, di norma, durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate al Presidente della Camera.

Art. 2.

(Rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio è riconosciuto ai soli collaboratori della Commissione con incarico a titolo gratuito che non siano residenti a Roma e che non percepiscano altre forme di indennità a carico della Commissione.

2. Il rimborso delle spese è ammesso solo se dalla documentazione presentata dall'interessato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Sono connesse allo svolgimento dell'incarico le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per assicurare la presenza a Roma del collaboratore, allorché essa sia stata espressamente richiesta dal Presidente. La richiesta del Presidente deve essere allegata all'istanza di rimborso, salvo che il richiedente sia un collaboratore con incarico a tempo pieno.

4. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno in treno, in seconda classe, oppure in aereo, in classe economica.

5. Le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte precedente il giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato ad essere presente, qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva qualora la seduta abbia luogo alla sera. Eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dal Presidente. In nessun caso si rimborsano spese di entità superiore a 120 euro per notte.

6. Le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati

presso le strutture di ristorazione della Camera dei deputati.

7. Non sono rimborsabili da parte della Commissione le spese per le quali il collaboratore percepisca altre forme di rimborso o di indennizzo a carico di soggetti pubblici o privati.

8. All'atto della presentazione dell'istanza di rimborso, il collaboratore attesta che le spese oggetto dell'istanza non rientrano tra quelle non rimborsabili ai sensi del comma 7.

9. Per i collaboratori con incarico a tempo parziale il limite complessivo di rimborso per le spese di cui al presente articolo è fissato in 5000 euro annui. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

10. I limiti di cui al comma 9 sono raddoppiati per i collaboratori con incarico a tempo pieno.

11. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 9 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 3.

(Rimborso delle spese di missione)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

2. Il rimborso delle spese di missione è riconosciuto esclusivamente nei casi in cui la missione sia stata autorizzata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e sempre che dalla documentazione presentata dall'interes-

sato risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento della missione.

3. Alle missioni che si svolgono in Italia si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 2.

ALLEGATO 4

**Deliberazione sull'acquisizione degli atti
della Commissione del Senato della XVII Legislatura.**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince »,

premesso che, ai sensi della delibera della Camera dei deputati del 12 maggio 2021, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2021, che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », la Commissione medesima acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, istituita nella XVII legislatura con delibera del Senato della Repubblica del 22 luglio 2015, e

garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia siano coperti dal segreto (articolo 4, commi 3 e 5),

delibera

di richiedere alla Presidente del Senato di poter acquisire copia dell'intera documentazione, raccolta dalla predetta Commissione di inchiesta istituita dal Senato nella XVII legislatura e già versata all'Archivio storico del Senato della Repubblica. In tal modo la Commissione potrebbe disporne per i fini dell'inchiesta, fermi restando i vincoli di segretezza del regime precedente.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari	3
---	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese (C. 3183 Governo) (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione</i>)	4
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	6
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA	8
-----------------------	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 21) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a-4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	12
--	----

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4) (<i>Seguito delle comunicazioni del Governo e conclusione</i>)	13
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame congiunto delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc. XXV n. 4, e Doc. XXVI n. 4).	
--	--

Audizioni informali del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Gen. C. A. Luciano Portolano .	13
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)	14
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione « Medici senza frontiere »	14

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del dottor Giampiero Pastore, Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	16
---	----

<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	18
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	43
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla, C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i>	46
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	49
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori proposte emendative della relatrice)</i>	57
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	60
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	55
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i>	64

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	56
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense	56
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	66
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	68
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	70
ERRATA CORRIGE	67

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)</i>	72
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)</i>	78
ALLEGATO 1 <i>(Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i>	85

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	80
ALLEGATO 2 <i>(Proposte emendative approvate)</i>	89
AVVERTENZA	84
ERRATA CORRIGE	84

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione	101
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	102
5-06149 Ferri: Avvisi di pagamento inviati ai beneficiari dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il personale del credito	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-06256 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del <i>Superbonus</i> a talune tipologie di edifici e di interventi edili	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-06280 Centemero: Disciplina per la quotazione delle cosiddette « società aperte » e delle società negoziate sul mercato AIM Italia	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-06307 Terzoni: Chiarimenti sulla fruizione del <i>Superbonus</i> fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	112
5-06315 Fragomeli: Dati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi per fronteggiare l'emergenza pandemica	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	114

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	126

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

COMITATO DEI NOVE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A	125
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, sul piano industriale della società	132
--	-----

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	132
------------------------------	-----

5-05674 Cenni: Sugli incentivi per la produzione di energia geotermica e sullo stato dell'iter del cosiddetto decreto Fer 2	132
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	138
--	-----

5-05900 Zardini: Sulla metanizzazione dei comuni inseriti negli Atem in cui le gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale non sono ancora concluse	132
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	139
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Illumia Spa nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica	133
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (<i>Esame e rinvio</i>)	134
--	-----

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	137
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative presentate)</i>	141
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor). Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	137
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.	
Audizione di rappresentanti dell’Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione del prof. Maurizio Franzini, ordinario di politica economica presso l’Università « La Sapienza » di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assolavoro nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche	147
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	151

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. (COM(2021) 93 final) (<i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06368 Costanzo: Iniziative per favorire la riqualificazione dei lavoratori della società Caffarel in Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche al fine di evitare i licenziamenti previsti	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06369 Amitrano: Misure per il potenziamento dei servizi di politica attiva del lavoro mediante il coinvolgimento delle agenzie private per il lavoro	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-06370 Rizzetto: Iniziative per il risanamento finanziario dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-06371 Carla Cantone: Iniziative per evitare la chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto della società Gianetti Fad Wheels	149
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	161

SEDE REFERENTE:

Modifica all’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	149
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
SEDE CONSULTIVA:	
Alle Commissioni riunite I e VIII: DL 77/2021 – <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	166
INTERROGAZIONI:	
5-05993 Sarli: Iniziative per favorire lo sviluppo di metodi alternativi di ricerca che non prevedono l'utilizzo di animali	166
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-05808 Barzotti: Tutela dei dipendenti dell'Asst di Lodi	166
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-06148 Quartapelle Procopio: Copertura vaccinale anti HPV	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	176
DL 77/21: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	176
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	178
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. C. 2049 Spina, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	177

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:	
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. COM(2021)93 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	186
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	187
AVVERTENZA	186

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni I e IX della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	193
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. S. 2267 Governo (Parere alla Commissione 11 ^a del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	192
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
AVVERTENZA	192

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, on. Roberto Speranza, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	196
Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».	
Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
AVVERTENZA	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AFFARI ASSEGNATI:

Affare sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	197
Sulla pubblicità dei lavori	198

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di esperti in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871)	198
--	-----

MATERIE DI COMPETENZA:

Sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori: proposta di relazione (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Approvazione della relazione: Doc. XVI-bis, n. 4</i>)	204
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori. Doc. XVI-bis, n. 4</i>)	208

Su una proposta di affare assegnato sulla scomparsa dei minori in Italia	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	221
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno)</i>	223
Comunicazioni del presidente	221
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione)</i>	229
<i>ALLEGATO 3 (Deliberazione in tema di collaborazioni esterne e criteri per la corresponsione dei rimborsi spese)</i>	231
<i>ALLEGATO 4 (Deliberazione sull'acquisizione degli atti della Commissione del Senato della XVII Legislatura)</i>	234

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



18SMC0149990